Oggetto: I: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)
Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Data: 14/02/2019 8.23
A: <amat@amat.ta.it>

Visto si annulla
20/2/2019 e non procede
con ricorso

Da protocollare.
Grazie

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: mercoledì 13 febbraio 2019 20:47
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Oggetto: Re: Controversie Soranno, Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

Faccio seguito ai contatti intercorsi, per confermare che non sussistono rassicuranti margini per impugnare il provvedimento della Corte di Appello.
Difatti, l'orientamento della giurisprudenza è consolidato sul seguente principio affermato dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione** con **sentenza n. 5032/2016**:
"*Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo*
determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima
precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto
di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, c.
5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella
misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad
un'indennita' onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione
globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8".
A ciò deve aggiungersi che nei giudizi dinanzi alla Suprema Corte è precluso l'esame del "merito" della controversia, con conseguente impossibilità di riproporre le argomentazioni utilizzate per sostenere l'infondatezza (nel merito) dei ricorsi proposti contro l'azienda.
Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed invio i migliori saluti.
Marco Barberio

Il giorno mar 12 feb 2019 alle ore 13:25 Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Gentile Avvocato buongiorno,
in previsione della scadenza, nel prossimo mese di aprile, del termine per proporre eventuali ricorsi per Cassazione avverso le sentenze in oggetto, nel fare seguito al colloquio telefonico intercorso nei giorni scorsi con Marco, le chiedo cortesemente un suo parere in merito.
Tanto onde la questione possa essere sottoposta agli organi aziendali competenti per le determinazioni successive.
Resto in attesa di un suo cortese riscontro ed invio cordiali saluti

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003002/2019 del 14/02/2019 09:18:13

Taranto,

avv.everardozilio@pec.it
demartinis.donato@oravta.legalmail.it

Egr. Avvocati
Everardo Zilio
Donato De Martinis
Via Minniti, 64
TARANTO

Ai Sigg.
Scarnera Giuseppe
Soranno Francesco
Mariano Cataldo
tutti elettivamente domiciliati c/o Studio legale Zilio

e p.c.

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
TARANTO

robertobarberio@legalmail.it

" "
" "

Area Contabilità
Area Personale
SEDE

OGGETTO: Controversie diritto di precedenza - dispositivi emessi in data 12 settembre 2018 dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto: **liquidazione somme.**

Si fa seguito alla corrispondenza già intercorsa in merito, per comunicare che, avendo ricevuto dal nostro legale le deleghe in originale dei vostri assistititi (Sigg. Soranno Francesco, Mariano Cataldo e Scarnera Giuseppe), per il titolo in oggetto a breve la scrivente Società erogherà le somme loro liquidate dalla Corte di Appello in data 12 settembre 2018 con le modalità di seguito indicate:

- **Sig. Soranno Francesco:**
  importo netto dovuto **€ 6.891,88**, di cui **€ 2.891,88** direttamente a favore del Sig. Soranno ed **€ 4.000,00** a vostro favore;
- **Sig. Mariano Cataldo:**
  importo netto dovuto **€ 6.891,88**, di cui **€ 2.891,88** direttamente a favore del Sig. Mariano ed **€ 4.000,00** a vostro favore;
- **Sig. Scarnera Giuseppe:**
  importo netto dovuto **€ 6.891,88**, di cui **€ 2.891,88** direttamente a favore del Sig. Scarnera ed **€ 4.000,00** a vostro favore.

Pertanto, viste le deleghe dei vostri assistiti, a vostro favore sarà versata la somma complessiva di **€ 12.000,00**, secondo le note pro forma inviateci con pec del 1° febbraio scorso.

Relativamente alle somme dovute ai Sigg. Scarnera Giuseppe e Soranno Francesco, le stesse saranno accreditate direttamente sulle coordinate bancarie indicate nella vostra richiamata pec del 1° febbraio, mentre per il Sig. Mariano Cataldo, secondo le indicazioni ricevute, sarà emesso un assegno circolare non trasferibile inviato direttamente presso il vostro studio.

Per quanto riguarda la verifica ex art. 48bis del DPR n. 602/1973, si fa presente che nel caso di specie la stessa non sarà effettuata in quanto trattasi di liquidazione di somme di importo inferiore ad € 5.000,00, limite minimo per il quale è prevista l'obbligatorietà della verifica in esame.

Si precisa, infine, che gli importi come sopra quantificati saranno liquidati al sol fine di dare esecuzione ai provvedimenti emessi dalla Corte di Appello, salvo ed impregiudicato il diritto della Società di ricorrere avverso gli stessi.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Leggi Messaggio

Da:Ufficio Retribuzioni <ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it>
A: robertobarberio@legalmail.it
CC:
Ricevuto il:05/03/2019 02:07 PM
Oggetto:Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco
Priorità:normale
sharp_amatmail_net_20190305_145034_0029_332bb21d0027.pdf(53539)

- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: INBOX DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Buongiorno, si trasmette in allegato la nota inerente quanto in oggetto. Distinti saluti Ufficio Personale AMAT

Leggi Messaggio

Da:posta-certificata@telecompost.it
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:05/03/2019 02:07 PM
Oggetto:ACCETTAZIONE: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco
Priorità:normale
daticert.xml(841)
smime.p7s(5869)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Ricevuta di accettazione Il giorno 05/03/2019 alle ore 14:07:06 (+0100) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: robertobarberio@legalmail.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: ACC0668C-FA24-60CE-166B-F495F07D85F4@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da:Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:05/03/2019 02:07 PM
Oggetto:CONSEGNA: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco
Priorità:normale
postacert.eml(84436)
daticert.xml(1130)
smime.p7s(6054)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 05/03/2019 alle ore 14:07:09 (+0100) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "robertobarberio@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio: ACC0668C-FA24-60CE-166B-F495F07D85F4@telecompost.it ---------- Delivery receipt The message "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" sent by "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it", on 05/03/2019 at 14:07:09 (+0100) and addressed to "robertobarberio@legalmail.it", was delivered by the certified email system. As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox. Message ID: ACC0668C-FA24-60CE-166B-F495F07D85F4@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da:Ufficio Retribuzioni <ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it>
A: demartinis.donato@oravta.legalmail.it
CC:
Ricevuto il:05/03/2019 02:03 PM
Oggetto:Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco
Priorità:normale
sharp_amatmail_net_20190305_145034_0029_332bb21d0027.pdf(53539)

- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: INBOX DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Buongiorno, si trasmette in allegato la nota inerente quanto in oggetto. Distinti saluti Ufficio Personale AMAT

Leggi Messaggio

Da:posta-certificata@telecompost.it
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:05/03/2019 02:03 PM
Oggetto:ACCETTAZIONE: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco
Priorità:normale
daticert.xml(852)
smime.p7s(5869)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Ricevuta di accettazione Il giorno 05/03/2019 alle ore 14:03:26 (+0100) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: demartinis.donato@oravta.legalmail.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: 68343892-A127-68B3-A0E8-8572A306FAC1@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da:Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:05/03/2019 02:03 PM
Oggetto:CONSEGNA: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco
Priorità:normale
postacert.eml(84475)
daticert.xml(1150)
smime.p7s(6054)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 05/03/2019 alle ore 14:03:29 (+0100) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "demartinis.donato@oravta.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio: 68343892-A127-68B3-A0E8-8572A306FAC1@telecompost.it
---------- Delivery receipt The message "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" sent by "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it", on 05/03/2019 at 14:03:29 (+0100) and addressed to "demartinis.donato@oravta.legalmail.it", was delivered by the certified email system. As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox. Message ID: 68343892-A127-68B3-A0E8-8572A306FAC1@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da:Ufficio Retribuzioni <ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it>
A: avv.everardozilio@pec.it
CC:
Ricevuto il:05/03/2019 01:58 PM
Oggetto:Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco
Priorità:normale
sharp_amatmail_net_20190305_145034_0029_332bb21d0027.pdf(53539)

- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: INBOX DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Buongiorno, Si trasmette in allegato la nota inerente quanto in oggetto. Distinti saluti Ufficio Personale AMAT

Leggi Messaggio

Da:posta-certificata@telecompost.it
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:05/03/2019 01:58 PM
Oggetto:ACCETTAZIONE: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco
Priorità:normale
daticert.xml(838)
smime.p7s(5869)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Ricevuta di accettazione Il giorno 05/03/2019 alle ore 13:58:52 (+0100) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: avv.everardozilio@pec.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: 61A7F8DE-ECCE-E6C6-00DA-7F7DDA9F60C7@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da:posta-certificata@pec.aruba.it
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:05/03/2019 01:58 PM
Oggetto:CONSEGNA: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco
Priorità:normale
daticert.xml(871)
postacert.eml(84417)
smime.p7s(6033)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a avv.everardozilio@pec.it "posta certificata" -- Il giorno 05/03/2019 alle ore 13:58:54 (+0100) il messaggio con Oggetto "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" inviato da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "avv.everardozilio@pec.it" è stato correttamente consegnato al destinatario. Identificativo del messaggio: 61A7F8DE-ECCE-E6C6-00DA-7F7DDA9F60C7@telecompost.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione NOTA La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica: - Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna. - Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash. - Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna. Per maggiori dettagli consultare: http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: R: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto
Mittente: "Per conto di: marcobarberio@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 28/02/2019 9.31
A: "Avv. De Martinis Donato" <demartinis.donato@oravta.legalmail.it>, amat@pec.amat.ta.it
CC: avv.everardozilio@pec.it

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003736/2019 del 28/02/2019 10:00:09

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/02/2019 alle ore 09:31:02 (+0100) il messaggio "Re: R: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto" è stato inviato da "marcobarberio@legalmail.it" indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
demartinis.donato@oravta.legalmail.it
avv.everardozilio@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: A92FEE20.00747547.333A73FA.1670C63A.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 28/02/2019 at 09:31:02 (+0100) the message "Re: R: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto" was sent by "marcobarberio@legalmail.it" and addressed to:
amat@pec.amat.ta.it
demartinis.donato@oravta.legalmail.it
avv.everardozilio@pec.it
The original message is attached.

Message ID: A92FEE20.00747547.333A73FA.1670C63A.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

—postacert.eml———————————————————————————

Oggetto: Re: R: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto
Mittente: MARCO BARBERIO <marcobarberio@legalmail.it>
Data: 28/02/2019 9.31
A: "Avv. De Martinis Donato" <demartinis.donato@oravta.legalmail.it>, amat@pec.amat.ta.it
CC: avv.everardozilio@pec.it

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003736/2019 del 28/02/2019 10:00:09

Confermo la ricezione, in data odierna, dei documenti in questione.

Cordiali saluti

Marco Barberio

Il 22/02/2019 12:27, Avv. De Martinis Donato ha scritto:

> *Spett.le Amat Spa,*
> con riferimento alla pratica indicata in oggetto, Vi comunico che nei prossimi giorni provvederò a consegnare *brevi manu* all'Avv. Barberio gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai clienti unitamente a copia dei loro documenti di identità (di cui allego scansione).
> Vi invito, pertanto, a provvedere al tempestivo pagamento degli importi dovuti secondo le modalità indicate nella pec del 1.2.2019.
> Cordiali saluti
> Avv. Donato De Martinis
>
> **Da:** Avv. De Martinis Donato [mailto:demartinis.donato@oravta.legalmail.it]
> **Inviato:** venerdì 1 febbraio 2019 19:43
> **A:** amat@pec.amat.ta.it
> **Cc:** robertobarberio@legalmail.it; avv.everardozilio@pec.it
> **Oggetto:** Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto
>
> Con riferimento alle posizioni dei signori Scarnera Giuseppe, Soranno Francesco e Mariano Cataldo Vi allego la lettera dell'1.02.2019, sottoscritta anche dall'Avv. Everardo J. Zilio, nonché l'ulteriore documentazione ivi richiamata.
> Cordialmente
> Avv. Donato De Martinis

Allegati:

postacert.eml	7,6 kB
daticert.xml	1,1 kB

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: giovedì 7 febbraio 2019 12:11
A: 'Marco Barberio'
Oggetto: R: Controversia Mariano + 2 c/o AMAT (pec Avvocato De Martinis)

Grazie,
resto in attesa per procedere ai relativi pagamenti.
Un saluto

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: giovedì 7 febbraio 2019 12:02
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Cc: roberto barberio
Oggetto: Controversia Mariano + 2 c/o AMAT (pec Avvocato De Martinis)

Faccio seguito al colloquio intercorso.
Ho chiesto all'avv. Zilio di consegnarci le deleghe in originale con copia dei documenti dei soggetti interessati.
Per quanto concerne l'indicazione dei codici IBAN non sussistono problemi.
Cordiali saluti
Marco

---------- Forwarded message ---------
From: **Dott.ssa Fabiola Menenti** <menenti@amat.ta.it>
Date: mar 5 feb 2019 alle ore 13:05
Subject: Controversia Mariano + 2 c/o AMAT (pec Avvocato De Martinis)
To: <robertobarberio43@gmail.com>

Gentile Avvocato buongiorno,

le scrivo con riferimento alla pec del 1° febbraio u.s. dell'Avvocato De Martinis, a Lei inviata per conoscenza.

Come ha potuto rilevare, le deleghe con cui i ricorrenti autorizzano l'AMAT a versare a titolo di spese legali € 4.000,00 cadauno, a fronte dei 6.891,88 € loro dovuti in esecuzione delle relative sentenze, non sono pervenute in originale, né recano, in allegato, la copia del documento di identità né, in maniera espressa, i dati del codice IBAN nel corpo della dichiarazione (i dati dell'IBAN, infatti, sono indicati per Scarnera e Soranno direttamente dai legali nella pec).

Nel caso di specie, prima di provvedere al pagamento devo richiedere ai legali, quanto meno, di far pervenire in Azienda le deleghe in originale, unitamente al documento di identità ?

Ovvero, può essere sufficiente che invii una Raccomandata A/R a ciascuna delle parti preannunciando il pagamento delle somme secondo le modalità e nei termini indicati con la pec in esame ?

Peraltro, con le deleghe le parti hanno indicato che le somme devono essere versate agli Avvocati Zilio e De Martinis, a titolo di spese legali, mentre secondo il contenuto della pec la somma dovrebbe essere versata

soltanto all'Avvocato De Martinis (ciò in realtà dovrebbe essere sanato dal fatto che la stessa è controfirmata anche dall'Avvocato Zilio).

Resto in attesa di un suo cortese riscontro.

Cordialmente

MF Menenti

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: martedì 5 febbraio 2019 13:05
A: 'robertobarberio43@gmail.com'
Oggetto: Controversia Mariano + 2 c/o AMAT (pec Avvocato De Martinis)

Gentile Avvocato buongiorno,
le scrivo con riferimento alla pec del 1° febbraio u.s. dell'Avvocato De Martinis, a Lei inviata per conoscenza.
Come ha potuto rilevare, le deleghe con cui i ricorrenti autorizzano l'AMAT a versare a titolo di spese legali € 4.000,00 cadauno, a fronte dei 6.891,88 € loro dovuti in esecuzione delle relative sentenze, non sono pervenute in originale, né recano, in allegato, la copia del documento di identità né, in maniera espressa, i dati del codice IBAN nel corpo della dichiarazione (i dati dell'IBAN, infatti, sono indicati per Scarnera e Soranno direttamente dai legali nella pec).
Nel caso di specie, prima di provvedere al pagamento devo richiedere ai legali, quanto meno, di far pervenire in Azienda le deleghe in originale, unitamente al documento di identità ?
Ovvero, può essere sufficiente che invii una Raccomandata A/R a ciascuna delle parti preannunciando il pagamento delle somme secondo le modalità e nei termini indicati con la pec in esame ?
Peraltro, con le deleghe le parti hanno indicato che le somme devono essere versate agli Avvocati Zilio e De Martinis, a titolo di spese legali, mentre secondo il contenuto della pec la somma dovrebbe essere versata soltanto all'Avvocato De Martinis (ciò in realtà dovrebbe essere sanato dal fatto che la stessa è controfirmata anche dall'Avvocato Zilio).
Resto in attesa di un suo cortese riscontro.
Cordialmente
MF Menenti

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@smtp1.messcube.it>
Inviato: martedì 5 febbraio 2019 13:06
A: menenti@amat.ta.it
Oggetto: Successful Mail Delivery Report
Allegati: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host smtp1.messcube.it.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<robertobarberio43@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.140.26]:25: 250 2.0.0 OK 1549368345
k8si92386wrx.139 - gsmtp

Il sottoscritto MARIANO Cataldo, nato a Taranto l'11.10.1963, c.f. MRNCLD63R11L049Y, residente in Taranto alla Via Caravaggio, 86, con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 329/2018, resa a definizione della causa intentata, per il tramite degli avvocati Zilio Everardo e De Martinis Donato, contro l'AMAT S.p.a., autorizza la stessa AMAT S.p.a. a corrispondere dall'importo dovuto in forza della richiamata sentenza la somma di €. 4.000,00, somma che sarà trattenuta dagli avvocati Zilio e De Martinis a titolo di spese e competenze legali.

Taranto, il 13 novembre 2018

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0002341/2019 del 04/02/2019 10:42:50

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0002341/2019 del 04/02/2019 10:42:50

Studio Legale Zilio

Avv. Everardo J. ZILIO

Avv. Donato De Martinis

Via Minniti, 64 – tel. e fax 099/7329959 – 74121 TARANTO

Avv. Edgardo ZILIO
Avv. Everardo J. ZILIO
Avv. Fabio Valeriano ZILIO
Avv. Ivano ZILIO
Avv. Donato DE MARTINIS

Spett.le
AMAT S.P.A.
P.I. 00146330733
Via Cesare Battisti n. 657
74121 Taranto

Comunicazione a mezzo p.e.c.

Dall'indirizzo	**demartinis.donato@oravta.legalmail.it**
all'indirizzo	**amat@pec.amat.ta.it**
e p.c. all'indirizzo	**avv.everardozilio@pec.it; robertobarberio@legalmail.it;**

Oggetto: riscontro pec del 21.12.2018 – Indicazione modalità di pagamento contenziosi Scarnera G./ Soranno F./ Mariano C. c/ A.m.a.t. S.p.a.

Spett.le Amat S.p.A.,
con riferimento alla pratiche indicate in oggetto ed in riscontro alla Vs pregiata del 21.12.2018, Vi significhiamo che per accordo intervenuto con i clienti, le somme da Voi dovute dovranno essere corrisposte in parte ai signori Scarnera, Soranno e Mariano e per la restante parte direttamente allo scrivente Avv. Donato De Martinis, come da dichiarazioni sottoscritte dai Clienti che si allegano.

Per essere più precisi, per ogni singola posizione, dell'importo netto dovuto, pari a €. 6.891,88, la somma di €. 2.891,88 dovrà essere corrisposta ai Clienti, la somma di €. 4.000,00 pagata direttamente allo scrivente.

Le coordinate bancarie dei sigg.ri Giuseppe Scarnera e Francesco Soranno su cui effettuare l'accredito di parte della sorte capitale sono le seguenti: IT36M0760011580000000023801723 (Scarnera Giuseppe) e IT45H0760115800000070774518 (Soranno Francesco). Quanto al sig. Cataldo Mariano, che non dispone di alcun rapporto bancario, il pagamento potrà essere effettuato per mezzo di assegno bancario o circolare intestato al predetto Mariano Cataldo, sempre dell'importo di €. 2.891,88, da inviarsi presso questo studio legale.

Si trasmettono, altresì, n. 3 note pro forma con le coordinate bancarie su cui effettuare il versamento degli importi indicati a titolo di spese legali dovuta dai clienti.

Infine, con riferimento alle verifiche di cui all'art. 48*bis* DPR n. 602/1973, da verifiche effettuate direttamente dai Clienti non risultano cartelle di pagamento insolute. Ad ogni modo, Vorrete darcene preventiva comunicazione anche ai fini di esercitare il diritto d'impugnazione.

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti

Taranto, lì 1 febbraio 2019

(Avv. Everardo J. ZILIO)

(Avv. Donato DE MARTINIS)

Studio Legale
Avv. Donato DE MARTINIS
Studio: Via Minniti,64 74121 TARANTO
Domicilio fiscale: via Lago di Nemi 86/a 74121 TARANTO
Tel. e fax 099/7329959 – cell. 347/7502604
C.F. DMRDNT77H18C136U
_P.I. 02889650731_

Egregio Signore
MARIANO Cataldo
Via Caravaggio, 86
74100 – TARANTO

C.F. MRNCLD63R11L049Y

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0002341/2019 del 04/02/2019 10:42:50

Parcella proforma
Rif. pratica: Mariano Cataldo c/ Amat S.p.a

Motivo: competenze per causa lavoro I e II grado (N. 10122/2011 e N. 262/2013 R.G.) c/o Tribunale di Taranto e Corte D'Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto

Competenze professionali	€	3.344,48
+ Spese generali 15%	€	501,67
+ C.A.P. 4%	€	153,85
Totale dovuto	€	4.000,00

"Prestazione svolta in regime fiscale forfettario art. 1 comma da 54 a 89, Legge 190/2014 e pertanto non soggetta ad IVA, né a ritenuta d'acconto".

Il pagamento sarà effettuato dall'AMAT S.p.a., per accordo tra il cliente ed il professionista, alle seguenti coordinate bancarie:

Istituto bancario: Banca Fideuram S.p.a.
C/C intestato a DE MARTINIS Donato
IBAN: IT12Y0329601601000067166245

Una volta ricevuto il pagamento di quanto dovuto verrà emessa regolare fattura.

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto
Mittente: "Per conto di: demartinis.donato@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 01/02/2019 19.42
A: <amat@pec.amat.ta.it>
CC: <robertobarberio@legalmail.it>, <avv.everardozilio@pec.it>

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0002341/2019 del 04/02/2019 10:42:50

Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/02/2019 alle ore 19:42:45 (+0100) il messaggio "Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto " è stato inviato da "demartinis.donato@oravta.legalmail.it" indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
robertobarberio@legalmail.it
avv.everardozilio@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: A92FB645.0002AA1C.AA5EC955.AB3375AE.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 01/02/2019 at 19:42:45 (+0100) the message "Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto " was sent by "demartinis.donato@oravta.legalmail.it" and addressed to:
amat@pec.amat.ta.it
robertobarberio@legalmail.it
avv.everardozilio@pec.it
The original message is attached.

Message ID: A92FB645.0002AA1C.AA5EC955.AB3375AE.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

postacert.eml

Oggetto: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto
Mittente: "Avv. De Martinis Donato" <demartinis.donato@oravta.legalmail.it>
Data: 01/02/2019 19.42
A: <amat@pec.amat.ta.it>
CC: <robertobarberio@legalmail.it>, <avv.everardozilio@pec.it>

Con riferimento alle posizioni dei signori Scarnera Giuseppe, Soranno Francesco e Mariano Cataldo Vi allego la lettera dell'1.02.2019, sottoscritta anche dall'Avv. Everardo J. Zilio, nonché l'ulteriore

documentazione ivi richiamata.
Cordialmente
Avv. Donato De Martinis

Allegati:

postacert.eml	256 kB
Lett. Avv.ti.Zilio.DeMartinis.1.2.2019.pdf	47,1 kB
N. 3 autorizzazioni al pagamento.pdf	66,8 kB
Parcella.proforma.Mariano.pdf	23,1 kB
Parcella.proforma.Scarnera.pdf	23,5 kB
Parcella.proforma.Soranno.pdf	22,9 kB
daticert.xml	1,1 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0002341/2019 del 04/02/2019 10:42:50

1431

Oggetto: I: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)
Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Data: 14/02/2019 8.23
A: <amat@amat.ta.it>

Visto si autorizza a non procedere
avv. [illegible]

20/2/2019

Da protocollare.
Grazie

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: mercoledì 13 febbraio 2019 20:47
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Oggetto: Re: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

Faccio seguito ai contatti intercorsi, per confermare che non sussistono rassicuranti margini per impugnare il provvedimento della Corte di Appello.
Difatti, l'orientamento della giurisprudenza è consolidato sul seguente principio affermato dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione** con **sentenza n. 5032/2016**:
"*Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo*
determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima
precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto
di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, c.
5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella
misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad
un'indennita' onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione
globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8".
A ciò deve aggiungersi che nei giudizi dinanzi alla Suprema Corte è precluso l'esame del "merito" della controversia, con conseguente impossibilità di riproporre le argomentazioni utilizzate per sostenere l'infondatezza (nel merito) dei ricorsi proposti contro l'azienda.
Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed invio i migliori saluti.
Marco Barberio

Il giorno mar 12 feb 2019 alle ore 13:25 Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Gentile Avvocato buongiorno,
in previsione della scadenza, nel prossimo mese di aprile, del termine per proporre eventuali ricorsi per Cassazione avverso le sentenze in oggetto, nel fare seguito al colloquio telefonico intercorso nei giorni scorsi con Marco, le chiedo cortesemente un suo parere in merito.
Tanto onde la questione possa essere sottoposta agli organi aziendali competenti per le determinazioni successive.
Resto in attesa di un suo cortese riscontro ed invio cordiali saluti

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003002/2019 del 14/02/2019 09:18:13

MF Menenti

Allegati:

massima sent. 5032-2016.pdf	84,4 kB
Corte di Appello di Roma, 22.11.2018.pdf	138 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003002/2019 del 14/02/2019 09:18:13

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: mercoledì 20 febbraio 2019 13:11
A: 'Marco Barberio'
Cc: 'tursi'
Oggetto: R: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

Gentile Avvocato buongiorno,
esaminato il parere reso, il Presidente della Società, Avvocato Gira, ha autorizzato la non proposizione del ricorso in cassazione nell'ambito delle controversie in oggetto.
Al riguardo le faccio presente che non sono ancora pervenute in Aziende le deleghe, in originale, dei ricorrenti, onde poter procedere al pagamento delle somme dovute agli stessi in esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte di Appello in data 09/10/2018.
Cordiali saluti
MF Menenti

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: mercoledì 13 febbraio 2019 20:47
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Oggetto: Re: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

Faccio seguito ai contatti intercorsi, per confermare che non sussistono rassicuranti margini per impugnare il provvedimento della Corte di Appello.
Difatti, l'orientamento della giurisprudenza è consolidato sul seguente principio affermato dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione** con **sentenza n. 5032/2016**:
"*Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo*
determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, c. 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un'indennita' onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8".
A ciò deve aggiungersi che nei giudizi dinanzi alla Suprema Corte è precluso l'esame del "merito" della controversia, con conseguente impossibilità di riproporre le argomentazioni utilizzate per sostenere l'infondatezza (nel merito) dei ricorsi proposti contro l'azienda.
Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed invio i migliori saluti.
Marco Barberio

Il giorno mar 12 feb 2019 alle ore 13:25 Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Gentile Avvocato buongiorno,

in previsione della scadenza, nel prossimo mese di aprile, del termine per proporre eventuali ricorsi per Cassazione avverso le sentenze in oggetto, nel fare seguito al colloquio telefonico intercorso nei giorni scorsi con Marco, le chiedo cortesemente un suo parere in merito.

Oggetto: I: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)
Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Data: 14/02/2019 8.23
A: <amat@amat.ta.it>

Da protocollare.
Grazie

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: mercoledì 13 febbraio 2019 20:47
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Oggetto: Re: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003002/2019 del 14/02/2019 09:18:13

Faccio seguito ai contatti intercorsi, per confermare che non sussistono rassicuranti margini per impugnare il provvedimento della Corte di Appello.
Difatti, l'orientamento della giurisprudenza è consolidato sul seguente principio affermato dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione** con **sentenza n. 5032/2016**:
"*Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo*
determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima
precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto
di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, c.
5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella
misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad
un'indennita' onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione
globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8".
A ciò deve aggiungersi che nei giudizi dinanzi alla Suprema Corte è precluso l'esame del "merito" della controversia, con conseguente impossibilità di riproporre le argomentazioni utilizzate per sostenere l'infondatezza (nel merito) dei ricorsi proposti contro l'azienda.
Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed invio i migliori saluti.
Marco Barberio

Il giorno mar 12 feb 2019 alle ore 13:25 Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Gentile Avvocato buongiorno,
in previsione della scadenza, nel prossimo mese di aprile, del termine per proporre eventuali ricorsi per Cassazione avverso le sentenze in oggetto, nel fare seguito al colloquio telefonico intercorso nei giorni scorsi con Marco, le chiedo cortesemente un suo parere in merito.
Tanto onde la questione possa essere sottoposta agli organi aziendali competenti per le determinazioni successive.
Resto in attesa di un suo cortese riscontro ed invio cordiali saluti

MF Menenti

Allegati:

massima sent. 5032-2016.pdf	84,4 kB
Corte di Appello di Roma, 22.11.2018.pdf	138 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003002/2019 del 14/02/2019 09:18:13

Pluris Wolters Kluwer Repertorio

Cass. civ. Sez. Unite, 15/03/2016, n. 5072
Azienda Ospedaliera Universitaria (Omissis) c. S.G.

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
Danno
in genere
IMPIEGO PUBBLICO
Rapporto a tempo determinato

Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, c. 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un'indennita' onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8.

FONTI
Sito Diritto dei Servizi Pubblici.it, 2016
Giur. It., 2016, 5, 1169 nota di TOSI
Ragiusan, 2016, 387-388-389, 265

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003002/2019 del 14/02/2019 09:18:13

Pluris Wolters Kluwer Giurisprudenza di Merito

Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 22-11-2018

Fatto - Diritto P.Q.M.

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)
Contratto a tempo determinato

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003002/2019 del 14/02/2019 09:18:13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai magistrati:

DI SARIO dott.ssa Vittoria - Presidente rel.

SELMI dott. Vincenzo - Consigliere

BONANNI dott. Roberto - Consigliere

alla udienza pubblica del 25.10.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1237 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 vertente

TRA

A.V. ed altri elett.me domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n. 138 presso lo studio dell'Avv. Barbara Izzo che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo

APPELLANTI

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO, elett.me domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 158/2017 del Tribunale di Civitavecchia depositata il 16/03/2017

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato in data 17.11.2011 A.V. ed altri, in funzione di Giudice del lavoro e, assumendo di aver lavorato per il Ministero convenuto come insegnanti di religione in forza di molteplici contratti a tempo determinato succedutisi nel corso degli anni senza soluzione di continuità, chiedevano: i) in via principale, l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità, inefficacia e/o annullabilità e/o nullità dei termini apposti ai contratti stipulati tra le parti con conseguente riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso come subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data della prima assunzione; ii) ancora in via principale, l'accertamento e la declaratoria del diritto alla riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dall'avvenuto superamento del periodo di 36 mesi ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 art. 5, comma 4 bis; iii) la condanna del Miur alla riqualificazione del rapporto di lavoro con i ricorrenti a tempo indeterminato sin dalla prima assunzione oltre al risarcimento da quantificarsi in 12,5 mensilità ex artt. 30 e 32 L. n. 183 del 2010; iv) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di dover riqualificare i rapporti di lavoro dei ricorrenti, la condanna del Ministero al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura di 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per ogni lavoratore. Il tutto con vittoria di spese.

1.1. Si costituiva in giudizio il Miur contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto.

1.2. Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto dagli insegnanti, con compensazione delle spese di lite.

In particolare, il giudice del primo grado ha ritenuto che:

- ai rapporti a termine dedotti in giudizio non trovasse applicazione il D.Lgs. n. 368 del 2001 bensì la speciale disciplina dettata dalla L. n. 186 del 2003;

- la piena conformità di detta speciale disciplina con l'art. 3 della Costituzione e con il diritto comunitario, più in particolare, con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla CGUE;

- l'inaccoglibilità delle domande delle ricorrenti stante la mancata deduzione da parte delle medesime del superamento del limite di legge del 30% della dotazione organica per il quale la speciale disciplina posta dalla L. n. 186 del 2003 consente la stipula di molteplici contratti a tempo determinato, senza limite di numero e tempo.

2. Avverso tale pronuncia hanno proposto tempestivo appello A.V. ed altri lamentando l'erroneità della gravata sentenza della quale hanno chiesto la riforma riproponendo tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto nel primo grado di giudizio.

2.1. Con il medesimo atto ha proposto appello anche A.A. (in pensione dal 1.9.2014) impugnando la sentenza limitatamente alla parte in cui ha rigettato la domanda relativa alla tutela risarcitoria.

2.2. Si è costituito in giudizio il Ministero appellato, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

2.3. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.

3. L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.

4. In primo luogo, l'excursus normativo che si riporta di seguito, porta ad escludere l'applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, di attuazione della direttiva 1999/70/CE, invocata dagli insegnanti in quanto il conferimento dei contratti a termine per l'insegnamento della religione è soggetto ad un regime specifico dettato dalla L. 18 luglio 2003, n. 186.

4.1. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento deve prendere le mosse dall'art. 36 dei cd. Patti Lateranensi, ratificati con L. n. 810 del 1929, conclusi in attuazione dell'art. 7 Cost..

Il citato art. 36 prevede che "L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare...".

L'art. 9, secondo comma, di cd. Accordi di Villa Madama, modificativi del Concordato del 1929, ratificati con L. n. 121 del 1985, stabilisce che "...La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado."

Nel Protocollo addizionale allegato si legge che "5. In relazione all'articolo 9: a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo. b) con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati: 1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche; 2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni; 3) i criteri per la scelta dei libri di testo; 4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti. c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari."

L'art. 2.6 bis del D.P.R. n. 751 del 1985, con il quale è stata recepita l'intesa in materia tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, così come modificato dal D.P.R. n. 202 del 1990, stabilisce che "Il riconoscimento di

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003002/2019 del 14/02/2019 09:18:13

idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinamento diocesano".

L'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994 così disponeva:

"1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).

2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1...".

Tale assetto è stato profondamente innovato dalla L. n. 186 del 2003, recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado".

L'art. 1 dispone, infatti, quanto segue:

"1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della L. 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.

3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo."

Il successivo art. 2 dispone:

"1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.

2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge." L'art. 3 stabilisce:

"1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni.

4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.

5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003002/2019 del 14/02/2019 09:18:13

l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.

7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.

8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.

10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio."

5. Dal suesposto quadro normativo emerge che gli insegnati di religione cattolica hanno uno "statuto" in larga parte autonomo rispetto agli altri docenti in ragione delle esigenze del tutto peculiari che stanno alla base dell'insegnamento della loro disciplina. Tale "statuto" ha il suo tratto più qualificante nelle incisive prerogative attribuite all'autorità ecclesiastica, atteso che il riconoscimento di idoneità proveniente da quest'ultima è requisito di partecipazione al concorso per l'assunzione nell'apposito ruolo regionale e presupposto indispensabile per la stipula di tutte le assunzioni (a tempo determinato e indeterminato), il cui venir meno integra una condizione risolutiva del rapporto di lavoro eventualmente instaurato.

6. Ad avviso del Collegio, la L. n. 186 del 2003, così come in precedenza l'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994, detta per i docenti di religione, così come la L. n. 124 del 1999 rispetto agli altri insegnanti, giusta quanto di recente ribadito dalla Suprema Corte (v. Cass., 7.11.2016, nn. 22552, 22553, 22554, 22555, 22556 e 22557), una disciplina relativa al reclutamento del personale a termine connotata da caratteri di autonomia e specialità, cui non si estendono le disposizioni del D.Lgs. n. 368 del 2001.

6.1. Ne consegue che, trasponendo i principi affermati dalla Suprema Corte nelle sentenze in precedenza richiamate per il contiguo ambito delle supplenze conferiti agli altri insegnati del settore scolastico, non sussisteva la necessità di munire i contratti a termine conclusi con gli appellanti di specifica motivazione, poichè il sistema come sopra delineato è tale da rendere ipso iure giustificata l'assunzione a tempo determinato per il completamento annuale dei fabbisogni di organico nella materia.

Rileva, inoltre, il Collegio che tale sistema, fermo restando il rispetto della soglia legale del 30%, neppure prevede alcun limite di tempo o di numero alla successione dei contratti a tempo determinato.

7. Analogo deficit vi era nel sistema scolastico generale, tant'è che con la sentenza n. 187 del 2016, la Corte Costituzionale, prendendo atto del pronunciamento della CGUE (v. sentenza 26.112014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della L. 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".

Il Giudice della leggi è pervenuto al predetto dispositivo riconoscendo il proprio obbligo di attenersi all'inequivocabile verdetto della Corte di Giustizia sulla non conformità alla clausola 5 comma 1 della Direttiva del 1999 delle disposizioni menzionate (punto 47), in tal modo dando seguito al fondamentale principio del primato del diritto comunitario, posto alla base della ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 207 del 2013 della Corte Costituzionale.

8. La CGUE nella sentenza citata ha affermato che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003002/2019 del 14/02/2019 09:18:13

Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".

La CGUE ha, inoltre, ribadito che il rinnovo dei contratti a termine per rispondere ad una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 5 punto 1 lettera a) dell'accordo quadro deve servire a soddisfare esigenze di carattere provvisorio.

Si legge ai punti 100 e 101 della sentenza:

"100. Orbene, come la Corte ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata)

101 L'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro richiede quindi che si verifichi concretamente che il rinnovo di successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale quale l'articolo 4, comma 1, della L. n. 124 del 1999, letta in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto n. 131/2007 non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (v., in tal senso, sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)".

9. Ad avviso del Collegio, non vi è necessità di sottoporre anche la disciplina inerente gli insegnanti di religione al medesimo scrutinio di legittimità costituzionale, in considerazione del fondamentale principio del primato del diritto comunitario e dell'obbligo di interpretazione adeguatrice della legge nazionale alla normativa comunitaria, in forza del quale, nel caso di conflitto tra le disposizioni interne e quelle europee, occorra adottare una lettura delle prime che sia coerente con la fonte comunitaria, nel significato attribuitole dalla Corte di Giustizia Europea, cui è riservata l'interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell'art. 234 (ex art. 177) del Trattato CEE (oggi art. 267 TFUE), venendo così a svolgere una funzione nomofilattica nei confronti nei confronti degli organi giurisdizionali dei singoli Stati.

10. Rileva, d'altro canto, il Collegio che, a fronte di un sistema che non prevede limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, il Ministero appellato ha aggiunto a tale carenza una propria inadempienza, sicuramente funzionale (anche sotto il profilo causale) all'indebita reiterazione dei contratti a termine dedotti in giudizio, consistente nell'avere omesso di ottemperare alla regola legale di indizione triennale dei concorsi per gli inserimenti di ruolo stabilita dall'art. 3, co. 2, L. n. 186 del 2003.

10.1. Dunque, partendo pur da premesse corrette, erra il giudice del primo grado nel ritenere che - stante, per espressa previsione dettata dal L. n. 186 del 2003, la legittimità della stipula di molteplici contratti a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica contenuta nel limite legale del 30% della dotazione organica - gli insegnanti avrebbero dovuto dedurre il superamento di detta soglia da parte del Miur e non limitarsi a lamentare la reiterazione dei contratti a termine.

Al contrario, questo Collegio ritiene che dal dedotto numero di contratti a termine succedutisi nel corso degli anni senza soluzione di continuità - numero di contratti e anni scolastici non contestati dal Miur - emerga pacificamente come dopo un primo concorso svolto dopo l'entrata in vigore della L. n. 186 del 2003, nel 2004, non siano stati più indetti i concorsi a cadenza triennale previsti dalla normativa da ultimo richiamata.

La mancata indizione dei concorsi per un periodo che, rispetto alla scadenza del triennio successivo al primo concorso, assomma a circa cinque anni già alla data del ricorso di primo grado e ad oggi ormai a circa 14 anni, ha certamente comportato il verificarsi di vacanze, anche rispetto al ruolo organico, fissato per legge, come si è visto, nel 70 % dei posti.

I contratti a tempo determinato stipulati da ciascuno degli appellanti hanno nel loro complesso ampiamente superato il menzionato triennio di ipotetico (legale) svolgimento dei concorsi, in quanto, come si evince dalla documentazione in atti, anche dopo la legge di riforma del 2003, tutti hanno ricevuto incarichi annuali di insegnamento negli anni scolastici successivi e sino all'anno scolastico 2011/2012.

10. Può, quindi, ritenersi integrata la fattispecie di abuso, applicando i principi dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui "Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003002/2019 del 14/02/2019 09:18:13

ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36 comma 5 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misure e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, L. 4 novembre 2010, n. 183 e quindi nella misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 L. 15 luglio 1966, n. 604"

"In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito" (v, Cass., Sez. un, 15.3.2016, n.5072).

Dunque, vertendosi in materia di lavoro pubblico contrattualizzato, pur dovendosi escludere per espressa previsione dell'art. 36, co. 5, D.Lgs. n. 165 del 2001 la possibilità di riqualificazione dei dedotti rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, deve certamente riconoscersi il diritto degli insegnanti al risarcimento del danno subito per la precarizzazione cui sono stati sottoposti.

Nel caso di specie ricorre, in sostanza, l'indebita precarizzazione in cui consiste il c.d. danno comunitario da reiterazione dei contratti a termine e da ciò deriva, secondo i principi delineati dalle Sezioni Unite, l'esonero dalla prova del concreto pregiudizio.

11. Dalle argomentazioni e dai rilievi sviluppati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte emerge, che, nel caso in cui lo stesso lavoratore sia stato destinatario di plurime assunzioni a termine illegittime, non è possibile ipotizzare la liquidazione di una somma ex art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010 per ogni contratto illegittimo, in quanto il danno provocato dall'illegittima assunzione a tempo determinato è assistito da presunzione proprio perché si identifica nel pregiudizio consistito nell'esser stato il lavoratore "confinato in una situazione di precarizzazione". Il che comporta necessariamente una valutazione unitaria dell'illegittima condotta posta in essere dalla P.A.

Benchè l'art. 32, comma 5, cit. richiami i criteri indicati nell'articolo 8 della L. n. 604 del 1966, ritiene il Collegio che il numero e la durata dei singoli contratti a tempo determinato siano le circostanze di fatto cui soprattutto deve aversi riguardo nella liquidazione del danno in questione, sia pure entro il limite minimo di 2,5 ed il limite massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto: tal circostanze, infatti, appaiono gli indici più significativi della "situazione di precarizzazione".

D'altro canto, esse valgono a specificare taluni dei criteri enunciati dall'art. della L. n. 604 del 1966, ossia quelli dell'anzianità di servizio, del comportamento delle parti e delle loro condizioni.

In conclusione, tenuto conto di tali criteri e degli ulteriori criteri indicati dalla norma del 1966 richiamata, questo Collegio ritiene che il danno subito da ciascuno degli appellanti sia in via equitativa quantificabile nelle rispettive mensilità per ciascuno così indicate: A. 6 mensilità, A. 6 mensilità, C. 8 mensilità, D.M. 8 mensilità, F. 8 mensilità, G. 12 mensilità, P. M. 10 mensilità, P. R. 10 mensilità, R. 10 mensilità, S. 4 mensilità, U. 8 mensilità.

Tali mensilità andranno maggiorate di accessori nei limiti di cui all'art. 22/36 comma L. n. 724 del 1994 dalla presente pronuncia al saldo (Cass. n.3062/2016 e successive).

I contrasti interpretativi in materia, risolti alla luce della giurisprudenza di legittimità e comunitaria consolidatisi in corso di causa, giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna il Miur a corrispondere agli appellanti l'indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183 del 2010 pari all'ultima retribuzione globale di fatto nelle mensilità di seguito indicate:

A. 6 mensilità, A. 6 mensilità, C. 8 mensilità, D.M. 8 mensilità, F. 8 mensilità, G. 12 mensilità, P. M. 10 mensilità, P. R. 10 mensilità, R. 10 mensilità, S. 4 mensilità, U. 8 mensilità, oltre accessori nei limiti di cui all'art. 22/36 comma L. n. 724 del 1994 dalla presente pronuncia al saldo;

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003002/2019 del 14/02/2019 09:18:13

dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018.

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003002/2019 del 14/02/2019 09:18:13

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

1431

Prot. az. n. /UP 22988

Taranto, 21 DIC. 2018

avv.everardozilio@pec.it

Egr. Avvocato Everardo Zilio
Via Minniti, 64
TARANTO

Ai Sigg.
Scarnera Giuseppe
Soranno Francesco
Mariano Cataldo
tutti elettivamente domiciliati c/o studio
Avvocato Everardo Zilio

e p.c.

robertobarberio@legalmail.it

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
TARANTO

OGGETTO: Controversie diritto di precedenza: dispositivi emessi il 12 settembre 2018 dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto. Liquidazione somme.

Si fa seguito alla corrispondenza intercorsa, ed in particolare alla sua pec del 6 dicembre 2018, per confermare che a favore dei suoi assistiti (Sigg. Soranno Francesco, Mariano Cataldo e Scarnera Giuseppe) per il titolo in oggetto sarà erogato, individualmente, l'importo netto di **€ 6.891,88**, previa esito positivo della verifica ex art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973.

Si ribadisce, ad ogni buon conto, che gli importi come sopra quantificati saranno liquidati al sol fine di dare esecuzione ai provvedimenti emessi dalla Corte di Appello, salvo ed impregiudicato il diritto della Società di ricorrere avverso gli stessi.

Si resta in attesa di un suo cortese riscontro, circa le modalità di accredito delle somme, per procedere agli adempimenti successivi.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Leggi Messaggio

Da:posta-certificata@pec.aruba.it
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:21/12/2018 02:20 PM
Oggetto:CONSEGNA: Controversie diritto di precedenza
Priorità:normale
daticert.xml(893)
postacert.eml(55850)
smime.p7s(6033)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a avv.everardozilio@pec.it "posta certificata" -- Il giorno 21/12/2018 alle ore 14:20:13 (+0100) il messaggio con Oggetto "Controversie diritto di precedenza" inviato da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "avv.everardozilio@pec.it" è stato correttamente consegnato al destinatario. Identificativo del messaggio: DACF0E5B-9E5B-6B5D-294E-B0DC1DCC5AEA@telecompost.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione NOTA La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica: - Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna. - Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash. - Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna. Per maggiori dettagli consultare: http://kb.aruba.it/KB/a701 /ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

Leggi Messaggio

Da:Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:21/12/2018 02:20 PM
Oggetto:CONSEGNA: Controversie diritto di precedenza
Priorità:normale
daticert.xml(1175)
smime.p7s(6054)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 21/12/2018 alle ore 14:20:14 (+0100) il messaggio "Controversie diritto di precedenza" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "robertobarberio@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio: DACF0E5B-9E5B-6B5D-294E-B0DC1DCC5AEA@telecompost.it ---------- Delivery receipt The message "Controversie diritto di precedenza" sent by "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it", on 21/12/2018 at 14:20:14 (+0100) and addressed to "robertobarberio@legalmail.it", was delivered by the certified email system. As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox. Message ID: DACF0E5B-9E5B-6B5D-294E-B0DC1DCC5AEA@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da:posta-certificata@telecompost.it
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:21/12/2018 02:20 PM
Oggetto:ACCETTAZIONE: Controversie diritto di precedenza
Priorità:normale
daticert.xml(860)
smime.p7s(5869)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Ricevuta di accettazione Il giorno 21/12/2018 alle ore 14:20:09 (+0100) il messaggio "Controversie diritto di precedenza" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: robertobarberio@legalmail.it ("posta certificata") avv.everardozilio@pec.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: DACF0E5B-9E5B-6B5D-294E-B0DC1DCC5AEA@telecompost.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Sentenze nn. 326/2018, 327/2018 e 329/2018 Corte di Appello di Lecce (S.D. di Taranto) - liquidazione danno
Mittente: "Per conto di: avv.everardozilio@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 05/12/2018 20.43
A: <amat@pec.amat.ta.it>
CC: <areapersonale@pec.amat.ta.it>, <ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it>, <robertobarberio@legalmail.it>

Prot. n. 21700
06 DIC. 2018

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/12/2018 alle ore 20:43:09 (+0100) il messaggio
"Sentenze nn. 326/2018, 327/2018 e 329/2018 Corte di Appello di Lecce (S.D. di Taranto) - liquidazione danno" è stato inviato da "avv.everardozilio@pec.it"
indirizzato a:
robertobarberio@legalmail.it amat@pec.amat.ta.it areapersonale@pec.amat.ta.it ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20181205204309.11340.08.1.66@pec.aruba.it

--- postacert.eml ---

Oggetto: Sentenze nn. 326/2018, 327/2018 e 329/2018 Corte di Appello di Lecce (S.D. di Taranto) - liquidazione danno
Mittente: "Avv. Everardo Zilio" <avv.everardozilio@pec.it>
Data: 05/12/2018 20.43
A: <amat@pec.amat.ta.it>
CC: <areapersonale@pec.amat.ta.it>, <ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it>, <robertobarberio@legalmail.it>

Riscontro la Vs. nota del 24 settembre 2018, con la quale sono state messe a disposizione dei miei clienti, i signori Mariano Cataldo, Scarnera Giuseppe e Soranno Francesco, le somme liquidate nelle sentenze in oggetto, per significare che da una verifica effettuata per il tramite del nostro consulente del lavoro, risulta che la somma lorda dovuta singolarmente per ogni lavoratore è paria a €. 8.950,44, che al netto della ritenuta del 23%, è di €. 6.891,83.
Il Vs. calcolo non comprendeva il rateo di 13^ e 14^ mensilità (pari a €. 106,55 ciascuno, da considerarsi quale parte non occasionale della retribuzione). Pertanto, alla paga base di €. 1.278,64 deve sommarsi anche la somma di €. 213,10, per un totale di €. 1.491,74, da moltiplicare per le mensilità stabilite dal giudice d'appello. Tale criterio di calcolo è stato peraltro confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità. Infine, si segnala che l'attuale formulazione dell'indennità risarcitoria, prevista dall'art. 18 D.lg. 23/2015, prevede espressamente che il calcolo debba essere effettuato tenendo conto dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., tanto a fugare eventuali dubbi interpretativi del passato.
Peraltro, Vi anticipo che i miei clienti Vi autorizzeranno ad effettuare parte del pagamento in favore del sottoscritto e dell'Avv. Donato De Martinis, come da dichiarazione che Vi inoltrerò quanto prima. La restante parte in loro favore potrà essere bonificata alle coordinate bancarie che Vi indicherò.
Infine, dando riscontro alla Vs. ulteriore nota del 31.10.2018, mi permetto di segnalare che la mia precedente richiesta di avere copia degli ultimi cedolini paga dei lavoratori, tesa alla verifica dei conteggi,

non necessitava di essere trattata come accesso agli atti amministrativi aziendali, tenuto conto che i documenti richiesti riguardano i diretti interessati (ex lavoratori) e che lo scrivente agisce quale procuratore in virtù di mandato negli atti processuali.

In attesa di Vs. riscontro porgo cordiali saluti.

Avv. Everardo J. Zilio

Studio Legale Zilio
Avv. Everardo J. Zilio
Via Minniti, 64 – Taranto (74121)
Tel. e fax n. 0997329959
Cell. 3389037322

Sito web: www.studiolegalezilio.com
E-mail: avv.everardozilio@oravta.it
PEC: avv.everardozilio@pec.it

Non stampare questa e-mail - Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR- e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie.
Please don't print this e-mail - Confidentiality Notice -- This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.

Allegati:

daticert.xml	1,1 kB
postacert.eml	14,8 kB

SORANNO - MARIANO - SCARNERA

Ultima retribuzione	1.278,64
Ratei 13/14	213,11
Totale mensile	**1.491,75**
Totale 6 mensilità	8.950,50
Irpef T.S. 23%	2.058,62
Importo Netto	6.891,88

Il sottoscritto MARIANO Cataldo, nato a Taranto l'11.10.1963, c.f. MRNCLD63R11L049Y, residente in Taranto alla Via Caravaggio, 86, con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 329/2018, resa a definizione della causa intentata, per il tramite degli avvocati Zilio Everardo e De Martinis Donato, contro l'AMAT S.p.a., autorizza la stessa AMAT S.p.a. a corrispondere dall'importo dovuto in forza della richiamata sentenza la somma di €. 4.000,00, somma che sarà trattenuta dagli avvocati Zilio e De Martinis a titolo di spese e competenze legali.

Taranto, il 13 novembre 2018

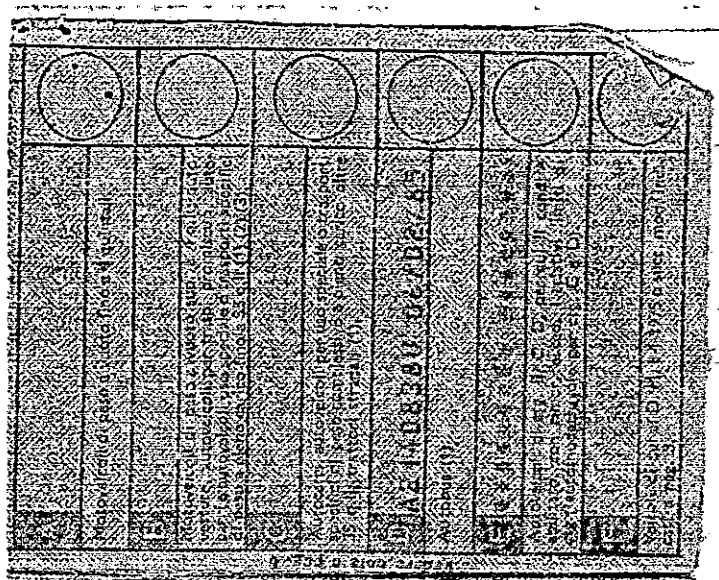

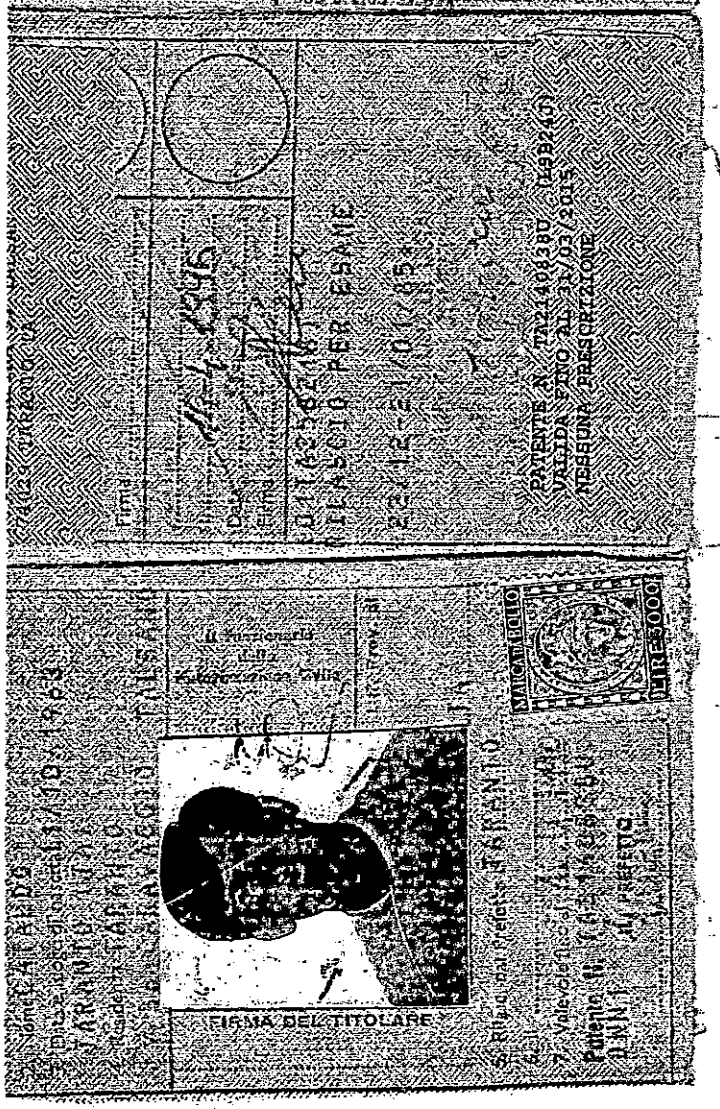

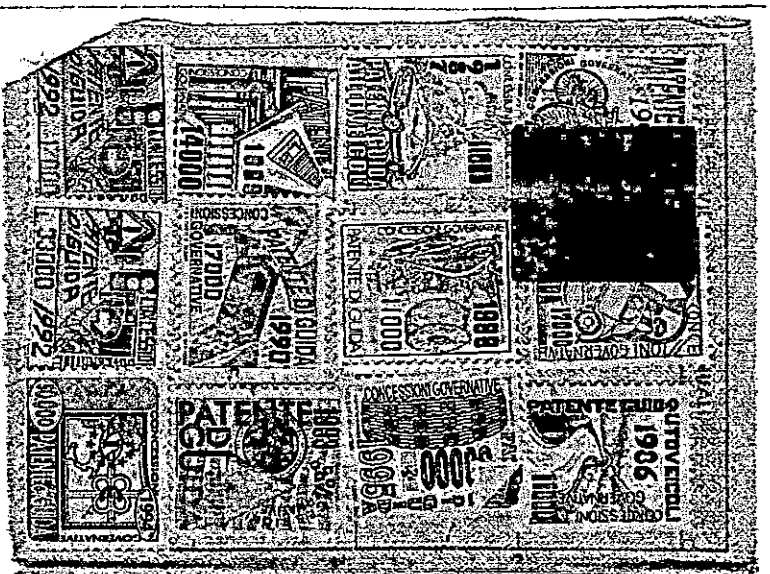

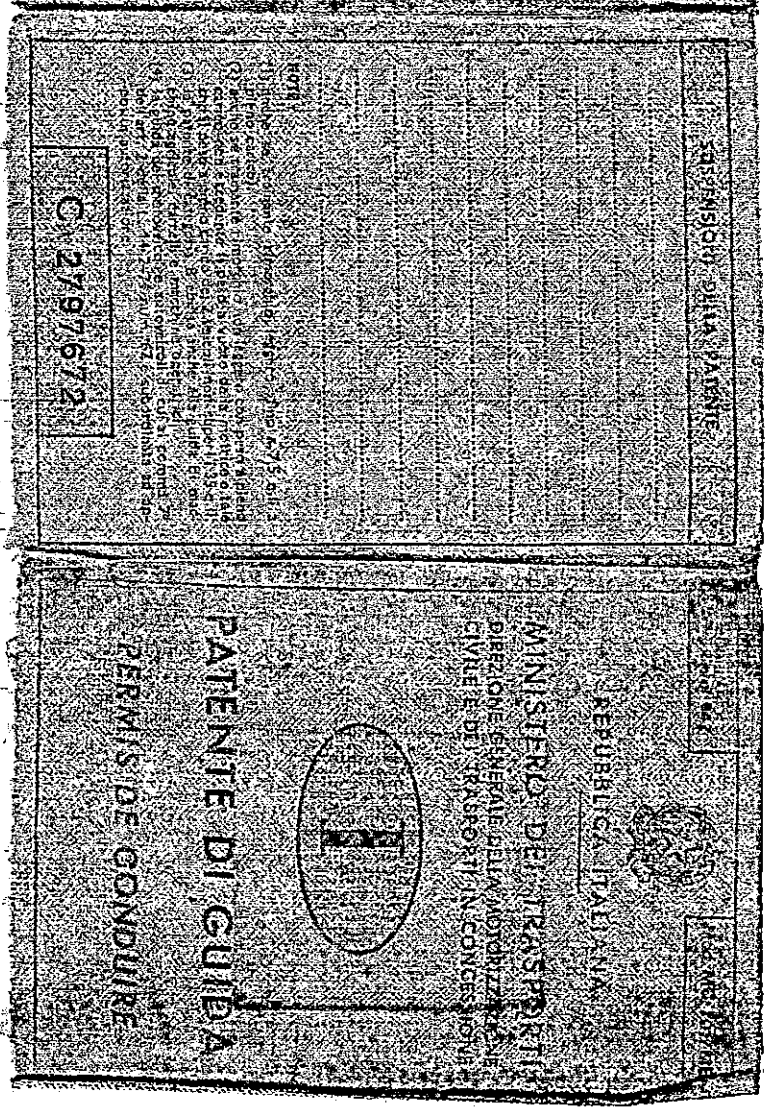

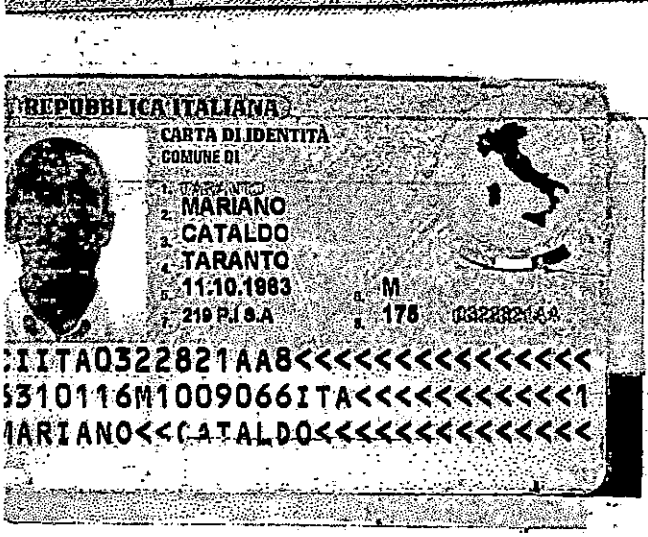
REPUBBLICA ITALIANA
CARTA DI IDENTITÀ
COMUNE DI
TARANTO
1. MARIANO
2. CATALDO
3. TARANTO
4. 11.10.1983
5. M
6. 219 P.I. S.A
7. 175
IITA0322821AA8<<<<<<<<<<<<<<
5310116M1009066ITA<<<<<<<<<<1
MARIANO<<CATALDO<<<<<<<<<<<<

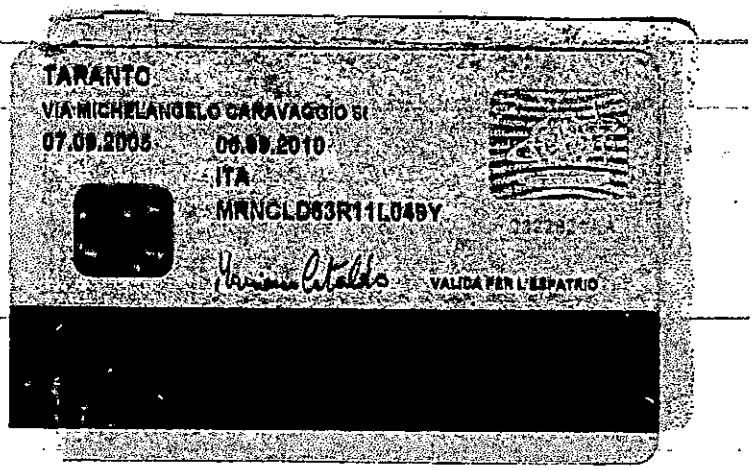
TARANTO
VIA MICHELANGELO CARAVAGGIO SI
07.09.2005
06.09.2010
ITA
MRNCLD83R11L049Y
VALIDA PER L'ESPATRIO

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: lunedì 12 novembre 2018 14:45
A: 'robertobarberio43@gmail.com'
Oggetto: I: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.
Allegati: Avvocato Zilio (richiesta cedolini paga).pdf

Gentile Avvocato buongiorno,
ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alla mia pec del 31 ottobre scorso (né direttamente da parte dell'Avvocato Zilio né specifiche richieste di copia dei cedolini da parte dei 3 ricorrenti).
Come mi devo comportare ?
Devo ancora attendere per la liquidazione delle somme ?
Cordiali saluti
MF Menenti

Da: PEC AreaPersonale [mailto:areapersonale@pec.amat.ta.it]
Inviato: mercoledì 31 ottobre 2018 13:54
A: 'avv.everardozilio@pec.it'
Cc: 'robertobarberio@legalmail.it'
Oggetto: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.

A riscontro della sua pec dello scorso 3 ottobre si invia, in allegato, la nota AMAT del 31/10/2018, prot. n. 19.421, a firma del Direttore Generale, Ing. Dicecca.
Distinti saluti

Il Capo Area Risorse Umane

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@smtp1.messcube.it>
Inviato: lunedì 12 novembre 2018 14:46
A: menenti@amat.ta.it
Oggetto: Successful Mail Delivery Report
Allegati: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host smtp1.messcube.it.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<robertobarberio43@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.71.26]:25: 250 2.0.0 OK 1542030362
o10-v6si13946871wrm.251 - gsmtp

Prot. az. n. 19421/UP

Taranto, 31/10/2018

Egr. Avvocato Everardo Zilio
Via Minniti, 64
avv.everardozilio@pec.it TARANTO

e p.c. Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
robertobarberio@legalmail.it TARANTO

OGGETTO: Richiesta cedolini paga Sigg. Soranno Francesco, Mariano Cataldo e Scarnera Giuseppe: precisazioni.

Si riscontra la sua pec del 3 ottobre scorso, per far presente preliminarmente che i cedolini paga richiesti sono già in possesso dei suoi assistiti.

Ad ogni buon conto, al fine di rilasciarne copia, gli stessi dovranno essere richiesti per iscritto direttamente dagli interessati, utilizzando la modulistica contenuta nel vigente Regolamento di accesso, pubblicato sul nostro sito nella sezione "Azienda" - sottosezione "Regolamenti".

I cedolini paga saranno rilasciati previo pagamento delle somme di cui all'art. 14 del richiamato Regolamento (€ 10,15 per ogni documento, oltre costi di riproduzione).

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

PEC AreaPersonale

Da: PEC AreaPersonale <areapersonale@pec.amat.ta.it>
Inviato: mercoledì 31 ottobre 2018 13:54
A: 'avv.everardozilio@pec.it'
Cc: 'robertobarberio@legalmail.it'
Oggetto: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.
Allegati: Avvocato Zilio (richiesta cedolini paga).pdf

A riscontro della sua pec dello scorso 3 ottobre si invia, in allegato, la nota AMAT del 31/10/2018, prot. n. 19.421, a firma del Direttore Generale, Ing. Dicecca.
Distinti saluti

Il Capo Area Risorse Umane

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

PEC AreaPersonale

Da: posta-certificata@telecompost.it
Inviato: mercoledì 31 ottobre 2018 13:54
A: areapersonale@pec.amat.ta.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Ricevuta di accettazione
Il giorno 31/10/2018 alle ore 13:54:28 (+0100) il messaggio
"Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno." proveniente da "areapersonale@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a:
robertobarberio@legalmail.it ("posta certificata")
avv.everardozilio@pec.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: 15D649A3-83A9-93CA-1B6A-4DEC670EC52E@telecompost.it

PEC AreaPersonale

Da:	posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato:	mercoledì 31 ottobre 2018 13:55
A:	areapersonale@pec.amat.ta.it
Oggetto:	CONSEGNA: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.
Allegati:	daticert.xml; postacert.eml (156 KB)
Firmato da:	posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 31/10/2018 alle ore 13:54:30 (+0100) il messaggio
"Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno." proveniente da
"areapersonale@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "avv.everardozilio@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 15D649A3-83A9-93CA-1B6A-4DEC670EC52E@telecompost.it

PEC AreaPersonale

Da:	Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato:	mercoledì 31 ottobre 2018 13:55
A:	areapersonale@pec.amat.ta.it
Oggetto:	CONSEGNA: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.
Allegati:	daticert.xml
Firmato da:	posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 31/10/2018 alle ore 13:54:32 (+0100) il messaggio "Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno." proveniente da "areapersonale@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "robertobarberio@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 15D649A3-83A9-93CA-1B6A-4DEC670EC52E@telecompost.it

---

Delivery receipt

The message "Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno." sent by "areapersonale@pec.amat.ta.it", on 31/10/2018 at 13:54:32 (+0100) and addressed to "robertobarberio@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 15D649A3-83A9-93CA-1B6A-4DEC670EC52E@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da:"Per conto di: avv.everardozilio@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC: robertobarberio@legalmail.it
Ricevuto il:03/10/2018:09:41:AM
Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Scarnera - Mariano - Soranno c/ Amat
Priorità:normale

- Mostra Certificato
- Azioni ▽
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Con riferimento alle cause in oggetto, preso atto della Vs. volontà di procedere alla liquidazione delle somme stabilite nei dispositivi delle tre cause d'appello, devo cortesemente chiederVi di avere copia dell'ultimo cedolino paga dei dipendenti, tanto al fine di verificare l'importo dovuto. In attesa di un Vs. riscontro, porgo cordiali saluti. Avv. Everardo J. Zilio Studio Legale Zilio Avv. Everardo J. Zilio Via Minniti, 64 – Taranto (74121) Tel. e fax n. 0997329959 Cell. 3389037322 www.studiolegalezilio.com E-mail: avv.everardozilio@oravta.it PEC: avv.everardozilio@pec.it

AMAT
Prot. n. 17612
del 03 OTT. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. / P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Oggetto: Re: controversie c./ MARIANO Cataldo, SORANNO Francesco, SCARNERA Giuseppe - Corte di Appello
Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Data: 10/10/2018 18.17
A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Cara Tiziana,
allego le sentenze.
Possono essere impugnate nel termine di 6 mesi a decorrere dalla pubblicazione (9.10.2018)
Ciao
Marco

Il giorno mer 12 set 2018 alle ore 17:28 Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:

> Cara Tiziana,
> allego n. 3 dispositivi con cui la Corte ha accolto (per quanto di ragione) l'appello promosso dai sigg.ri Mariano, Soranno e Scarnera, con condanna dell'AMAT a pagare agli appellanti un'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
> Le spese di lite sono state compensate.
> Con i provvedimenti in questione la Corte ha scelto una via intermedia tra i precedenti del 2014 (LOCHI - risarcimento parametrato su 12 mensilità) e del 2018 (SOLITO - in cui non è stato liquidato alcun risarcimento).
> Ciao
> Marco

Allegati:

AMAT-soranno (sent. 327-2018 c. app.).pdf	1,2 MB
AMAT-scarnera (sent. 326-2018 c. app.).pdf	1,2 MB
AMAT-mariano (sent. 329-2018 c. app.).pdf	1,6 MB

AMAT
Prot. n. 18161
del 11 OTT. 2018

PR	Presidente	☒
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ANNO 2018

N. 329/18 SENT.

262/2013
N. _____ R.G.

N. 1527/18 CRON.

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – **Sezione Lavoro** – composta dai Signori:

1) Dott. Virginia MAISANO - Presidente

2) Dott. Marina COSENZA - Consigliere

3) Avv. Antonella GIALDINO - Giudice Ausiliario Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di Lavoro in grado di appello iscritta al N.262 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2013, discussa e decisa all'udienza di discussione dell'12.9.2018

TRA

MARIANO CATALDO (c.f.MNRCLD63R11L049Y) rappresentato e difeso giusta procura rilasciata a margine del presente atto, dagli avv.ti Everardo J.Zilio e Donato De Martinis presso il cui studio in Taranto Via T.Minniti n.64, elettivamente domiciliato;

- APPELLANTE -

E

A.M.A.T. Spa (P.iva 00146330733) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Taranto alla via C.Battisti n.657, elettivamente domiciliata in Taranto Corso Italia,254 presso lo studio dell'avv. Roberto Barberio;

- APPELLATA -

OGGETTO:

Contratto a termine e di formazione lavoro

All'udienza del 12.9.2018 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a6285d04d4d05ba

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'appellata sentenza (n.658\2013), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda di Mariano Cataldo diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola appositiva del termine dei vari contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione stipulati in successione con l'AMAT Spa dal 13.6.2003, con conseguente richiesta di conversione degli stessi in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riammissione nel posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria pari ad almeno 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale percepita ed in via subordinata la conversione ed il pagamento dell'indennità risarcitoria, in ragione dell'omesso rispetto del termine di cui all'art.5 comma 3 del D.Lgs n.368\2001.

Compensava le spese.

Avverso tale decisione proponeva appello Mariano Cataldo, lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.

Resisteva AMAT spa, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, con il favore delle spese.

All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di gravame, l'appellante sulla domanda principale di nullità e relativa conversione dei contratti di lavoro lamenta: vizio della motivazione e falsa applicazione della legge. Sulla domanda del risarcimento dei danni: motivazione illogica e contraddittoria e\o omessa pronuncia.

L'appello è fondato nei limiti che seguono.

Ebbene, con il primo motivo l'appellante ritiene che il Tribunale abbia in modo erroneo fondato la propria decisione sull'asserita applicabilità al caso di specie della disciplina di cui al d.l.112\2008, convertito il l.n.133\2008, atteso che a suo dire

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a6285d04d4d05ba

sarebbe incomprensibile applicare a contratti del 2003 una disciplina entrata in vigore 5 anni dopo la loro stipulazione.

La doglianza non è fondata.

A tal proposito, preliminarmente, occorre specificare che la presente controversia riguarda, la conclusione di contratti a tempo determinato da parte di una azienda municipalizzata, partecipata e controllata dal Comune di Taranto, tale essendo la natura giuridica dell'AMAT spa datrice di lavoro,nonchè l'applicabilità o meno del d.l.112\2008 alla fattispecie che ci occupa.

Sulla natura di azienda municipalizzata, partecipata e controllata dal Comune di Taranto rileva la Corte che, correttamente il Giudice di I^ ritiene applicabile il divieto di assunzione a tempo indeterminato mediante conversione di contratti a termine..

L'articolo 18 del d.l.112\08, convertito in l.133\08 introduce l'obbligo a carico delle società a totale partecipazione pubblica, che svolgono servizi pubblici locali, di adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Dlgs n. 165/2001.

Il comma 2 bis dell'art.18 cit. ulteriormente precisa che divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale.

Il rinvio a tale norma del testo unico sul pubblico impiego, evidentemente, comporta che l'assunzione deve essere il risultato di un procedimento di selezione, sovrinteso da meccanismi di adeguata pubblicità e con commissione di valutazione ad hoc di comprovata esperienza, terza rispetto a un Cda.

Avendo l'articolo 18 del Dl 112/2008 natura imperativa, la violazione delle regole di reclutamento, secondo criteri di imparzialità e pubblicità stabiliti dall'articolo 35 del

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a6285d04d4d05ba

Dlgs 165/2001, comporterebbe l'invalidità, non solo dell'assunzione, ma anche di regolamenti difformi da quei criteri.

Per completezza è da aggiungere che il precisato articolo, sin dalla sua prima formulazione, prevede analoghi criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità di derivazione comunitaria anche per le società a totale partecipazione pubblica o di controllo e che quindi non svolgono servizi pubblici locali, salvo che non siano quotate su mercati regolamentati.

Secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità analogamente a quanto avviene nel pubblico impiego normalmente inteso quindi, l'assunzione del dipendente di una società, pur privata, ma a capitale pubblico e soprattutto che svolge servizi pubblici locali, non può essere insensibile all'assenza di criteri di selezione a monte analoghi a quelle delle sue amministrazioni controllanti.

Relativamente alla eccepita irretroattività della normativa applicata in primo grado, gli interventi della giurisprudenza di merito evidenziano già come l'articolo 18 del Dl 112/2008 non sia altro che l'applicazione di un principio già esistente nel nostro ordinamento: quello dell'articolo 97 della Costituzione e quindi della regola del concorso pubblico per l'accesso a pubblici uffici.

Il legislatore statale ha dunque previsto, evidentemente in conformità con il canone costituzionale, una modalità di reclutamento c.d. ordinario, per il tramite di procedure selettive, volte a garantire imparzialità, efficacia e celerità, attraverso un'adeguata pubblicità della selezione e delle sue modalità di svolgimento.

In ogni caso deve rilevarsi come la decisione appellata faccia riferimento al D.L.112\08 solo a supporto delle svolte argomentazioni e non certo individuandolo come unica disciplina applicabile.

Sulla scorta della su esposta parte argomentativa, ritiene la Corte che, le critiche rivolte alla decisione di primo grado sul punto, non possano essere condivise.

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a6285d04d4d05ba

L'appellante censura, altresì, dell'impugnata sentenza la statuizione relativa al rigetto della domanda risarcitoria.

Il motivo coglie nel segno.

Il Giudice di *prime cure* riteneva lo sbocco risarcitorio,un effetto ulteriore della dichiarazione di nullità, nonché della conversione, per cui resterebbe precluso di riflesso nel caso concreto.

Orbene, la giurisprudenza di merito è copiosa e conforme sulla questione del risarcimento del danno a favore del lavoratore, in caso di utilizzo abusivo di contratti a termine da parte della p.a.

Com'è noto, l'art. 36, co. 5 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina l'ipotesi di illegittima utilizzazione del contratto a termine ad opera delle pubbliche amministrazioni, disponendo che "la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative".

Le Sezioni Unite, preliminarmente ribadita l'attualità del divieto di conversione del rapporto di lavoro illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, confermata altresì dall'art. 29, comma 4, d.lgs. 15 giugno 2015, n.81, si sono soffermate su tre profili: la natura del danno, il tipo di pregiudizio sofferto, l'onere della prova.

Circa il primo aspetto, la sentenza ricostruisce la fattispecie in termini di responsabilità contrattuale, tanto che l'art. 1223 c.c., ad avviso della Corte di Cassazione, sarebbe in astratto la norma di riferimento per l'ipotesi di danno in esame.

Quanto al secondo aspetto, le Sezioni Unite in modo chiaro affermano che il danno risarcibile non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato «perché una tale prospettiva non c'è mai stata». Il danno deve riferirsi alla «prestazione di lavoro in

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a628560d4d05ba

violazione di disposizioni imperative», come afferma la norma stessa, ed è originato dalla perdita di chance, perché «se la p.a. avesse operato legittimamente emanando un bando di concorso, il lavoratore avrebbe potuto parteciparvi e risultarne vincitore» oppure avrebbe potuto trovare un impiego alternativo (pubblico o privato), in ipotesi anche a tempo indeterminato.

Per quanto concerne il terzo aspetto, le Sezioni Unite, discostandosi dal tradizionale orientamento tendente ad escludere un danno in re ipsa, elaborano la nozione di «danno comunitario, in presenza del quale il dipendente può limitarsi a provare l'illegittima stipulazione di più contratti a termine sulla base di esigenze falsamente indicate come straordinarie e temporanee», facendo ampio uso della prova presuntiva ed essendo esonerato dalla costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito.

Ciò premesso, le Sezioni Unite affrontano il punctum dolens della quantificazione del risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Il dato normativo individuato e ritenuto compatibile con le sollecitazioni provenienti dalla realtà comunitaria è l'art. 32, comma 5, l. 4 novembre 2010, n. 183, che prevede, tra l'altro, un meccanismo agevolatore dell'onere probatorio e diviene applicabile come parametro di riferimento anche all'ipotesi de qua, attesa l'identità di ratio che connota le fattispecie.Si tratta, infatti, di un'indennità risarcitoria prevista in caso di illegittima apposizione del termine e quindi invocabile anche nel settore pubblico nell'ambito del quale, però, non si accompagna alla sanzione della conversione del rapporto.

La sentenza impugnata in tale misura va riformata.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite all'esito del secondo grado appare equo disporre, per la reciproca soccombenza, la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a62285d04d4d05ba

- Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società AMAT SPA al pagamento, in favore dell'appellante Mariano Cataldo, di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita a titolo di indennità risarcitoria ex. art. 32, 5° comma, legge 183/2010;

- Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Taranto 12.9.2018

Il Giudice Ausiliario estensore — Il Presidente

avv. Antonella GIALDINO — dott. Virginia MAISANO

CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZ. DIST. DI TARANTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
08 OTT. 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Vincenzo FASANO

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a6285d04d4d05ba

COD. AZIENDA/FILIALE	RAGIONE SOCIALE	POS. INPS
1 - 3	Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA	7803355359

MATRICOLA/COD. MECC.	DIPENDENTE	
0000358373\ 358373	MARIANO	CATALDO

BOLLO ISTITUTO

INAIL SEDE DI TARANTO

N. 039944

INDIRIZZO

VIA CARAVAGGIO, 86 - 74029 - TALSANO - TARANTO

MANSIONE - LIVELLO	COD. E POSIZIONE INAIL
Codifica INPS : 1 - OPERAT. DI ESERCIZIO - 140	20 - 71021230/20

DATA NASCITA	DATA ASSUNZIONE	DATA LICENZIAMENTO	CODICE FISCALE	CODICI COSTO
11/10/1963	3/01/2004		MRNCLD63R11L049Y	04.02.12.01.00.00.00.00.00.

DATA EMISSIONE	PERIODO COMPETENZA	ORE LAV.	GG. LAV	GG. RETR.	SETT	DIFF. MIN.	N. PROGRESSIVO
27/06/2005	06/2005 - Giugno	195,00	30	26	4		

PAGA BASE	: 648,62	CONTINGENZA	: 533,58	COMP. ACC. UNIFICATE	: 38,59
INDENNITA' DI MENSA	: 16,53	T.D.R.	: 41,32		

Paga oraria : 6,55713 Paga giorn. : 42,62133 Totale : 1.278,64

COD.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1	RETRIBUZIONE ORDIN.	30,00		42,62133		1.278,64
380	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ			2,58228	2,58	
123	FESTIVITA'INFRAS.20%	13,00	20,00	8,71100		113,24
110	MAGGIOR.LAV.NOTT.20%	14,50	20,00	1,50127		21,77
101	LAVORO DOMENICALE	2,00		5,81014		11,62
31	FERIE GODUTE	16,00				
103	INDENNITA' DI TURNO	10,00		0,52000		5,20
163	IND.VEND.BIGLIETTI			40,88000		40,88
167	ORE GUIDA x IND.BIGL	70,45				
168	BIGLIETTI VENDUTI	150,00				
169	INDENNITA' ORARIA			7,15000		7,15
290	ADDEBITO BIGLIETTI			150,00000	150,00	
545	CONG.STRUTTURALE NEG	4,00				
	Premio Ris./EET mese			48,03		
	Decontribuzione mese			47,84		
1	CONTRIBUTO F.P.L.D.		8,8900	1.431,00	127,22	
6	IMPON. INPS TARANTO			1.431,00		
	Tot. rit. sociali			127,22		
	Imponibile Fiscale			1.351,28		
	Ded. ex Art.11 TUIR			274,68		
	di cui ded.Base mese			109,87		
	Impon. fiscale netto			1.076,60		
	Rit. Fis. mese lorda			247,62		
	Rit. Fis. mese netta				247,62	
	SINDACATO 2		1,0000	1.182,20	11,82	

NOTE

TOTALE RITENUTE	TOTALE COMPETENZE
539,24	1.478,50

NETTO IN BUSTA

940,00

(Lire 1.820.094)

	ARR. PRECEDENTE	ARR. ATTUALE
	0,11	0,85

	SPETTANTI	GODUTE	RESIDUE		SPETTANTI	GODUTE	RESIDUE		SPETTANTI	GODUTI	RESIDUI
FERIE A.P.	30,00	30,00	0,00	FEST. A.P.	0,00	0,00	0,00	PERM. A.P.	0,00	0,00	0,00
A.C.	12,50	12,00	0,50	A.C.	5,00	0,00	5,00	A.C.	0,00	0,00	0,00

ACCANT. TFR	IMP. FISC. ANNO	IMPOSTA PAGATA	DETRAZ. EFFETTUATE	TFR AL 31/12/04	No Tax Family
93,97	8.882,03	1.661,71	0,00	1.037,27	0,00

DETRAZ.

!Gg. Mese
! 30

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

1431

Prot. az. n. 17013/UP

Taranto, 24 SET. 2018

Al Sig.
Mariano Cataldo
elettivamente domiciliato
presso studio
Avvocato Everardo Zilio
Via Minniti, 64
TARANTO

e p.c. Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
TARANTO
robertobarberio@legalmail.it

" " Egr. Avvocato Everardo Zilio
Via Minniti, 64
TARANTO
avv.everardozilio@pec.it

" " Area Contabilità
" " Area Personale
SEDE

OGGETTO: Controversia diritto di precedenza: erogazione somme giusta dispositivo emesso il 12 settembre 2018 dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto.

Con il dispositivo in oggetto, la Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la scrivente Società, a norma dell'art. 32, comma 5 della Legge n. 183/2000, a liquidare a suo favore una indennità risarcitoria commisurata a n. 6 mensilità della sua ultima retribuzione globale di fatto percepita, con compensazione delle spese legali.

Pertanto, al sol fine di dare esecuzione al provvedimento in esame, salvo ed impregiudicato il diritto della Società di ricorrere avverso il medesimo provvedimento, sarà versato a suo favore l'importo lordo di **€ 7.671,84** (ossia **€ 1.278,64**, quale ultima retribuzione globale percepita, * n. 6 mensilità riconosciute dalla Corte), pari ad un netto di **€ 5.907,32**, previa esito positivo della verifica ex art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973.

Si chiede, all'uopo, di farci pervenire per iscritto le coordinate bancarie per l'accredito delle somme.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Oggetto: controversie c./ MARIANO Cataldo, SORANNO Francesco, SCARNERA Giuseppe - Corte di Appello
Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Data: 12/09/2018 17.28
A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Cara Tiziana,
allego n. 3 dispositivi con cui la Corte ha accolto (per quanto di ragione) l'appello promosso dai sigg.ri Mariano, Soranno e Scarnera, con condanna dell'AMAT a pagare agli appellanti un'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Le spese di lite sono state compensate.
Con i provvedimenti in questione la Corte ha scelto una via intermedia tra i precedenti del 2014 (LOCHI - risarcimento parametrato su 12 mensilità) e del 2018 (SOLITO - in cui non è stato liquidato alcun risarcimento).
Ciao
Marco

--Allegati:

SORANNO (disp. 12.09.18).pdf	285 kB
MARIANO (disp. 12.09.18).pdf	406 kB
SCARNERA (disp. 12.09.18).pdf	338 kB

per uff. soli

Amat
Prot. n. 16270
del 13 SET. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Inviato: giovedì 20 settembre 2018 20:48
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Oggetto: Re: Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di taranto diritto di precedenza)

La lettera va bene.
Cordiali saluti
Marco

Il giorno gio 20 set 2018 alle ore 15:08 Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

> Marco buonasera,
>
> ti invio in allegato la nota da inviare all'avvocato Everardo Zilio per i tre giudizi in oggetto riferiti ai Sigg. Mariano, Soranno e Scarnera (gli importi sono uguali per tutti i ricorrenti).
>
> Volevo chiedere se devo inserire comunque la clausola " salvo ed impregiudicato il diritto della Società di ricorrere avverso il medesimo provvedimento", visto che credo rimanga solo il ricorso in Cassazione.
>
> Dammi conferma se la lettera può andare, così provvedo a farla firmare al Direttore.
>
> Saluti
>
> Menenti

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

N. 329/18 Sentenza
N. 262/13 Reg.Gen.
N. 1393/18 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DISPOSITIVO DI SENTENZA

Nella causa

TRA

MARIANO CATALDO

E

AVIAT S.p.A.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società AVIAT S.p.A. al pagamento, in favore dell'appellante Mariano Cataldo, di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita a titolo di risarcimento ex art. 32, 5° comma Legge 183/2010;
- dichiara tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Taranto 12/9/18

Il Presidente

Leggi Messaggio

Da:posta-certificata@telecompost.it
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:25/09/2018 08:21 AM
Oggetto:ACCETTAZIONE: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo
Priorità:normale
daticert.xml(797)
smime.p7s(5869)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Ricevuta di accettazione Il giorno 25/09/2018 alle ore 08:21:23 (+0200) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: avv.everardozilio@pec.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: CB8F5D56-7145-3496-391E-13B7AE4AB7FD@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da:posta-certificata@pec.aruba.it
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:25/09/2018 08:21 AM
Oggetto:CONSEGNA: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo
Priorità:normale
daticert.xml(833)
postacert.eml(62392)
smime.p7s(6033)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a avv.everardozilio@pec.it "posta certificata" -- Il giorno 25/09/2018 alle ore 08:21:24 (+0200) il messaggio con Oggetto "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo" inviato da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "avv.everardozilio@pec.it" è stato correttamente consegnato al destinatario. Identificativo del messaggio: CB8F5D56-7145-3496-391E-13B7AE4AB7FD@telecompost.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione NOTA La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica: - Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna. - Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash. - Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna. Per maggiori dettagli consultare: http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

Leggi Messaggio

Da:posta-certificata@telecompost.it
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:25/09/2018 08:17 AM
Oggetto:ACCETTAZIONE: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo
Priorità:normale
daticert.xml(801)
smime.p7s(5869)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Ricevuta di accettazione Il giorno 25/09/2018 alle ore 08:17:14 (+0200) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: robertobarberio@legalmail.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: ED449580-571A-0AFA-90D5-20EE2DA954F6@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da:Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:25/09/2018 08:17 AM
Oggetto:CONSEGNA: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo
Priorità:normale
postacert.eml(62386)
daticert.xml(1090)
smime.p7s(6054)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 25/09/2018 alle ore 08:17:16 (+0200) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "robertobarberio@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio: ED449580-571A-0AFA-90D5-20EE2DA954F6@telecompost.it
---------- Delivery receipt The message "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo" sent by "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it", on 25/09/2018 at 08:17:16 (+0200) and addressed to "robertobarberio@legalmail.it", was delivered by the certified email system. As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox. Message ID: ED449580-571A-0AFA-90D5-20EE2DA954F6@telecompost.it

1431

COPIA

Studio legale Zilio
Avv. Everardo J. ZILIO
Avv. Donato DE MARTINIS
Via Tito Minniti, n. 64 – tel. e fax 0997329959
74100 - TARANTO

Prot. N. 9902
Del 17 GIU. 2013

N° 21287 cronologico
importo atto €
11 GIU. 2013
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

RICORSO IN APPELLO

MARIANO Cataldo, nato a Taranto il 11/10/1963, residente in Talsano (TA) alla via Caravaggio n. 86 (C.F. MRNCLD63R11L049Y), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata a margine del presente atto, dagli Avv.ti Everardo J. ZILIO (C.F. ZLIVRD71S01L049W) e Donato DE MARTINIS (C.F. DMRDNT77H18C136U), presso il cui studio in Taranto, alla via T. Minniti n. 64, è elettivamente domiciliato;

- ***APPELLANTE***

contro

A.M.A.T S.p.A. (c.f. 00146330733), in persona del legale rappresentante *p.t.* con sede in Taranto alla via C. Battisti, n. 657, elettivamente domiciliata in Taranto, Corso Italia, 254, presso lo studio dell'Avv. Roberto BARBERIO;

- ***APPELLATA***

PROPONE APPELLO

per l'integrale riforma della sentenza n. 658 pubblicata in data 8 febbraio 2013, resa *inter partes* dal sig. Giudice del lavoro di Taranto, Dott. Sebastiano LE GENTILE, in data 31 gennaio 2013, pronunciata per la definizione della causa iscritta al n. 10122/2011 R.G., mai notificata.

PREMESSA

- L'odierno appellante adiva il Tribunale di Taranto per sentire accogliere, in via principale, la domanda di nullità della clausola appositiva del termine dei vari contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione, stipulati in successione con l'A.M.A.T. S.p.a. dal 13.6.2003, con conseguente richiesta di conversione degli stessi in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riammissione nel posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria pari ad almeno 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale percepita (così come previsto dall'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183). In via subordinata, il sig. MARIANO formulava le medesime richieste di

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto MARIANO Cataldo delego gli Avv.ti Everardo J. ZILIO e Donato DE MARTINIS rappresentarmi e difendermi in tutte le fasi del presente giudizio e, quindi, anche in quella di impugnazione ed esecuzione, nonché in ogni altro giudizio ad esso conseguente e/o collegato, con le più ampie facoltà di legge, incluse quelle di chiamare terzi in causa, transigere e conciliare ad ogni condizione la controversia, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti ed estinguere in ogni modo le procedure, assistere anche agli atti esecutivi, nominare consulenti di parte, associarsi e farsi sostituire da altri avvocati e procuratori, ratificandone sin d'ora il loro operato.
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità consentite dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy, ai sensi del D. L.vo 196/03.
Eleggo domicilio presso il loro studio sito in Taranto alla via Minniti, 64.
Taranto, li 14.2.2013

(MARIANO Cataldo)

La firma è autografa.
(Avv. Donato DE MARTINIS)

Depositato in Cancelleria
20 MAG. 2013
L'Assistente Giudiziario
(Antonio BELLO)

conversione e di pagamento dell'indennità risarcitoria, in ragione dell'omesso rispetto del termine di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001 [1].

- In primo grado il ricorrente deduceva, in sintesi: a) di essere stato assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. con un primo **contratto di lavoro a termine** del 13.6.2003, della durata di tre mesi, con l'attribuzione della qualifica di *operatore d'esercizio*, parametro 140, con decorrenza dal 16 giugno 2003 al 15 settembre 2003; b) che il ricorso a tale schema contrattuale veniva motivato dal datore di lavoro per la dichiarata necessità di sostituire il "*personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi*"; c) che il contratto in questione si limita ad invocare una generica necessità di sostituire i lavoratori in ferie, omettendo del tutto di indicare i nominativi di coloro che avrebbero usufruito del periodo di congedo; d) che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, I e II comma del codice civile ed in applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2011, la clausola appositiva del termine debba essere dichiarata considerata nulla, il termine stesso inefficace ed il rapporto dovrà reputarsi instaurato, sin dall'origine, a tempo indeterminato; e) di aver continuato a svolgere la propria attività lavorativa presso la società resistente dal 31.10.2003 al 31.12.2003 sulla base di numerosi **contratti di somministrazione** conclusi tramite la società di fornitura ADECCO S.p.a., il ricorso ai quali veniva espressamente motivato per far fronte

[1] Le conclusioni rassegnate in ricorso sono le seguenti: *1) Accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine di cui ai contratti a termine del 13.6.2003 e 2.1.2004, nonché della clausola appositiva del termine di cui ai contratti di somministrazione indicati in narrativa intercorsi tra MARIANO Cataldo e l'A.M.A.T. S.p.a.; per l'effetto: 2) dichiarare la conversione dei contratti in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza, in ordine di gradazione: a) dal primo di tali contratti e dunque dal 13.6.2003; b) dall'inizio della somministrazione (31.10.2003); c) dal secondo contratto a termine del 2.1.2004. 3) Per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. MARIANO nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo; 4) In caso di mancato riconoscimento della nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato e di somministrazione, accertare e dichiarare, l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001, con riferimento al periodo intercorrente tra la scadenza dell'ultimo contratto di somministrazione (31.12.2003) e la stipulazione del successivo contratto a termine del 2.1.2004; per l'effetto: 5) dichiarare la conversione del contratto a termine in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 2.1.2004; 6) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. MARIANO nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. 7) In ogni caso, condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del rappresentate legale p.t., al versamento delle contribuzioni previdenziali e assicurative, dal giorno della trasformazione del contratto a tempo determinato sino alla riammissione, o comunque per i periodi che saranno accertati per dovuti. 8) Condannare, infine, la medesima società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.*

alla "*sostituzione di lavoratori assenti*"; **f)** che, anche in tal caso, l'indicazione della causale appositiva del termine è del tutto generica, priva dell'indicazione dei nominativi dei lavoratori asseritamente sostituiti e senza alcuna specificazione in merito alle ragioni della loro assenza; **g)** che da tanto deriva il diritto alla conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, quanto meno con effetto dall'inizio della somministrazione; **h)** di essere stato nuovamente assunto dall'A.M.A.T. S.p.a. con successivo contratto a termine del 2 gennaio 2004 per un periodo pari a 6 mesi; **i)** che l'ennesimo ricorso a tale tipologia di contratto veniva motivato dalla necessità di far fronte alle carenze di organico "*...nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato*"; **l)** che tra la scadenza dell'ultimo dei contratti di somministrazione (31.12.2003) e l'inizio del successivo rapporto a termine (3.1.2004) è intercorso un periodo inferiore ai 10 giorni prescritti dalla legge; **m)** che, pertanto, non essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001 in tema di successione di contratti, sussiste il diritto alla conversione dell'ultimo contratto a termine in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (dunque con decorrenza dal 2.1.2004); **n)** nelle more dell'espletamento della detta procedura di selezione il contratto individuale a termine del 2.1.2004 (con scadenza originaria fissata al 2.7.2004) veniva successivamente **prorogato sino al 30.6.2005** con comunicazione A.M.A.T. (Prot. 13504/UP) del 2.7.2004; **o)** che, anche in tal caso, è evidente l'intento del datore di lavoro di eludere la disciplina vigente in tema di contratti a termine, atteso che, contrariamente a quanto indicato in seno al contratto del 2.1.2004, il bando di selezione era, in realtà, destinato non solo alla copertura dei posti vacanti mediante ordinari contratti a tempo indeterminato, ma anche attraverso l'ennesimo ricorso alla tipologia dei contratti a termine (*sub specie* dei contratti di inserimento); **p)** che da tanto debba conseguire la declaratoria di nullità della clausola appositiva del termine con conseguente conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.

- Si costituiva l'A.M.A.T. S.p.A. che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della domanda, la decadenza dall'impugnazione dei contratti, nonché la prescrizione dei "*diritti di pagamento*". Allo stesso modo contestava integralmente la domanda sostenendo, in particolare, il proprio *status* pubblicistico con conseguente inapplicabilità della disciplina privatistica in tema di conversione dei rapporti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato. Nel merito, infine, sosteneva il legittimo uso delle tipologie contrattuali contestate.

• La causa veniva introdotta ed istruita solo attraverso la produzione documentale e all'udienza del 31.1.2013, previa discussione, il giudice riservava la decisione, resa in data 8.2.2013 con la pubblicazione della sentenza odiernamente gravata che, nel disattendere le istanze del ricorrente, rigettava le domande e compensava integralmente le spese.

* * *

SULL'AMMISSIBILITA' DELL'APPELLO

Con il d.l. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, è stato introdotto un filtro processuale alla trattazione dell'appello, subordinando la decisione al preliminare superamento di un vaglio prognostico di ammissibilità dell'impugnazione, fondato sulla "*ragionevole probabilità di accoglimento*" dell'appello. Il criterio di valutazione dell'insussistenza è quello del *fumus boni iuris*, come precisato dalla Corte di Appello di Milano del 10.10.2012 (secondo cui "*in ordine ai criteri per la valutazione prognostica di insussistenza della probabilità di accoglimento dell'appello, la prescrizione dettata dall'art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del* fumus boni iuris"; cfr. *www.ilProcessoCivile.com*, 252, 2012).

Tanto premesso, la sentenza impugnata si fondata su presupposti di diritto del tutto errati, poiché il giudice di prime cure ha basato l'intera decisione partendo dalla preliminare assimilazione della società resistente con la Pubblica Amministrazione, pertanto, estendendo alla fattispecie controversa la disciplina applicabile alla P.A. in tema di assunzione e contratti di lavoro. Il giudice gravato ha ritenuto applicabile la normativa introdotta dal d.l. n. 112/2008 (convertito in l. n. 133/2008) e, in subordine, anche quella di cui al d.l. n. 702/1978 (convertito nella legge n. 3 del 1979). Per l'effetto di tale ingiusta assimilazione, il giudice del lavoro non è entrato nel merito dei singoli motivi di nullità dei contratti di lavoro impugnati dal ricorrente, limitandosi soltanto a negare in radice il diritto del ricorrente alla conversione dei contratti, sia qualunque diritto a percepire indennità risarcitorie.

La copiosa giurisprudenza formatasi sul punto ed una corretta lettura delle norme erroneamente poste dal Tribunale a fondamento della decisione gravata, consentono di ritenere ampiamente superato, quanto meno, il limite "statistico" imposto e richiesto dall'art. 348 *bis* c.p.c. Non può, infatti, revocarsi in dubbio la sussistenza di una "*ragionevole probabilità di accoglimento*" del presente appello, posto che la sentenza poggia integralmente su una disciplina (quella di cui al d.l. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008) entrata in vigore 5 anni dopo i contratti

impugnati (violazione del principio di irretroattività della legge) o, peggio ancora, su una normativa (quella rinvenuta dal d.l. n. 702/1978, convertito nella legge n. 3 del 1979) abrogata, priva di portata generale e, comunque, inapplicabile al caso di specie!

* * *

Fatta questa doverosa premessa è ora opportuno soffermarsi sull'individuazione di quelle parti del provvedimento impugnato da cui deriva una chiara violazione della legge. La sentenza di primo grado dovrà essere riformata per i seguenti

MOTIVI DI APPELLO

1) SULLA DOMNDA PRINCIPALE DI NULLITA' E RELATIVA CONVERSIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO: VIZIO DELLA MOTIVAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LGGE

1.A) IRRETROATTIVITA' DELLA NORMATIVA APPLICATA

Il giudice di prime cure ha fondando principalmente ed in modo erroneo la propria decisione sull'asserita applicabilità al caso di specie della disciplina di cui al d.l. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008. Più precisamente, a pag. 3 della sentenza il Tribunale si è pronunciato come segue: «*risulta fondata ed assorbente l'eccezione della resistente che fa leva sulla natura di azienda municipalizzata dell'A.M.A.T., partecipata e controllata dal Comune di Taranto, e da ciò desume l'applicabilità del divieto di assunzione a tempo indeterminato mediante conversione di contratti a termine, allo stesso modo che nelle pubbliche amministrazioni. Tale assimilazione è espressamente prevista nell'art. 18 (reclutamento del personale delle società pubbliche), 1° comma, d.l. 112/08, convertito in l. 133/08, secondo cui,...le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*». Il giudice di prime cure esclude "*la natura speciale di tali disposizioni*", sostenendo l'espressa "*estensione dei meccanismi di reclutamento tipici del pubblico impiego (art. 35 d.lgs. 165/01) alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica*". Tale applicazione normativa, che consente di ritenere applicabile a contratti del 2003 una disciplina entrata in vigore 5 anni dopo la loro stipulazione, risulta davvero di difficile comprensione e deve essere emendata!

E' bene precisare che, per le note finalità di controllo della spesa pubblica,

con il comma 2 *bis* dell'art. 18 del d.l. n. 112/2008, il legislatore ha esteso in maniera generalizzata anche alle "*società a partecipazione pubblica locale*" i divieti e le limitazioni poste a carico della P.A. per l'assunzione del personale attraverso il d.lgs n. 165/2001. Fermo restando il principio generale di irretroattività della legge, è lo stesso dato letterale della disposizione citata (comma 1° dell'art. 18 della legge n. 133/2008) a posticipare espressamente l'efficacia della normativa a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 112/2008. Sul punto specifico della irretroattività della norma, la stessa Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con delibera prot. n. 1277/2009, con riferimento alla legge n. 113/2008, ha osservato come "*il divieto di retroattività della legge costituisce un principio generale dell'ordinamento e la giurisprudenza costituzionale ha ribadito che, (...) il dato normativo precettivo della retroattività deve essere chiaramente esplicitato dalla disposizione che lo introduce*". La Corte dei Conti, in definitiva, ha ribadito che, non essendoci alcun riferimento al valore retroattivo della norma, la stessa non può essere applicata alle attività realizzate prima della sua entrata in vigore.

Per corroborare la propria decisione di applicare retroattivamente al caso di specie la normativa anzidetta, il Tribunale, chiaramente fuorviato dalla tesi della controparte, ha sostenuto, facendo proprie le difese avverse, che l'intervento nel 2008 del legislatore aveva lo scopo di "*(...) ratificare le istanze che si andavano consolidando in una parte della giurisprudenza e della dottrina, e ha disciplinato direttamente il settore delle società pubbliche locali a partecipazione totalitaria o di controllo, al fini di dirimere ogni dubbio circa il loro inserimento a pieno titolo nel perimetro della pubblica amministrazione*" (cfr. pag. 4 della sentenza). Consapevole della iniquità della decisione, il giudice ha letteralmente inventato l'istituto della "ratifica legislativa", non già relativa a provvedimenti normativi vigenti in altri ambiti, come quello internazionale o comunitario, ma di semplici "istanze giurisprudenziali o dottrinali".

A smentire ulteriormente l'esistenza di una norma, e non certo delle isolate e pruriginose istanze di isolate giurisprudenze o anonima dottrina, precedente all'intervento legislativo del 2008, basti pensare che se fosse vero, come ha predicato il giudice gravato, che il legislatore già in passato avesse assimilato le società a partecipazione pubblica alla P.A. con altra legge di portata generale, la normativa del 2008 avrebbe al più richiamato il contenuto precettivo dell'altra disposizione preesistente, senza necessità di creare una disciplina *ad*

hoc.

1.B) FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE

Nel pervicace tentativo di trovare un fondamento giuridico all'errata assimilazione dell'A.M.A.T. alla P.A., il giudice del lavoro ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 5, commi 15 e 17, del d.l. n. 702/1978, convertito nella legge n. 3/1979, norma finalizzata a limitare l'assunzione di personale straordinario nel settore pubblico nel 1979, e che sarebbe applicabile anche alle società a partecipazione pubblica. Per corroborare la tesi secondo cui la norma avrebbe una portata generale, il Tribunale di Taranto ha richiamato genericamente "*tesi prevalenti*" e "*istanze giurisprudenziali*" che escluderebbero la natura speciale delle disposizioni richiamate, limitandosi invece a riportare unicamente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6699 del 2.5.2003, che affronta l'interpretazione della norma in questione, ma che si riferisce – come sarà dimostrato ampiamente – a un caso di specie differente da quello controverso e comunque antecedente alla stessa normativa del 2008.

L'art. 5, commi 15 e 17, del d.l. n. 702/1978 non può trovare applicazione nel caso di specie poiché non è una norma avente portata generale. Infatti, quantomeno prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, nell'ordinamento non era rivenibile un principio generale di inconvertibilità dei rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. Singoli divieti di assunzione erano previsti per situazioni contingenti stabiliti con norme imperative di settore, quali, per l'appunto il d.l. n. 702/1978 per gli Enti locali, il D.P.R. n. 761/1979 per la Sanità, oppure dalla contrattazione collettiva del quadriennio 1998/2001 e dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego). Come noto, le normative di settore sono divenute inefficaci per effetto dell'entrata in vigore della contrattazione collettiva del quadriennio 1998/2001, con la conseguenza che, venute meno tali norme, è venuto meno anche il limite al divieto di conversione di cui al citato art. 36. Infatti, detti contratti collettivi sono stati disapplicati poi dall'art. 11 del d.lgs. n. 368/2001. Infine, anche l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 è divenuto inefficace per una ragione interna al suo stesso dispositivo, che correla l'operatività del divieto alle norme imperative e alla loro violazione, sicché, venute meno le norme imperative, con esse cade il relativo divieto di conversione dei contratti a termine.

Peraltro, l'art. 5 del d.l. n. 702/1978 fa riferimento alla disciplina privatistica di cui alla legge n. 230/1962, espressamente abrogata e sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n. 368/2001, normativa di riferimento per i contratti a termine

dedotti in giudizio, il quale dispone che: «*tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo*».

Con il d.l. n. 702/1978, contenente "*Disposizioni in materia di finanza locale*", il legislatore aveva inteso garantire non solo la stabilizzazione generalizzata del personale precario assunto negli enti locali, ma anche e soprattutto chiudere legislativamente i capitoli dei disavanzi di amministrazione per l'anno 1979. Scopo dichiarato dell'art. 5 era quello di porre fine "*ai capitolo dei debiti occulti o palesi accumulati dagli Enti locali dalla fine del secondo conflitto mondiale*" (cfr. relazione per la Commissione parlamentare di Vigilanza), quindi, trattavasi di una normativa approvata per far fronte ad esigenze di bilancio degli enti locali, priva di carattere generale per gli anni successivi al 1979. Tanto trova conferma sia nelle premesse della legge ["*considerata la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni che consentano agli enti locali di predisporre nei termini prescritti i bilanci di previsione per l'anno 1979 (...)*"], sia nel 1° comma dell'art. 5 del d.l. n. 702/1978, il quale precisa che "***Nell'anno 1979*** *i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale (...)*".

Anche qualora si volesse erroneamente ritenere che il d.l. n. 702/1978 abbia portata generale e che siano, pertanto, operativi i limiti alle assunzioni introdotti *illo tempore* dalla normativa, dunque anche prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, non v'è dubbio che gli stessi limiti non potrebbero valere per il caso in esame. A tal proposito si rende opportuna una preliminare distinzione tra l'*affidamento del servizio* ad una organizzazione distinta da quella dell'Ente e la *gestione in economia* del servizio. Quest'ultima modalità di gestione risulta caratterizzata dall'affidamento del servizio ad un organo burocratico, interno alla compagine comunale, con proprio personale, al quale va necessariamente applicato il regime pubblicistico proprio degli altri dipendenti dell'Ente locale. Diversamente, nel caso di affidamento a terzi (ed è proprio in tal modo che si configurano i rapporti tra Comune di Taranto ed A.M.A.T. S.p.a.), si è in presenza di servizi (in questo caso di trasporto) la cui attività è esercitata con un'organizzazione comunque distinta da quella pubblicistica dell'Ente ed avente autonomia contabile, finanziaria e patrimoniale. Ne consegue che, con riferimento ai rapporti di lavoro, ad essi è applicabile la disciplina privatistica genericamente intesa, con i relativi rinvii alla contrattazione collettiva. Quando, invece, detta attività è svolta, in economia, dall'Ente locale, senza

l'intermediazione di una distinta e speciale organizzazione, i relativi rapporti di lavoro restano assoggettati, ad ogni effetto, alla disciplina pubblicistica di tale Ente e alla contrattazione collettiva propria del relativo personale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 6/2/2008 n. 342).

Fatta questa doverosa premessa, è ora il caso di entrare ancora una volta nel merito dell'applicabilità del d.l. n. 702/1978 ai rapporti di lavoro in analisi, sotto l'aspetto dell'estensione o meno di tale disciplina alle c.d. aziende municipalizzate, oggi divenute società in *house*. La risposta non può che essere negativa, non solo in virtù delle argomentazioni sopra articolate, ma anche per le seguenti ulteriori ragioni.

Non v'è dubbio, infatti, che il riferimento alle aziende operato dal richiamato art. 5, commi 15 e 17, del d.l. n. 702/1978 (ed ai presunti limiti nelle assunzioni) non poteva che riguardare le c.d. aziende municipalizzate (disciplinate dalla legge Giolitti del 1903 e dal successivo Testo Unico n. 2578/1925), nella loro originaria veste di enti pubblici senza scopo di lucro. Nel 1978, il legislatore (e la relativa giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sulla normativa) non potevano che ignorare il contenuto della futura legge n. 142/1990, poi ripresa nell'art. 115 del d.lgs. 267/2000. Con questa normativa, che, come noto, ha introdotto la possibilità di trasformare le aziende municipalizzate in società per azioni, è stata istituita la figura della c.d. azienda speciale, quale "*ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto*" (cfr. art. 25, comma 1°, legge n. 142/1990).

Il dato letterale della norma trova il costante conforto della giurisprudenza, la quale ha più volte delineato la natura giuridica propria dell'azienda speciale, la quale "*non può configurarsi alla stregua di una pubblica amministrazione*" (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 7 febbraio 2012, n. 641 e TAR Lazio – Roma, Sez. II *ter*, n. 931/2011). Nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha sottolineato chiaramente che l'azienda speciale rientra nel novero degli "*enti pubblici economici*" (così come già affermato anche dalla Corte di Cassazione – cfr. Cass. nn. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01) e che, quindi, non può considerarsi una pubblica amministrazione. Alla stregua di tale ragionamento condiviso dalla giurisprudenza, deve ritenersi che il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, quantomeno sino al 2008, poteva essere applicabile in ogni sua parte solo alle pubbliche amministrazioni espressamente menzionate nell'art. 1,

comma 2°. Ebbene, in tale elencazione non è possibile rinvenire organizzazioni assimilabili alla forma giuridica rivestita nel 2003 dall'A.M.A.T. S.p.a.

Che al caso di specie sia applicabile *in toto* la disciplina privatistica lo si può desumere, *a contrario*, anche dalla seguente pronuncia sempre del Consiglio di Stato (Sez. V Sent., 06/02/2008, n. 340) secondo cui: "*il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali addetti al servizio di autolinee urbane, gestito dall'ente locale in economia, cioè con propria organizzazione e con proprio personale, e non "direttamente", cioè a mezzo di aziende municipalizzate o speciali, è disciplinato.. dagli accordi sindacali per il personale degli Enti locali*". Se ne inferisce che, laddove l'Ente pubblico, diversamente, si avvalga di aziende "esterne", i relativi rapporti di lavoro saranno regolati, oltre che dalla disciplina ordinaria di diritto privato, anche dalla contrattazione collettiva stabilita dalle parti in riferimento al settore merceologico di appartenenza (e non da contratti collettivi o norme di pertinenza del settore pubblico). Peraltro, la personalità giuridica, che si acquisisce con l'iscrizione al registro delle imprese, fa dell'azienda speciale un soggetto di diritto a sé stante, indipendente e diverso dall'ente locale di riferimento. Più precisamente, l'acquisto della personalità giuridica da parte dell'azienda speciale, comporta, oltre l'iscrizione nel registro delle imprese, la sua assoggettabilità al regime fiscale proprio delle aziende private (Cons. Stato, III, 18 maggio 1993, n. 405) e, lo si ribadisce, alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell'impresa e per i rapporti di lavoro dei dipendenti (T.A.R. Liguria, II, 24 maggio 1995, n. 272). L'azienda speciale deve, quindi, considerarsi un ente strumentale degli Enti locali, che – in quanto dotata di propria autonomia imprenditoriale, giuridica, di bilancio ed organizzativa – "vive di vita propria", ancorché intimamente collegata all'Ente di riferimento.

Sotto altro aspetto, anche qualora si volesse negare lo *status* di azienda speciale dell'A.M.A.T. S.p.a., affermandone il carattere di ente pubblico, le conclusioni non sarebbero differenti in ordine all'inapplicabilità del citato d.l. n. 702/1978. E' proprio il caso oggetto dell'analisi di un'importante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, 11-07-2006, n. 15661), del tutto trascurata dal giudice gravato. Tale pronuncia consente di distinguere in modo chiaro quale sia il confine tra un ente pubblico economico ed un ente pubblico non economico (con conseguente diversità della disciplina applicabile). L'indagine compiuta dalle SS.UU. rivela che, qualora gli scopi e le modalità operative trascendano l'attività meramente imprenditoriale, l'azienda deve essere qualificata come ente pubblico non economico, le cui controversie

concernenti i rapporti di lavoro sarebbero addirittura da intendersi attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo (ciò chiaramente nella vigenza dell'art. 1 del d.l. 6 maggio 1994, n. 269, convertito in l. 4 luglio 1994, n. 432 e dunque antecedentemente al d.lgs. n. 165/2001, art. 63). Diversamente, proseguono le SS.UU., quando l'azienda è istituita successivamente, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, in sostituzione del precedente soggetto giuridico per svolgere gli stessi servizi, essa è classificabile nel novero degli enti pubblici economici, con giurisdizione del giudice ordinario. Ora, poiché l'A.M.A.T. dal gennaio 2001 (anno in cui è avvenuta la sua trasformazione in S.p.a.) rientra nel novero delle aziende speciali (o al limite degli "enti pubblici economici"), non può considerarsi alla stregua di una pubblica amministrazione, con la conseguente inapplicabilità sia della disciplina di cui al d.l. n. 702/1978, sia di quella introdotta dal d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che può, invero, essere applicata solo alle pubbliche amministrazioni ivi espressamente menzionate.

Si evidenza e ribadisce ancora, quale fatto notorio, che la società resistente ha sempre avuto un proprio bilancio, una gestione economico - finanziaria autonoma, una propria dotazione organica, una sede propria, una propria gestione di cassa con autonomo servizio di tesoreria, propri organi gestionali autonomi, con evidente distinzione dall'organizzazione del Comune di Taranto. Non potrebbe essere conferito *status* pubblicistico all'A.M.A.T. S.p.a. per il sol fatto che la stessa svolge un'attività di interesse pubblico. Infatti, non è l'oggetto dell'attività che determina il discrimine tra ente pubblico non economico, ente pubblico economico ed azienda speciale, ma la struttura giuridica ed il modo in cui l'ente esercita la propria attività (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 20-10-2000, n. 1132).

In realtà, prima dell'introduzione nel 2008 della citata normativa era pacifico che la selezione del personale da parte delle società in *house* fosse disciplinata dalla normativa privatistica del lavoro. Del resto, era normale che così fosse, posto che l'attività di organizzazione delle risorse umane di lavoro è una prerogativa dell'attività d'impresa, esercitata a pieno titolo anche dalle società in *house*.

Sulla questione il Consiglio di Stato, sez. VI, con la nota sentenza n. 269 del 20 gennaio 2009, afferente ad una controversia insorta prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 del d.l. 112/2008, ha correttamente rilevato che la normativa statale aveva espressamente stabilito che il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società fosse disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla

contrattazione collettiva. Anche la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che: «*la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici ne possegga le azioni in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista, atteso che tale società, quale persona giuridica privata, opera nell'esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico*» (cfr. Trib. Milano Sez. lavoro, 25/10/2010 Trib. Genova Sez. lavoro Sent., 21/10/2009). Tale orientamento è stato seguito anche dallo stesso Tribunale di Taranto, laddove, con le recenti sentenze n. 5148/2011 (già versata in atti) e n. 5794/2012, i giudici chiamati a pronunciarsi hanno così risolto la questione: «*...non potendo con tutta evidenza la forma di sovvenzionamento prescelta dalla resistente per l'esercizio della propria attività sociale (a partecipazione pubblica o meno) influire con la disciplina che regolamenta i singoli rapporti di lavoro con i dipendenti, chiamati a svolgere attività lavorativa in favore di una società privata (S.p.a.) e non anche di un ente pubblico*; (...omissis...) *indipendentemente dalla tipologia di servizio effettuato, l'AMAT è comunque una società per azioni, dunque soggetto di diritto privato, la cui disciplina (di diritto privato) regolamenta i rapporti con il personale dipendente*». Ed era proprio attraverso la disciplina privatistica del lavoro che il Tribunale di Taranto avrebbe dovuto correttamente fondare la propria decisione, quindi, entrando nel merito della legittimità dei vari contratti stipulati, accertarne la nullità e, conseguentemente, convertire il rapporto di lavoro sulla base di un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ma anche qualora si volesse astrattamente ritenere applicabile alla società resistente la disciplina di cui al d.lgs. n. 165/2001, quindi aderire, per assurdo, all'errore di fondo gravante sulla sentenza impugnata, non v'è dubbio che, anche in tal caso, il giudice di prime cure avrebbe potuto ugualmente pronunciarsi in modo conforme alla legge, accogliendo la domanda del ricorrente.

Più precisamente, il Tribunale di Taranto, operata sia pure erroneamente l'assimilazione giuridica tra A.M.A.T. S.p.A. e P.A., avrebbe dovuto disapplicare il disposto di cui all'art. 36 del suddetto d.lgs. n. 165/2001, aderendo, in tal modo, alla più recente ed accorta giurisprudenza, che, prendendo a riferimento le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di principio di non discriminazione per i lavoratori a termine[2], ha, infatti, ritenuto applicabile la

[2] Cfr. Corte di Giustizia UE 8 settembre 2011, causa C-11/10; Corte di Giustizia UE (ord.) 1 ottobre 2010, causa C-3/2010 (Affatato, punti 36-63), in *D&L – Riv. crit. dir. lav.*, 2010,

sanzione della "conversione" del contratto a termine illegittimo in contratto a tempo indeterminato, prevista per il settore privato, anche al lavoro pubblico, disapplicando l'art. 36, d.lgs. n. 165/2001.

E' proprio la giurisprudenza della Corte di Giustizia ad affermare il dovere del giudice nazionale di esercitare un controllo diffuso della normativa nazionale. Quest'ultimo, infatti, nel caso in cui riscontri delle difformità rispetto al diritto comunitario, dovrà procedere alla disapplicazione della norma interna, e ciò a prescindere dall'esercizio della facoltà di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione di tale principio (art. 267, secondo comma, TFUE).

Nel dettaglio, si porta all'attenzione dell'Ecc.ma Corte la sentenza 15 marzo 2012, n. 1545 pronunciata dal Tribunale di Trani, che ha ritenuto nei casi di accertata illegittimità del termine che " (...) *non possa trovare applicazione il divieto di conversione di cui all'art. 36 d. lgs. 165/2001, alla luce della ordinanza c.d. "Affatato" del 1.10.10 della C.G.E., secondo cui la predetta norma non è ostacolata nella sua vigenza e applicabilità dalla direttiva europea cit. "quando l'ordinamento giuridico....prevede...altre misure* ***effettive*** *per evitare ed eventualmente sanzionare, il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato...". Orbene, in quest'ottica questo G. ritiene che* ***l'attuale ordinamento non contenga alcuna efficace sanzione idonea ad ovviare all'utilizzo abusivo del predetto tipo di contratto, nel pubblico impiego, a mente della norma citata****. E valga il vero: ove si ritenesse applicabile il cit. art. 36, che prevede il solo limitato risarcimento del danno, peraltro privo di parametri determinati, non si otterrebbe (come nei fatti non si è ottenuto) alcun effetto deterrente, tant'è che il malvezzo lamentato è perdurato per oltre un decennio, dalla emanazione del provvedimento legislativo. Stesse argomentazioni valgono per l'eventuale*

956, con nota di ZAMPIERI, *Lo stato dell'arte sull'abuso del contratto a termine nel pubblico impiego contrattualizzato*; Corte di Giustizia UE 23 aprile 2009, cause riunite da C-378/07 a C-380/07 (Angelidaki e altri, punti 145 e 182-190), in *Lav. giur.*, 2009, 437, con nota di M. MISCIONE, *La Corte di Giustizia sul contratto a termine e la clausola di non regresso*; Corte di Giustizia UE 7 settembre 2006, cause C-180/2004 (Vassallo, punti 33-42), e 7 settembre 2006, causa C-53/2004 (Marrosu e Sardino, punti 44-57), *ivi*, 2006, 965, con nota di M. MISCIONE, *Non trasformazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico*; Corte di Giustizia UE, 4 luglio 2006, causa C-212/04 (Adeneler e altri, punti 91-105), in *Foro it.*, 2007, I, 343, con nota di DE ANGELIS, *Il contratto di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni alla luce della giurisprudenza comunitaria: spunti di riflessione*, e in *Riv. giur. lav.*, 2006, II, 602, con nota di GABRIELE, *Il meccanismo sanzionatorio per l'illegittima successione di contratti a termine alle dipendenze della P.A. al vaglio della Corte di Giustizia.*

applicazione dell'art 32 L.183/2010, nella sola parte in cui prevede un semplice indennizzo". Secondo tale corretto orientamento, la mancata estensione al settore del lavoro pubblico della conversione legale non può trovare giustificazione nell'art. 97 Cost. Anzi, secondo i giudici, avrebbe valore risolutivo la necessità di garantire il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, principio questo che sarebbe violato proprio dalla differente misura di ristoro tra il settore pubblico e quello privato[3].

Alle medesime conclusioni era già gradualmente pervenuta la più recente giurisprudenza di merito; a tal proposito il Tribunale di Siena[4] ha ritenuto che l'illegittima reiterata apposizione del termine nei contratti di lavoro stipulati con l'amministrazione determina la nullità dei contratti e la conversione in contratto a tempo indeterminato, dando diritto al reinserimento in servizio nel posto di lavoro per lo svolgimento delle medesime mansioni, oltre al risarcimento del danno, da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data della messa in mora fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa. Anche in questo caso, seppur riferito al lavoro scolastico, ma pur sempre nell'ambito della P.A., il giudice ha disapplicato l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 a vantaggio della Direttiva 1999/70/CE e quindi dell'art. 5 del d.lgs. n. 368/01 (conformi Trib. Trani 19.09.2011, sentenze nn. 4554 e 4556).

Nella stessa direzione, seppur con riferimento ad una fattispecie parzialmente diversa, si è mossa anche una pronuncia della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 9558/10, ha affermato la piena operatività della conversione del contratto a tempo determinato per i lavoratori dipendenti da un ente di diritto pubblico.

In questa prospettiva e con riferimento al già citato criterio risarcitorio previsto dall'art. 32, commi 5-7, della legge n. 183/2010, va precisato, infine, che "*secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata e comunitariamente adeguata, in linea con il principio di effettività e di adeguatezza delle sanzioni, con il principio di parità di trattamento e con la clausola di non regresso delle tutele*", l'indennità in questione "*può ritenersi essere aggiuntiva rispetto alle*

[3] V. Corte giust. 4 luglio 2006, causa C-212/04, *Adeneler*, cit.; Corte giust. 23 aprile 2009, causa C-378-380/2007, *Angelidaki e altri*, secondo cui «*spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare in quale misura le condizioni di applicazione nonché l'applicazione effettiva delle pertinenti disposizioni di diritto interno ne fanno uno strumento adeguato a prevenire, e se del caso, a sanzionare l'utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi*». Per i primi riscontri di tale orientamento nella giurisprudenza di merito v. Trib. Pisa 13 luglio 2010, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2011, 1, p.

[4] Trib. Siena, 27 settembre 2010, in Il Lavoro nella giur. 2010, 11,1107 e ss; nonché in Questione Lavoro, Anno II, 2011, I,89 e ss.

tradizionali tutele (incidendo solo sulla limitazione del danno risarcibile), dovendo escludersi per converso che essa possa essere sostitutiva della conversione del rapporto (...)"[5].

2) SULLA DOMDANDA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI: MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA E/O OMESSA PRONUNCIA

Una sentenza costruita su presupposti giuridici errati, non può che pervenire a conclusioni errate. Tanto trova conferma anche nella parte finale della pronuncia gravata, che nega espressamente "*il vaglio giudiziale circa la conformità a legge dei contratti impugnati*" (cfr. pag. 5 sentenza) sul presupposto dell'asserita parificazione con le occupazioni temporanee presso gli enti pubblici. Percorsa ostinatamente la strada del presunto *status* pubblicistico dell'A.M.A.T. S.p.A., il giudice di prime cure ha dichiarato che nulla è dovuto al ricorrente a titolo di risarcimento, in considerazione del fatto che la relativa indennità richiesta altro non è che una conseguenza della dichiarazione di nullità e della conversione del contratto che, in quanto non consentita, preclude ogni sbocco risarcitorio. Il Tribunale di Taranto ha erroneamente collegato il mancato riconoscimento dell'indennità risarcitoria alla circostanza che non fosse "*controverso che i rapporti di lavoro siano stati regolarmente retribuiti dall'A.M.A.T. S.p.A.*" (*sic!*).

Naturalmente il percorso argomentativo persevera nel ritenere erroneamente applicabile la disciplina di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e non, come avrebbe dovuto, quella di cui agli artt. 5 del d.lgs. n. 368/2001, 1419, comma 2°, c.c. e 32 della Legge n. 183/2010. Tuttavia, anche qualora il conferimento dello *status* pubblicistico alla società resistente fosse stato operato correttamente, la sentenza resterebbe, come in effetti è, viziata per omessa pronuncia. Infatti, il giudice di prime cure, una volta operata la detta assimilazione tra AMAT e P.A. avrebbe dovuto, in ogni caso, entrare nel merito della legittimità dei singoli contratti impugnati e verificare la sussistenza di eventuali violazioni di disposizioni imperative; successivamente, in caso di accertamento di tali violazioni, il Tribunale, alla luce dell'operata riqualificazione giuridica dei fatti ed in virtù del noto brocardo latino "*iura novit curia*", comunque avrebbe dovuto riconoscere il conseguente risarcimento del danno in favore del lavoratore

[5] Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione del 12 gennaio 2011, Relazione tematica n. 2, sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all'art. 32, commi 5, 6 e 7, l. n. 183/2010, v. MENGHINI, *I commi 5-7 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010: problemi interpretativi e di legittimità costituzionale*, in *Arg. dir. lav.*, 2011, p. 336 ss.; e anche DE MATTEIS, *Le ordinanze di rimessione sulle nullità del termine*, in *Riv. giur. lav.*, 2011, I, p. 97 ss.

previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001.

Tale articolo così recita: "*In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (...)*". Anche in seno alla P.A. il legislatore ha previsto una sanzione per l'utilizzo abusivo dei contratti di assunzione, non direttamente collegata all'eventuale mancata corresponsione delle retribuzioni da parte del datore di lavoro, come invece predicato dal giudice di prime cure (cfr. pag. 5 sentenza).

Appare evidente che, il danno ex art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, una volta accertato l'abusivo utilizzo dei contratti di lavoro, è sempre dovuto al lavoratore e consiste nella «*mancata conversione del rapporto a termine*», cioè nella perdita del posto di lavoro e di uno stabile trattamento retributivo. Pertanto, poiché il danno risarcibile deriva proprio dalla «*risoluzione del contratto a termine*», può affermarsi che il predetto danno, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (ovvero, la normativa che secondo il giudice di prime cure sarebbe applicabile al caso di specie), altro non è che **il corrispettivo automatico della precarizzazione** (o della mancata stabilizzazione del rapporto).

La legge non richiede che il lavoratore fornisca dimostrazione del danno in questione, anche perché, in tal caso, il tutto si tradurrebbe, di fatto, in una *probatio* diabolica. Se all'abuso nell'utilizzo dei contratti di lavoro da parte della P.A. non seguisse automaticamente una sanzione, la norma di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 non avrebbe ragione di esistere, e consentirebbe di fatto alla P.A. di ricorrere indiscriminatamente a contratti di lavoro flessibili senza conseguenze di sorta. In altri termini, ricondurre gli aspetti risarcitori nei semplici confini del principio del *neminem ledere*, significherebbe ignorare del tutto la stessa nozione di danno fornita a livello comunitario. A tal proposito, la Corte di Giustizia europea ha precisato che il risarcimento del danno per il lavoratore: 1) deve avere effettiva efficacia dissuasiva; 2) comportare conseguenze non di minore favore rispetto al settore privato (principio di equivalenza); 3) non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

Se la normativa italiana in materia di ricorso abusivo a contratti a termine

con la P.A. fosse aderente all'interpretazione resa dal giudice di prime cure, non sarebbe conforme alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE, con la conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5 d.lgs. n. 165/01, per la violazione dell'art. 117 Cost.

Ad ogni buon conto, in assenza di indicazioni legislative (infatti, il testo dell'art. 36 nulla dice al riguardo)[6], la migliore giurisprudenza ha comunque individuato a livello interpretativo validi e alternativi parametri da adottare per un effettivo risarcimento: 1) l'applicazione dei meccanismi sanzionatori dei commi 4 e 5 dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, mediante i quali il legislatore ha monetizzato il posto di lavoro assistito da stabilità reale (quale è quello alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), commisurando il risarcimento del danno al valore minimo (cinque mensilità) più la misura sostitutiva della reintegra (quindici mensilità)[7]; 2) l'applicazione del meccanismo sanzionatorio dell'art. 8 della legge 15 giugno 1966, n. 604, più idoneo alle ipotesi di preclusione della prosecuzione del rapporto di lavoro, commisurando il risarcimento ad un importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità[8]; 3) la corresponsione delle retribuzioni maturate nel tempo medio necessario per ricercare una nuova occupazione stabile, tenuto conto di una serie di parametri, quali zona geografica, età, sesso e titolo di studio[9]; 4) la corresponsione della retribuzione spettante per il periodo compreso tra la messa in mora dell'amministrazione e la pronuncia giurisdizionale[10]; 5) la corresponsione del trattamento retributivo non erogato nei periodi di intervallo tra i vari contratti a termine intercorsi con l'amministrazione[11]; 6) il riconoscimento delle maggiorazioni retributive *ex* art. 5, comma 1° del D.lgs. n. 368/2001 per l'intera

[6] L'assenza nell'art.36, co. 5 del d.lgs. n. 165/01 di parametri di computo del danno è stata sottolineata da Trib. Rossano, ord. 14 dicembre 2009, in Foro it., 2010,I,1656 con nota di PERRINO, Lav. prev. oggi,2010,252 con nota di BAVASSO.

[7] Cfr. Trib. Genova, 14 dicembre 2006, in Dir. lav. merc., 2007,131 con nota di SOTTILE; Trib. Genova, 14 maggio 2007, in Riv. it. dir. lav., 2007,II, 906 con nota di TEBANO; Lav. prev. oggi, 2007,1514 con nota di VICECONTE; App. Genova, 19 settembre 2008, in Giur. merito, 2009,2873 con nota di CIRIELLO; App. Genova, 9 gennaio 2009, in Riv. it. dir. lav., 2010,II,133 con nota di GARATTONI; Trib. Foggia, 5 novembre 2009, in Lav. giur., 2010,171 con nota di IRMICI, Riv. crit. dir. lav., 2010,453 con nota di ROTA; Trib. Genova, 24 maggio 2011, in Lav. giur., 2011,697 con nota di DE MICHELE; Trib. Torino, 31 agosto 2011, in www.dirittoscolastico.it.

[8] Cfr. Trib. Viterbo, 4 novembre 2009, in www.dirittoscolastico.it; App. Catanzaro, 1 aprile 2010, in Foro it., 2010,I,1931.

[9] Cfr. Trib. Rossano, 4 aprile 2007, in Giust. civ., 2008,I,2615 con nota di MANNINO; Trib. Rossano, 13 giugno 2007, in Mass. giur. lav., 2008,186 con nota di MISCIONE, Riv. crit. dir. lav., 2008,736 con nota di MARTINI, Riv. giur. lav., 2008,II,446 con nota di SARACINI, Lav. prev. oggi,2008,653 con nota di PONTE; Trib. Terni, 2 febbraio 2010, in www.dirittoscolastico.it

[10] Cfr. Trib. Trapani, 30 gennaio 2007, in Il Lav. nelle P.A., 2007,1154 con nota di MILITELLO.

[11] Cfr. Trib. Catania, 19 gennaio 2007, in Foro it., 2008,I,30 con nota di VALLEBONA.

durata dell'illegittima prosecuzione del rapporto[12]; 7) **il riconoscimento degli stessi parametri indennitari individuati dall'art. 32 della legge n. 183/2010**[13].

Sul punto si segnala anche la recente sentenza n. 428 del 25.1.2011 del Tribunale di Livorno, che sottolinea come l'attuale sistema risarcitorio nel pubblico impiego non è in grado di approntare una tutela equivalente a quella prevista per il settore privato, che riesca a compensare il lavoratore della mancata conversione.

Come è stata correttamente osservato dalla dottrina più accorta[14], le soluzioni sopra riportate sono accomunate dalla riconosciuta esenzione, a carico del lavoratore, dell'onere di provare quale sia esattamente il danno subito, che può essere sempre identificato nella perdita del posto di lavoro a seguito della violazione di norme imperative sull'assunzione presso le amministrazioni pubbliche.

Nessuna delle soluzioni interpretative summenzionate è stata adottata dal giudice di prime cure, nonostante questi avrebbe potuto addirittura risolvere la questione, quanto meno sul piano risarcitorio, senza svincolarsi dai limiti imposti dall'art. 32 della legge n. 183/2010. Come ha osservato la stessa giurisprudenza, tale disposizione, è una "*norma che prevede una sanzione di portata generale per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine o di impiego abusivo del lavoro a tempo determinato*"[15]. Il Tribunale di Taranto, invece, si è limitato a rigettare anche le istanze risarcitorie del ricorrente collegando illogicamente tale decisione al fatto che non fosse controverso il pagamento delle retribuzioni da parte dell'A.M.A.T. S.p.A. Come a dire, che soltanto quando il datore di lavoro non retribuisca il dipendente assunto irregolarmente matura il diritto al risarcimento dai danni.

In definitiva, anche qualora venga confermata in appello l'applicabilità al caso in esame della disciplina di cui al d.lgs. n. 165/2001 ed accertata, nel merito, la violazione delle norme disciplinanti i contratti di lavoro impugnati, il ricorrente avrà comunque diritto al riconoscimento di una somma risarcitoria che dovrà essere quantificata dall'Ecc.ma Corte di Appello sulla base dei criteri che riterrà più opportuni e, comunque, nei limiti della domanda proposta dal

---

[12] Cfr.: Trib. Bologna, 26 luglio 2007, in Arg. dir. lav., 2008,598 con nota di NANNI; Trib. Milano, 25 maggio 2010, inRiv. crit. dir. lav., 2010,1084 con nota di TANZARELLA.
[13] Cfr. Tribunale di Asti, sentenza del 27.2.2013 (R.G.L. 851/2011).
[14] Cfr. ROTA, Illegittimità dei contratti a termine nella PA e "originalità" delle soluzioni giurisprudenziali sulla questione della tutela risarcitoria, ivi, 2010,453.

[15] Cfr. a tal proposito la recentissima sentenza del Tribunale di Asti del 27.2.2013 in materia di lavoro nel pubblico impiego - R.G.L. 851/2011

ricorrente.

PROPOSTA DI MODIFICHE DELLA SENTENZA

In sintesi, può affermarsi che la sentenza di primo grado è da riformare nella parte in cui, in accoglimento della relativa eccezione formulata da parte resistente, ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina pubblicista propria delle P.A. Per tale ragione si insta affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia, ad integrale riforma della pronuncia del Tribunale di Taranto ed in applicazione della normativa privatistica vigente all'epoca del rapporto di lavoro, entrare nel merito dei singoli motivi di nullità dei contratti di lavoro dedotti dal ricorrente negli atti di causa. Per l'effetto, accertata la nullità delle clausole contrattuali secondo l'ordine di gradazione esposto nelle conclusioni di cui al ricorso, dichiarare la conversione dei contratti impugnati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riconoscendo al ricorrente quanto dovuto a titolo di indennità o risarcimento.

Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorrente, come rappresentato e difeso in atti, propone tutte le allegazioni in fatto e le argomentazioni di diritto di cui al ricorso introduttivo, qui da aversi per integralmente trascritte e pertanto

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia fissare l'udienza di discussione della causa, assegnando i termini al ricorrente per la notifica del presente atto e del pedissequo decreto alla controparte, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectsis*, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello, e nel merito così giudicare:

1) Accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine di cui ai contratti a termine del 13.6.2003 e 2.1.2004, nonché della clausola appositiva del termine di cui ai contratti di somministrazione indicati in narrativa intercorsi tra MARIANO Cataldo e l'A.M.A.T. S.p.a.; per l'effetto: 2) dichiarare la conversione dei contratti in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza, in ordine di gradazione: a) dal primo di tali contratti e dunque dal 13.6.2003; b) dall'inizio della somministrazione (31.10.2003); c) dal secondo contratto a termine del 2.1.2004. 3) Per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. MARIANO nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6

mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo; 4) In caso di mancato riconoscimento della nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato e di somministrazione, accertare e dichiarare, l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001, con riferimento al periodo intercorrente tra la scadenza dell'ultimo contratto di somministrazione (31.12.2003) e la stipulazione del successivo contratto a termine del 2.1.2004; per l'effetto: 5) dichiarare la conversione del contratto a termine in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 2.1.2004; 6) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. MARIANO nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. 7) In ogni caso, condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del rappresentate legale *p.t.*, al versamento delle contribuzioni previdenziali e assicurative, dal giorno della trasformazione del contratto a tempo determinato sino alla riammissione, o comunque per i periodi che saranno accertati per dovuti. 8) Condannare, infine, la medesima società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.

Produzione documentale – Si esibiscono i seguenti documenti: 1) sentenza in copia conforme per uso appello; 2) fascicolo di parte con indice proprio; 3) dichiarazione reddituale del ricorrente.

Si dichiara: ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa **a)** che le domane proposte dal ricorrente sono di valore indeterminato; **b)** che il ricorrente non ha goduto nel 2012 di un reddito superiore a €. 31.884;48 (come da dichiarazioni allegate); per quanto concerne le comunicazioni processuali **c)** che le stesse potranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta certificata avv.everardozilio@pec.it – demartinis.donato@oravta.legalmail.it o al n. 0997329959 di fax.

Taranto, li 14 febbraio 2013

(Avv. Everardo ZILIO)

(Avv. Donato DE MARTINIS)

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

COLLEGIO PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

N. R. G. 262/2013 LAV.

N. 1163/13 CRON.

IL PRESIDENTE

1. Letto il ricorso che precede;
2. Visti ed applicati gli artt. 433 e segg. c.p.c.,

NOMINA

Consigliere relatore nella presente controversia la dott.ssa Virginia Maisano;

FISSA

L'udienza del 10/02/2016 **ore 9.30** per la discussione dinanzi al collegio.

Si comunichi.

Taranto, lì 27.5.13

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
il 27 MAG/2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
vincenza marticola

CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Distaccata di TARANTO

Copia conforme al suo originale esistente presso la Corte di Appello di Taranto, che si rilascia a richiesta del Sig. Avv. ZILIO EVGRARDO

per uso Notifica

Taranto, 11 GIU. 2013

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
vincenza maruccia

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICHE

Ad istanza della parte costituita in [illegible] per certo Ufficiale Giudiziario (Pos. Econ. [illegible]) [illegible] a suindicato ufficio, ho notificato il presente atto a AMAT Spa. [illegible] in persona leg. rapp. pt., c/o Avv. Roberto BARBERIO, procuratore domiciliatario abitante [illegible] CORSO ITALIA n. 254 mediante consegna di copia conforme all'originale a mano Avv. Gianno Ag. Giuseppe Colleja

Di studio

TA 11/6/13

IL CORTE DI APPELLO
SEZIONE DISTACCATA TARANTO
IL FUNZIONARIO UNEP
[illegible]

2962 2013 1431

19 FEB. 2013

P	PRESIDENTE	☒
DG	DIRETTORE GENERALE	☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
AAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
AA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
AC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
AI	INFORMATICA	☐
AP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
AT	TECNICO	☐
APT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ARG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Sent. n. 658
R.G. n. 10122/11
Cron. n. 3667/13

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione Lavoro

In persona del Giudice Dott. Sebastiano L. Gentile, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta in R.G. con il numero sopra indicato

TRA

MARIANO CATALDO (nato a Taranto l'11.10.1963) rappresentato e difeso dall'Avv. Donato De Martinis;

RICORRENTE

E

S.p.a. AMAT, con sede in Taranto, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Barberio;

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.12.2011, il lavoratore indicato in epigrafe, esponeva di avere svolto più rapporti di lavoro temporaneo alle dipendenze della s.p.a. AMAT, Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, il primo dei quali, con le mansioni di operatore d'esercizio, in attuazione del contratto stipulato in data 13.6.2003.

Il ricorrente deduceva la contrarietà, sia di tale negozio a termine sia dei successivi, alle disposizioni imperative applicabili (d.lgs. 368/81; art. 20 ss. d.lgs. 276/03) e, pertanto, domandava: 1) dichiarasi la nullità dei contratti, singolarmente e nella loro sequenza; 2) accertarsi per conversione l'esistenza *ab initio* di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 3) ordinarsi all'AMAT la riammissione nel posto di lavoro; 4) il risarcimento dei danni parametrato almeno a sei mensilità; 5) la condanna dell'AMAT al versamento dei contributi assicurativi.

La società convenuta resisteva.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, all'odierna udienza la causa era discussa e veniva definita mediante la pubblicazione del dispositivo, con fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non sono ostative le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dall'AMAT: rinuncia tacita, decadenza e prescrizione.

Sulla questione di decadenza, in particolare, giudiziale, norma di riferimento è l'art. 32, 1° e 3°

co., l. 183/10 (c.d. collegato lavoro), che, in riforma dell'art. 6 l. 604/66 e con vigenza dal 24.11.2010: (I) ha imposto per i licenziamenti sia l'impugnativa stragiudiziale entro 60 giorni sia l'avvio della controversia entro il successivo termine perentorio di 270 giorni; (II) ha esteso la medesima disciplina all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 d.lgs. 368/01 e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza programmata del negozio e del rapporto.

La disciplina ha poi subito un ulteriore aggiustamento per effetto della l. 26.3.2011, n. 10, di conversione, con modificazioni, del d.l. 29.12.2010, n. 225 (c.d. decreto milleproroghe), la quale, entrata in vigore il 27.2.2011, ha introdotto nell'art. 32 l. 183/10 il comma 1 *bis*, secondo cui *in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.*

Non vi possono essere dubbi sul significato di tale disposizione nel senso di prevedere una proroga dell'efficacia del nuovo assetto normativo delle decadenze, ma la norma è poco chiara e, quindi, ha alimentato diverse interpretazioni.

Secondo una lettura la proroga riguarderebbe soltanto i licenziamenti.

Un'altra tesi assume, invece, che la proroga abbia portata generale e sia quindi applicabile non solo ai licenziamenti ma anche alle altre ipotesi previste dall'art. 32, tra cui i contratti a termine, ivi compresi quelli cessati e non impugnati entro il 23 gennaio 2011, e cioè entro 60 giorni dall'entrata in vigore della l. 183/10.

L'interpretazione condivisibile è quest'ultima, perchè: a) l'*incipit in sede di prima applicazione* evoca e individua proprio le tipologie di impugnativa prima non connotate da termini decadenziali, mentre l'onere di impugnazione per i licenziamenti già esisteva da tempo (consistendo l'unica innovazione rispetto al passato nell'estensione, *ex* art. 32, 2° co., l. 183/10, della disciplina dell'impugnazione anche ai licenziamenti invalidi, prima esclusi); b) sarebbe irragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto introdurre una transitoria disparità di trattamento in situazioni ritenute analoghe e del tutto assimilate nella disciplina a regime; c) l'interpretazione letterale condurrebbe a un risultato contrario alla Costituzione, di tal che l'estensione di efficacia della proroga alle altre ipotesi previste dall'art. 32 l. 183/10 si porrebbe quale unica interpretazione costituzionalmente orientata.

La conseguenza è il differimento di operatività al 1° gennaio 2012 (con il primo termine di 60 giorni in scadenza il 1° marzo 2012) di tutto l'impianto decadenziale introdotto dall'art. 32 l. 183/10.

In concreto, ciò significa che l'impugnativa della parte ricorrente in questa controversia deve considerarsi tempestiva.

Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative –

una chiara e certa comune volontà dei contraenti di porre definitivamente fine a ogni rapporto lavorativo (Cass. 4.8.2011, n. 16932).

Invero, bisogna partire dalla premessa che l'ablazione dei diritti soggettivi per effetto soltanto del decorso del tempo è prevista dall'ordinamento, al fine di soddisfare l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici e di circoscrivere la litigabilità almeno dal punto di vista cronologico, ma nei termini ampi della prescrizione estintiva.

Pertanto – in disparte la natura imprescrittibile dell'azione di nullità negoziale, esercitata in questa controversia – rispetto alla mera inerzia dell'avente diritto, serve un *quid pluris*, per configurare il medesimo effetto cancellatorio a seguito del decorso di un tempo inferiore di quello fissato dalla legge per la prescrizione.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità precisa congruamente che l'onere di provare le circostanze a tal fine significative grava sul datore di lavoro, il quale eccepisca la risoluzione per mutuo consenso del contratto.

Con il corollario che, nelle situazioni non decifrabili con sicurezza, deve privilegiarsi la posizione del soggetto che intende far valere il diritto, piuttosto che la tesi di chi neghi la perdurante attualità dello stesso.

Alla stregua di tale canone interpretativo, la conclusione sul punto è che l'AMAT non ha indicato e comunque non ha provato fatti idonei a riscontrare la tesi della irreversibile rinuncia al diritto azionato in questa controversia.

Risulta fondata e assorbente, invece, l'eccezione della resistente che fa leva sulla natura di azienda municipalizzata dell'AMAT, partecipata e controllata dal Comune di Taranto, e da ciò desume l'applicabilità del divieto di assunzione a tempo indeterminato mediante conversione di contratti a termine, allo stesso modo che nelle pubbliche amministrazioni.

Tale assimilazione è espressamente prevista nell'art. 18 (reclutamento del personale delle società pubbliche), 1° comma, d.l. 112/08, convertito in l. 133/08, secondo cui, ... *le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

A proposito di questa disposizione, autorevole dottrina ha rilevato che "le nuove regole siano state imposte come reazione a pratiche non trasparenti, non pubbliche, non imparziali ... sia nelle assunzioni che nei conferimenti degli incarichi; insomma, per opporsi ad abusi che presumibilmente avevano creato anche esuberi di personale".

Successivamente è stato introdotto il comma 2 *bis* dell'art. 18 cit., che ha ulteriormente precisato la portata dei vincoli in parola: *le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica*

amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La tesi prevalente esclude la natura speciale di tali disposizioni, sostenendo che l'espressa estensione dei meccanismi di reclutamento tipici del pubblico impiego (art. 35 d.lgs. 165/01) alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica non innova l'ordinamento rispetto a un precedente vuoto normativo in materia di società pubbliche, ma si limita a ribadire la giusta modalità attuativa del principio costituzionale dell'art. 97 Cost. del buon andamento e dell'accesso concorsuale ai pubblici uffici, già applicabile a ogni schema organizzativo in cui si conforma la pubblica amministrazione.

"In altri termini, il legislatore è intervenuto a ratificare le istanze che si andavano consolidando in una parte della giurisprudenza e della dottrina, e ha disciplinato direttamente il settore delle società pubbliche locali a partecipazione totalitaria o di controllo, al fine di dirimere ogni dubbio circa il loro inserimento a pieno titolo nel perimetro della pubblica amministrazione".

Che questa sia la lettura da preferire, deriva anche dall'esistenza, prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 d.l. 112/08 nella sua prima stesura, di pronunce di legittimità ugualmente orientate, basate su norme pure preesistenti e riferite alle aziende di comuni, province e consorzi.

Cass. 2.5.2003, n. 6699, riguardante l'ATAF di Foggia: L'art. 5, commi quindicesimo e diciassettesimo, d.l. n. 702 del 1978, convertito nella legge n. 3 del 1979, nel limitare le assunzioni nel settore pubblico, stabilendo che l'assunzione di personale straordinario da parte di comuni, province, consorzi e rispettive aziende, può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superiore a novanta giorni (nell'anno solare), al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, comminando, inoltre, la nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle disposizioni dello stesso articolo, contiene una disciplina (il cui vigore è confermato dall'art. 8 del d.l. n. 153 del 1980, convertito nella legge n. 299 del 1980) che regola in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a termine da parte di detti enti ed esclude che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi possano soggiacere alla disciplina privatistica della legge n. 230 del 1962. Pertanto, siffatte assunzioni temporanee non sono suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo indeterminato, salva restando l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2126, cod. civ., sulle prestazioni di fatto eseguite con violazione di legge. Questa disciplina speciale non viola l'art. 3, Cost., in quanto non realizza una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori assunti a termine dai suddetti enti rispetto a quelli assunti da datori di lavoro privati, dato che il divieto di conversione dell'assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirato alla tutela di superiori interessi pubblici di natura generale, mirando a garantire esigenze di risanamento della finanza locale; inoltre, essa neppure è incompatibile con la nuova regolamentazione delle aziende municipalizzate stabilita dall'art. 23, legge n. 142 del 1990, poiché, anche ad ipotizzare che tali aziende siano soggetti di diritto privato, non rimarrebbero escluse nè la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, nè l'ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione dell'art. 41, comma terzo, Cost., ed eventuali clausole dei contratti collettivi di settore, nella parte in cui dovessero interpretarsi nel senso di

introdurre deroghe ai limiti posti dall'art. 5 del citato d.l. n. 702 del 1978, devono considerarsi nulle per violazione di norma imperativa.

E' sovrapponibile Cass. 18.6.2010, n. 14773, riguardante il Consorzio Comunale Bacino di Napoli, resa nella vigenza del d.l. 112/08 ma con riferimento a una vicenda anch'essa *ex* art. 5, 15° e 17° co., d.l. 702/78, convertito in l. 3/79.

Si deve negare, quindi, la possibilità del vaglio giudiziale circa la conformità a legge dei contratti impugnati in questa controversia, nella prospettiva, che è l'obiettivo dell'iniziativa processuale attorea, della stabilizzazione nel posto di lavoro alle dipendenze dell'AMAT, allo stesso modo che questo esito della lite viene escluso dalla giurisprudenza dominante nei casi di occupazioni temporanee presso gli enti pubblici.

Lo sbocco risarcitorio, pure sollecitato da parte ricorrente, costituisce un effetto ulteriore della dichiarazione della nullità nonchè della conversione del contratto, che non è consentita, per cui rimane precluso di riflesso.

Questo Tribunale del lavoro di Taranto si è già pronunciato in tal senso, rilevando che "l'unica specifica misura, prevista dalla normativa vigente al fine di sanzionare un utilizzo eventualmente abusivo di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, è costituita dalla previsione di cui all'art. 36, co. 2, ultima parte, d. lgs. 30.3.2001, n. 165, secondo cui "*ferma restando ogni responsabilità e sanzione*" (evidentemente a carico del funzionario responsabile), "*il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave*" (sentenza resa il 6.10.2006 nei confronti dell'AMIU s.p.a.; Giudice Magazzino).

Ma nella specie non è controverso che i rapporti di lavoro temporanei siano stati regolarmente retribuiti dall'AMAT, tanto che questa pretesa non è stata azionata in ricorso.

Le spese processuali possono essere compensate avuto riguardo alla non pretestuosità delle doglianze formulate dal ricorrente, ove non neutralizzate dalla menzionata disciplina protettiva dell'assetto organizzativo delle aziende controllate dagli enti territoriali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Mariano Cataldo, con ricorso depositato il 28.12.2011, nei confronti della s.p.a. A.M.A.T., così provvede: rigetta la domanda attorea; compensa le spese processuali.

Taranto, il 31 gennaio 2013

IL GIUDICE
(Dott. Sebastiano L. Gentile)
Sebastiano L. Gentile

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
TARANTO - 8 FEB. 2013

1431

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Giuseppe Giannotta
Avv. Alessandro Longone

Taranto, il 1° febbraio 2013

AMAT SPA

Via fax al n. 099.7794247

Oggetto: **AMAT SPA / SCARNERA Giuseppe (Tribunale di Taranto – RG 10119/11)**
AMAT SPA / NICOLI' Daniele (Tribunale di Taranto – RG 10120/11)
AMAT SPA / MARIANO Cataldo (Tribunale di Taranto – RG 10122/11)
AMAT SPA / SORANNO Francesco (Tribunale di Taranto – RG 10123/11)
AMAT SPA / MONTERVINO Nicola (Tribunale di Taranto – RG 10124/11)

Con riferimento alle posizioni in oggetto, si allegano n. 5 dispositivi con cui il Tribunale ha rigettato i ricorsi proposti nei confronti dell'azienda.

Le spese processuali sono state compensate.

Con i migliori saluti

Prot. N 2077
Del 04 FEB. 2013

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
uLPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uLRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Avv. Marco Barberio

cartella personale (nota + singola dispositivi)

9

AVVERTENZE PRIVACY

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario: soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

74121 TARANTO - C.so Italia n. 254 - tel. 099 7351536 - fax 099 7362875
00179 ROMA - Via C. Barberini 34/A
e-mail: [illegible]

n. 10118 R.G. 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto – Giudice monocratico del lavoro

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SCARNERA Giuseppe, con ricorso depositato il 28.12.2011, nei confronti della s.p.a. A.M.A.T., così provvede: rigetta la domanda attorea; compensa le spese processuali.

Taranto, il 31 gennaio 2013

IL GIUDICE
(Dott. Sebastiano L. Gentile)
Gentile

1431

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. N° 621/1 /UAG

Taranto, 04 APR. 2012

Egr. Avv.to Roberto Barberio
Corso Italia,254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto dell'AMAT S.p.A. e giusta scrittura privata del 22/03/2011, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. dinanzi al Tribunale di Taranto sez. lavoro nei giudizi promossi dai sotto elencati ricorrenti tutti rappresentati dall'Avv.to Donato De Martinis.

1. Mariano Cataldo: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012;**
2. Montervino Nicola: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012;**
3. Nicolì Daniele: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012;**
4. Pacciana Giuseppe: Tribunale di Taranto sez. lavoro . udienza del **31/10/2012;**
5. Scarnera Giuseppe: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012;**
6. Soranno Francesco: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012;**
7. Zonile Amedeo: Tribunale di Taranto sez. lavoro . udienza del **30/05/2012.**

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

P.2
04/04/2012

3105
20 FEB. 2012
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MANUTENZIONE
AFFARI GENERALI
SEGRETERIA

Avv. Donato DE MARTINIS
Via T.te Minniti, n. 64 – tel. e fax 0997329959
74100 - TARANTO

1431

COPIA

10122/11

TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO

- Sezione del Lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per MARIANO Cataldo, nato a Taranto il 11/10/1963, residente in Talsano (TA) alla via Caravaggio n. 86 (C.F. MRNCLD63R11L049Y), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata a margine del presente atto, dall'Avv. Donato DE MARTINIS (C.F.: DMRDNT77H18C136U), presso il cui studio in Taranto, alla via T. Minniti n. 64, è elettivamente domiciliato; *RICORRENTE*

Contro: A.M.A.T s.p.a. (c.f.: 00146330733), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Taranto alla via C. Battisti, n. 657; *RESISTENTE*

PROCURA ALLE LITI
Io sottoscritto MARIANO Cataldo delego l'Avv. Donato DE MARTINIS rappresentarmi e difendermi in tutte le fasi del presente giudizio e, quindi anche in quella di impugnazione ed esecuzione nonché in ogni altro giudizio ad esso conseguente e/o collegato, con le più ampie facoltà di legge, incluse quelle di chiamare terzi in causa, transigere e conciliare ad ogni condizione, la controversia, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti ed estinguere in ogni modo le procedure, assistere anche agli atti esecutivi, nominare consulenti di parte, associarsi e farsi sostituire da altri avvocati e procuratori, ratificandone sin d'ora il loro operato.
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità consentite dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy, ai sensi del D. L.vo 196/03.
Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Taranto alla via Minniti, 64.
Taranto, lì 16.12.2011
(MARIANO Cataldo)
La firma è autografa.
(Avv. Donato DE MARTINIS)

FATTO

1. Con un primo contratto di lavoro a termine del 13.6.2003 (doc. 1), della durata di tre mesi, stipulato in applicazione dell'art. 7, lettera A, punto 1 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27.11.2000, il ricorrente veniva assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. con l'attribuzione della qualifica di *operatore d'esercizio*, parametro 140, con decorrenza dal 16 giugno 2003 al 15 settembre 2003.

2. L'apposizione del termine veniva così motivata, in premessa, dall'A.M.A.T. S.p.a.: "*...con ordine di servizio 13/2003 si è disposto in favore del Personale viaggiante dell'Area Esercizio un periodo di 15 giorni di ferie per*

28 DIC. 2011
N° 3521 cronologico
importo atto €
16 FEB. 2012
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

[illegible]

[illegible] 30/06; [illegible]

[illegible] 08; 14 08-[illegible]08;01/09-15/09"; e ancora, "...pertanto, onde garantire ed assicurare la regolarità del servizio, *occorre procedere alla sostituzione del predetto personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi*".

3. Con la stipulazione di numerosi **contratti di somministrazione** conclusi tramite la società di fornitura ADECCO S.p.a., il ricorrente continuava a svolgere la propria attività lavorativa presso la società resistente **dal 31.10.2003 al 31.12.2003** (cfr. doc. da n. 2 a 12). Il ricorso a tale contratto veniva espressamente motivato per far fronte alla "*sostituzione di lavoratori assenti*".

4. Il sig. MARIANO veniva, poi, nuovamente assunto dall'A.M.A.T. S.p.a. con successivo contratto a termine del 2 gennaio 2004 (doc. n. 13), stipulato con riferimento espresso all'art. 7, lettera A), punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27.11.2000, nonché con richiamo al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Tale contratto veniva stipulato per un periodo pari a 6 mesi e precisamente **dal 3.1.2004 al 2.7.2004**. Le ragioni sottese all'apposizione del termine venivano così individuate, in premessa, dalla società resistente: "*...con deliberazione n. 82 del 28.10.2003 il Consiglio di Amministrazione*

dell'A.M.A.T. S.p.a. ha preso atto di una carenza nell'organico aziendale di agenti in possesso del profilo professionale di "Operatore di esercizio", stabilendo di procedere alla copertura dei posti vacanti, tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato…"; e ancora, "*…nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, vista la necessità di garantire ed assicurare la regolarità del servizio pubblico, con la precitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione si è deciso di procedere all'assunzione con contratto a termine di personale in possesso dei requisiti per l'espletamento delle mansioni di cui al profilo professionale di Operatore di esercizio*".

6. Solo in data 31.3.2004 la società resistente, in effetti, indiceva un bando di concorso per la formazione di una graduatoria da cui selezionare personale qualificato (ovvero in possesso di idonea patente di guida e di certificato di abilitazione professionale di tipo "4A" o "KD") da assumere come conducente di linea, **sia mediante contratto di inserimento, sia con ordinari contratti a tempo indeterminato** (doc. n. 14).

7. Nelle more dell'espletamento della detta procedura di selezione il contratto individuale a termine del 2.1.2004 (con scadenza originaria fissata al 2.7.2004) veniva successivamente **prorogato sino al 30.6.2005** con comunicazione

8. [illegible] 30 novembre 2011 (doc. 16), formulata dal sottoscritto avvocato, il ricorrente ha impugnato i contratti summenzionati (dal 13.6.2003 e successivi), invocandone la nullità e mettendo contestualmente a disposizione le proprie prestazioni lavorative. Tale comunicazione rimaneva priva di riscontro, di tal chè si rende necessario il presente giudizio.

DIRITTO

Gli schemi contrattuali adottati dall'A.M.A.T. S.p.a. ed indicati in narrativa, sono stati redatti in aperto contrasto con la disciplina, nazionale e comunitaria, prevista in materia di contratti a termine. Per quanto sarebbe sufficiente soffermarsi sulla natura dei vizi gravanti sul primo dei contratti summenzionati, le peculiarità dei singoli accordi rende, tuttavia, necessario analizzare distintamente ciascuno di essi. Di certo è che, giova premetterlo, dalla palese illegittimità dei vari termini apposti, non potrà che discendere la conversione dell'originario rapporto a termine in un contratto a tempo indeterminato.

A) CONTRATTO DEL 13.6.2003 - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE

Preliminarmente è opportuno precisare che tale contratto (doc. n. 1) rimanda erroneamente alla disciplina di cui

all'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27.11.2000. In realtà, attualmente il lavoro a termine è disciplinato dal D.Lgs. 368/2001, (come modificato dalla Legge 247/2007 e dal D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008), che ha tra l'altro abrogato la L. 230/62 e l'art. 23 L. 56/87.

Fatta questa doverosa premessa è ora opportuno soffermarsi sulle ragioni che impongono **la conversione del contratto del 13.6.2003 in un rapporto a tempo indeterminato per nullità della relativa clausola appositiva del termine.** L'art. 1 comma 1° del citato decreto stabilisce che può legittimamente essere instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato tutte le volte in cui ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. A sua volta, la Legge 247/2007, modificando l'art. 1 del D.Lgs. 368/2001, ha stabilito che "*il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato*"; precisando, poi, al secondo comma, che "*l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1*". Non si tratta di una precisazione di poco conto, posto che, il legislatore, supportato, nel tempo, da copiosa giurisprudenza, ha, in tal modo, stabilito che, nel mondo del lavoro, è il contratto a tempo indeterminato a rappresentare la "regola", relegando, per l'effetto, i rapporti a termine al ruolo di semplice "eccezione". In quanto tale, questi ultimi

[illegible]

[illegible], tale da non prestare il fianco a facili man[illegible], [illegible] della normativa posta a tutela del lavoratore.

Tale assetto normativo, nonostante la sua apparente gene[illegible]ità, impone che il datore di lavoro debba motivare adeguatamente il ricorso a tale tipologia contrattuale. Tanto non è avvenuto nel caso che ci occupa. L'A.M.A.T. S.p.a., infatti, ha stipulato il contratto a termine del 14.6.2003 per la dichiarata necessità di sostituire il *"personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi"* …nulla di più! L'estrema genericità di tale formulazione denuncia, a chiare lettere, l'intenzione del datore di lavoro di eludere la "regola" in favore dell'"eccezione"; di avvalersi cioè, dello strumento del contratto a termine senza che al lavoratore fossero garantiti la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale addotta allo scopo di giustificare il termine apposto al contratto di lavoro.

Su tali aspetti si è pronunciata, in maniera risolutiva, la Consulta, con la nota **sentenza n. 214/2009**. Quest'ultima, in particolare, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità sollevata, ha finalmente fornito una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 11 del D.Lgs. n. 368/2001. Se è pur vero, precisa la Corte, che, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, comma 1, l'apposizione

del termine al contratto di lavoro è consentita a fronte di ragioni di carattere (oltre che tecnico, produttivo e organizzativo, anche) sostitutivo, altrettanto vero è che il suo secondo comma aggiunge quanto segue: "*l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono* ***specificate le ragioni*** *di cui al comma 1*". Ne consegue, sempre a parere della Consulta, che "*l'onere di specificazione previsto da quest'ultima disposizione impone che, tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo,* ***risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione***. *Infatti, considerato che per "ragioni sostitutive" si debbono intendere motivi connessi con l'esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l'onere che l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto*".

[illegible]

[illegible], [illegible], nel tempo, anche la [illegible] giurisprudenza [illegible]

[illegible] e di legittimità. Tra tutte si riporta un [illegible]

[illegible] decisione del Tribunale di Genova del 13 febbraio [illegible]

"[illegible] contratto a tempo indeterminato e quello a tem[illegible] determinato costituiscono, rispettivamente, il primo la [illegible] e il secondo l'eccezione, in quanto il contratto a termine, pregiudicando fondamentali garanzie assicurate dall'ordinamento al lavoratore dipendente, non può [illegible] rappresentare un'eccezione. Il ricorso al contratto di lavoro a termine è legittimo solo in presenza di determinate circostanze oggettive e non può essere rimesso alla mera volontà negoziale delle parti. Ne deriva che le caratteristiche obiettive che giustifichino l'apposizione di un termine al contratto di lavoro e che sono oggi previste dalla clausola elastica contenuta nell'art. 1, D.Lgs. n. 368/2001, non possono che ravvisarsi in una oggettiva temporaneità della occasione di lavoro, da definirsi nel contesto su cui deve operare la valutazione stessa e che va rinvenuto nell'attività aziendale considerata nel suo complesso; cosicché **non può considerarsi transitoria una occasione di lavoro che si pone quale uno dei momenti tipici, destinato a ripetersi nella sua tipicità**, della complessa attività aziendale; in altri termini non è ammissibile che la valutazione di transitorietà venga effettuata su di un tratto

di attività aziendale arbitrariamente isolato dal datore, in quanto l'opposta opinione, in modo surrettizio, attribuirebbe la facoltà di apporre il termine alla mera volontà dei contraenti e, in definitiva, alla mera volontà del datore" (cfr. anche Tribunale di Milano 12/04/2006 e Corte di Appello di Milano 24/08/2007). Sul punto si rimanda anche alla lettura delle seguenti pronunce: Cass. 7.3.2005 n. 4862, Cass. 18/6/2010 n. 14785, Cass. 27/4/2010 n. 10033, Trib. Milano 21/4/2004, Est. Sala, in D&L 2004, 319; Trib. Milano 25 maggio 2000). Non può, infine, sottacersi che, chiamato a decidere su di un caso del tutto analogo a quello che ci occupa, anche il Tribunale di Taranto, con la recentissima sentenza n. 5148/2011 pronunciata dalla dott.ssa PALMA (doc. n. 17), si è pronunciato in senso conforme all'orientamento summenzionato.

L'autorevole quadro giurisprudenziale innanzi rappresentato consente di affermare che il contratto a termine del 14.6.2003 è stato stipulato in violazione della disciplina vigente in materia. Infatti, lo stesso si limita ad invocare una generica necessità di sostituire i lavoratori in ferie, **omettendo del tutto di indicare i nominativi di coloro che avrebbero usufruito del periodo di congedo.**

Sotto altro aspetto, non può sfuggire che, nella tipologia contrattuale in esame, la ragione giustificativa dell'apposizione del termine deve far riferimento ad un'esigenza particolare, **eccezionale** o comunque transitoria,

[illegible] a tempo indeterminato.

Ebbene, la fruizione delle ferie, specie nei periodi estivi, da parte dei dipendenti di un'azienda, rappresenta una circostanza ordinaria, prevedibile ed in ogni caso del tutto scevra da quei caratteri di particolarità e/o di eccezionalità richiesti ai fini della legittima apposizione del termine.

A questo proposito è opportuna un'ultima precisazione. Si è già detto che la disciplina applicabile al contratto in esame è quella di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e che il contratto di assunzione del sig. MARIANO rimanda, erroneamente, all'abrogato Accordo Nazionale di categoria del 27.11.2000. Ora, anche qualora si volesse ancorare la decisione alle sole disposizioni del contratto collettivo su indicato, non potrà che conseguire ugualmente la declaratoria di nullità della clausola con cui è stato apposto il termine al contratto individuale. Infatti, l'art. 7 lett. A) n. 1 del suddetto Accordo consente l'apposizione del termine anche "*nel caso di concomitanti assenze per ferie, malattia, maternità, congedi parentali, aspettativa*". Ora, il requisito della "**concomitanza**" ha una sua ragion d'essere: e cioè che l'assenza del lavoratore da sostituire doveva già sussistere al momento della stipulazione del contratto individuale a termine e non già essere meramente richiamata "a futura

memoria" con riferimento ad un evento previsto e prevedibile qual è la fruizione delle ferie estive da parte dei dipendenti!

Come che sia, le considerazioni in fatto e diritto innanzi esplicitate, fotografano un generale disallineamento del contratto individuale di che trattasi dallo schema previsto dal legislatore. **Con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, I e II comma del codice civile ed in applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2011, la clausola appositiva del termine va considerata nulla, il termine stesso inefficace ed il rapporto dovrà reputarsi instaurato, sin dall'origine, a tempo indeterminato.**

B) CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE

Come anticipato in narrativa il sig. MARIANO, dopo il primo periodo svolto alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.a. e terminato in data 15.9.2003, continuava a svolgere la propria attività lavorativa presso la società resistente dal 31.10.2003 al 31.12.2003. Tanto veniva reso possibile grazie alla stipulazione di numerosi contratti di somministrazione (dal carattere sostanzialmente unitario) conclusi tramite la società di fornitura ADECCO S.p.a. La tipologia contrattuale adottata tradisce, ancora una volta, gli intenti elusivi dell'A.M.A.T. S.p.a. Quest'ultima, infatti, presumibilmente allo scopo di continuare ad avvalersi di rapporti di lavoro a

[illegible] per la fornitura di manodopera. In tal modo la [illegible] ha potuto servirsi, pressoché continuativamente, delle prestazioni lavorative del sig. MARIANO attraverso un'abile alternanza tra contratti di somministrazione e contratti a termine.

Questa breve premessa apre la strada ad una serie di ulteriori considerazioni. Ferma restando la disciplina tipica predisposta dal legislatore in tema di contratti di somministrazione, non v'è dubbio che questi ultimi siano comunque parzialmente sovrapponibili ai contratti a termine quanto a finalità e forme di tutela del lavoratore. Ciò non è sfuggito alla più accorta giurisprudenza secondo la quale, in sintesi, il problema delle causali nel contratto di somministrazione deve essere risolto alla stessa stregua dei criteri stabiliti per il contratto a tempo determinato.

Ora, l'art. 20, comma 4 del D.Lgs n. 276/2003, stabilisce, che "*la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore*". Ne deriva che, conformemente a quanto già dedotto in merito ai contratti a termine, **le causali della somministrazione devono essere indicate in maniera specifica e dettagliata nel**

contratto. Qualora quest'ultimo dovesse risultare privo di tale specificazione, limitandosi, come nel caso che ci occupa, all'indicazione di causali del tutto generiche, si forma in capo al lavoratore il diritto a richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice. Con più specifico riferimento ai contratti di somministrazione in esame non può sfuggire che il ricorso a questi ultimi è stato motivato con la semplice e sommaria dicitura *"sostituzione lavoratori assenti"*, senza indicazione dei nominativi dei lavoratori asseritamente sostituiti e senza alcuna specificazione in merito alle ragioni della loro assenza.

A tal proposito la giurisprudenza ha affermato che *"(…omissis) non si può infatti, non sottolineare come la clausola di cui all'art. 20, c. 4 cit. consenta alle parti una autonomia di ampiezza identica a quella stabilita per il contratto a tempo determinato dall'art. 1, c. 1 del D.lgs. 368/01, cosicché appare conforme alla ratio legislativa e certamente "compatibile" con l'impostazione dell'articolato nella materia della somministrazione la previsione del secondo comma dell'art. 1 del Dlgs. 368/01 relativa agli oneri di specificazione, essendo finalizzata a consentire al lavoratore ed al giudice - a fronte dell'evidente estensione delle possibilità di ricorso al lavoro somministrato dovute alla formula suddetta - la controllabilità dell'effettiva esistenza*

[illegible] dichiarate dal somministratore, in accordo [illegible] [illegible] (...)" (Trib. Milano, 28 maggio 2005. In senso conforme, Trib. Bologna, 8 febbraio 2008; Trib. Milano, 4 luglio 2007).

Da quanto esposto deriva il diritto del sig. MARIANO alla conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, quanto meno con effetto dall'inizio della somministrazione.

C) SUCCESSIONE DEI CONTRATTI - MANCATO RISPETTO DEL TERMINE MINIMO - CONVERSIONE DEL RAPPORTO

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001 "*qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, **entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi**, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, **il secondo contratto si considera a tempo indeterminato***".

Nel caso che ci occupa, come detto, il ricorrente, dopo un primo rapporto di lavoro a tempo determinato, ha proseguito a svolgere le proprie prestazioni lavorative presso l'A.M.A.T. S.p.a attraverso numerosi contratti di somministrazione sino al 31.12.2003. Il sig. MARIANO, veniva, poi, nuovamente assunto con ulteriore contratto a tempo determinato del

2.1.2004 (dal 3.1.2004 al 2.7.2004). Dunque, è evidente che tra la scadenza dell'ultimo di tali contratti (31.12.2003) e l'inizio del successivo rapporto (2.1.2004) sia intercorso un periodo inferiore ai 10 giorni prescritti dalla legge. E poiché è innegabile la natura "*a termine*" anche dei contratti di somministrazione summenzionati, non può che applicarsi, per analogia, la disciplina di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001. Con la conseguenza che, anche per tale ragione, il sig. MARIANO ha diritto alla conversione del rapporto (in uno a tempo indeterminato) quanto meno a partire dal secondo contratto (stipulato in data 2.1.2004).

D) CONTRATTO DEL 2.1.2004 E SUCCESSIVA PROROGA - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE

Sebbene, come già anticipato, le considerazioni innanzi esposte assumono carattere assorbente in merito alla conversione dell'iniziale rapporto a termine in un altro a tempo indeterminato, la presente difesa ritiene di dover soffermare la propria attenzione anche sui profili di invalidità del successivo contratto a termine del 2.1.2004 (dal 3.1.2004 al 2.7.2004) successivamente prorogato sino al 30.6.2005.

Con riferimento al contratto summenzionato l'A.M.A.T. S.p.a. così motivava il ricorso a tale tipologia contrattuale: "*…con deliberazione n. 82 del 28.10.2003 il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A.T. S.p.a. ha preso atto di una*

[illegible] *procedere alla copertura dei posti vacanti,* ***tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato***…"; e ancora, "…***nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato,*** *(omissis)…si è deciso di procedere all'assunzione con contratto a termine di personale in possesso dei requisiti (omissis)".*

Anche nel caso in esame appare evidente che la clausola appositiva del termine di scadenza non reca in sé gli elementi di specificazione e trasparenza che ne legittimano l'inserimento. In particolare non può sfuggire la palese dicotomia emergente dal raffronto tra quanto dedotto in seno ai contratti impugnati e quanto in realtà avvenuto nei fatti. In altre parole, da un lato l'A.M.A.T. S.p.a. ha giustificato l'apposizione del termine sulla base della asserita necessità di "*procedere alla copertura dei posti vacanti,* ***tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato***"; dall'altro, l'avviso di selezione pubblica per la formazione della graduatoria mostra una realtà del tutto differente. E cioè che il bando era, in realtà, destinato non solo alla copertura dei posti vacanti mediante ordinari contratti a tempo indeterminato, ma anche attraverso l'ennesimo ricorso alla tipologia dei contratti a termine. E' noto infatti, che il contratto di inserimento altro non è che è "*un contratto di lavoro subordinato a* ***tempo determinato*** *diretto a realizzare,*

mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro" (art. 54 del d.lgs. n.276 del 2003). Né, può, sottacersi che il bando di selezione di che trattasi è stato pubblicato in data 31.3.2004 e **dunque circa tre mesi dopo** la stipulazione del contratto a termine del 8.1.2004. Ciò significa che, al momento della (seconda) assunzione del sig. MARIANO, la ragione sottesa alla fissazione del termine era solo apparente e non realmente sostenuta da quelle **oggettive** e **verificabili** esigenze che ne avrebbero consentito la legittima apposizione.

L'A.M.A.T. S.p.a., ancora una volta, ha, dunque, adottato una tecnica contrattuale elusiva della disciplina vigente in tema di contratti a termine posta a tutela del lavoratore. Tanto trova ulteriore conferma nel fatto che la c.d. procedura di selezione pubblica si è protratta a lungo nel tempo e a sola discrezione della società resistente. Tale discrezionalità non può spingersi *ad libitum;* se ciò fosse consentito, il datore di lavoro avrebbe gioco facile nell'avvalersi arbitrariamente della tipologia dei contratti a termine (per tutto il tempo ritenuto necessario!) solo perché ciò appare funzionale "*…all'espletamento delle procedure di assunzione*" (cfr. C.C.N.L. del 27.11.2000).

Ciò vale, a maggior ragione, con riferimento al

[illegible] A tal riguardo [illegible] opportuno precisare che quest'ultimo doggiace anche [illegible] contrattuale del C.C.N.L. Autoferrotranvieri [illegible] Tale Accordo Nazionale, stipulato ad espressa integrazione del D.Lgs. n. 368/2001, stabilisce, ai suoi art. 2, che "*qualora l'assunzione a termine sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni di cui alla lett. A) del presente articolo saranno applicabili le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato*".

Ebbene, poiché la ragione giustificatrice dell'apposizione del termine, come già detto, appare contraddetta dalla realtà fattuale e documentale, da ciò deriva inevitabilmente la nullità parziale del contratto e la sua conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

E) DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Dalla nullità della clausola appositiva del termine deriva non solo la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato sin dall'origine, ma anche una specifica conseguenza risarcitoria in favore del ricorrente. A tal proposito è sufficiente richiamare il contenuto dell'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), il quale dispone che: "*nei casi di conversione del contratto a*

tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (comma 5)".

F) ESCLUSIONE DEL MUTUO CONSENSO NELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In altri casi analoghi alla presente causa, i datori di lavoro convenuti hanno eccepito la cessazione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, appigliandosi alla circostanza - invero ricorrente anche nel caso di specie - del lasso di tempo trascorso tra la cessazione del contratto a termine e la richiesta del lavoratore di essere riassunto.

Questa tesi non può essere accolta. Il mutuo consenso può sciogliere il rapporto di lavoro tra le parti quando vi siano fatti concludenti inequivocabilmente idonei ad evidenziare l'acquiescenza ad un fatto/evento di provenienza dell'atra parte. Il comportamento concludente che probabilmente invocherà anche in questo caso la società convenuta, sarà il decorso del tempo più o meno considerevole tra la cessazione del rapporto e la costituzione in mora da parte del dipendente. Tale circostanza, da sola, non potrà mai essere intesa come acquiescenza alla risoluzione del rapporto (cfr. Cass. 9537/99, in tema di impugnazione della cassa

[illegible] comportamento che nel suo complesso sia manifestazione dell'univoca volontà di accettare la definitiva cessazione del rapporto con la consapevolezza dell'illegittimità del termine.

E' d'uopo ricordare che la Corte di Cassazione ha ritenuto che in ossequio al principio della tassatività delle cause di cessazione del rapporto di lavoro neanche le parti collettive possono attribuire ad un determinato comportamento un effetto estintivo del rapporto (cfr. per tutte Cass. 12492/99).

Al fine di sgomberare anzi tempo ogni dubbio sul punto, si sottolinea che l'assunto appena evidenziato è coerente con la natura dell'azione diretta a far valere la nullità del termine apposto, che per sua natura è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1411 c.c. e dunque può essere fatta valere in ogni tempo.

Ad ogni modo è opportuno sottolineare che il ricorrente dapprima non ha attivato immediatamente la via giudiziaria nella vana speranza di accedere a nuovi contratti a tempo determinato; in seguito, solo per scelta tecnica difensiva, ha atteso l'evoluzione dell'enorme contenzioso venutosi a creare sul tema.

Infine e da ultimo, si segnala l'ordinanza del 13.5.2011 della Suprema Corte di cassazione (cron. 12831/2011) che ha

nuovamente ribadito che «*non è consentito attribuire effetti negoziali alla mera inerzia, dovendo il giudice di merito individuare gli elementi che inducono a ritenere perfezionata la fattispecie negoziale, tenuto conto che l'onere di provarne la sussistenza incombe sul soggetto che invoca l'effetto estintivo*».

* * * * *

Esposto e considerato quanto sopra, l'istante, *ut supra* rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, affinché, fissata l'udienza di discussione e di comparizione personale delle Parti, e concessi i termini della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza all'A.M.A.T. s.p.a., voglia accogliere, *contrariis reiectis*, le seguenti

CONCLUSIONI

1) Accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine di cui ai contratti a termine del 13.6.2003 e 2.1.2004, nonché della clausola appositiva del termine di cui ai contratti di somministrazione indicati in narrativa intercorsi tra MARIANO Cataldo e l'A.M.A.T. S.p.a.; per l'effetto:
2) dichiarare la conversione dei contratti in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con

[illegible] somministrazione (31.12.2003) e dal secondo contratto a termine del 2.1.2004;

per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. MARIANO nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;

4) In caso di mancato riconoscimento della nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato e di somministrazione, accertare e dichiarare, l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001, con riferimento al periodo intercorrente tra la scadenza dell'ultimo contratto di somministrazione (31.12.2003) e la stipulazione del successivo contratto a termine del 2.1.2004; per l'effetto:

5) dichiarare la conversione del contratto a termine in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 2.1.2004;

6) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. MARIANO nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6

mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.

7) In ogni caso, condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del rappresentate legale p.t., al versamento delle contribuzioni previdenziali e assicurative, dal giorno della trasformazione del contratto a tempo determinato sino alla riammissione, o comunque per i periodi che saranno accertati per dovuti.

8) Condannare, infine, la medesima società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.

* * * *

Produzione - Si depositano in cancelleria unitamente al presente ricorso i seguenti documenti in copia fotostatica:

1) contratto di lavoro a termine del 13.6.2003; 2-12) n. 11 contratti di somministrazione (con relative proroghe) dal 31.10.2003 al 31.12.2003; 13) contratto di lavoro a termine del 2.1.2004; 14) avviso di selezione pubblica A.M.A.T. S.p.a. del 31.3.2004; 15) comunicazione A.M.A.T. S.p.a. Prot. N. 13504/UP del 2.7.2004 avente ad oggetto la proroga del contratto a termine del 2.1.2004; 16) lettera raccomandata a mani del 17.10.2011 a firma Avv. Donato DE MARTINIS per impugnazione contratti; 17) sentenza n. 5148/2011 Tribunale di Taranto, dott.ssa PALMA; 18) dichiarazione ai fini reddituali

[illegible] Accordo Nazionale Autoferrotranvieri [illegible] Accordo Nazionale Autoferrotranvieri [illegible].

Si dichiara: a) che il valore della domanda è indeterminato; b) ai fini del versamento del contributo unificato, che il ricorrente non ha un reddito imponibile IRPEF superiore ad €. 31.884,48 (come da dichiarazione allegata - doc. 18); c) che le comunicazioni processuali previste dalla legge potranno essere inviate al n. 0997329959 di fax o alla seguente casella di posta certificata: demartinis.donato@oravta.legalmail.it.

Taranto, il 16 dicembre 2011

(Avv. Donato DE MARTINIS)

Avv. Donato De Martinis

TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Lavoro

Il Giudice

Letto il ricorso;

esaminati gli atti e i documenti;

visto l'art. 415 c.p.c.;

F I S S A

l'udienza del 21 giugno 2012, ora di rito, per la comparizione personale delle parti e per la discussione;

D I S P O N E

che il ricorso e questo decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni da oggi.

Taranto, il 9 gennaio 2012

Il Giudice
Dott. Sebastiano L. Gentile

Copia conforme all'originale
Taranto 27 GEN 2012 (32)
(...) BALDI

Ad

ho

AMAT SPA
IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE S.T.
abito ... C. BATTISTI n 657

mo ... Copia conforme all'originale

a m...

A mani dell'impiegato/funzionario
Sig. Lorenzo Stasolla
... all'ufficio ed incaricato della
... degli atti.
di TA 20/02/2012

1431

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO – Servizio Politiche del Lavoro

Commissione Provinciale di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro

PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE

Repertorio n. 11882/OP

Addì 17.6.2009 dinanzi alla Commissione istituita con decreto n. 10578 del 22/05/1987 dal Direttore della DPL di TARANTO, ai sensi dell'art. 410 c.p.c. e così rappresentata:

Dr. ROBERTO SOLITO	Presidente
Dr. MESCHIARI GIORGIO ASSI. IND.	Rappresentante datori lavoro
Sig. MARINO' NICOLA CISL	Rappresentante lavoratori

sono comparsi:

- per la Società AMAT S.p.A., l'Ing. MATICHECCHIA GIOVANNI, giusta delega del Presidente prot. 11'430 del 16/06/2009;

- Il Sig. **MARIANO CATALDO**, nato a **TARANTO** il **01/07/1969**, dipendente dell'AMAT S.p.A., in possesso del profilo professionale di **OPER. DI ESERCIZIO**,

per la discussione della controversia promossa nei confronti di AMAT SPA ed avente per oggetto: PREMIO RISULTATO 2004.

Le parti convenute premettono che in data 10 giugno 2009 l'AMAT ha concordato con i rappresentanti aziendali della Filt-CGIL un testo conciliativo da sottoporre alla ratifica dei singoli dipendenti che, assistiti dalla predetta sigla, hanno presentato individuale istanza alla D.P.L. in vista dell'istituzionale tentativo di conciliazione sul tema in oggetto.

Il dipendente, manifestando di conoscere appieno l'ipotesi conciliativa descritta nel predetto testo, dichiara di condividerla e l'accetta senza riserve come propria, con gli adattamenti relativi alla sua sfera personale.

Sulla scorta di quanto innanzi:

Le parti come sopra costituite, per la definitiva risoluzione di tutti i contrasti tra loro insorti ed insorgendi sullo specifico motivo di contesa, convengono transattivamente quanto segue a tacitazione dell'intero periodo 2004-2007:

a) Con riferimento al solo premio di risultato concernente l'annualità del 2004, in aggiunta alla quota individuale scaturente dall'importo complessivo di € 75.000,00 risultante dall'accordo 11.03.09 con le sigle sindacali sottoscrittrici del medesimo da corrispondersi individualmente nella misura effettivamente riveniente in applicazione dei criteri uniformemente adoperati in applicazione del punto 8 del predetto accordo, l'AMAT, per mero spirito conciliativo, renderà disponibile al dipendente sopra generalizzato l'ulteriore importo lordo fisso di **€ 27,00**. In conseguenza l'importo lordo totale da riconoscere all'altra parte a titolo di Premio di risultato 2004, comprensivo del predetto importo lordo fisso di € 27,00, ammonta a **€ 181,55;**

b) Quanto, invece, al premio di risultato relativo agli anni 2005, 2006 e 2007, viene accettata la misura complessiva di € 75.000,00 stabilita, per ciascun anno, con il predetto accordo 11.03.2009. La misura effettiva di tali importi complessivi, da erogare individualmente all'altra parte in contesa, sarà individuata ed erogata in esecuzione dei criteri uniformemente adoperati in applicazione del punto 8 del predetto accordo, a ciascun avente diritto, ed ammonta all'importo lodo complessivo di **€ 464,15;**

c) L'erogazione, in favore del dipendente, di quanto risultante in esecuzione di quanto previsto ai punti sub a) e b), pari in totale ad **€ 645,70**, sarà effettuata entro la data di corresponsione della 14ª mensilità.

d) Il dipendente, essendo pienamente edotto dei criteri sopra richiamati, sin d'ora accetta di riceversi transattivamente, a saldo e stralcio, la somma lorda totale indicata al punto sub. c). Il medesimo dichiara altresì che, una volta ottenuto il relativo pagamento, non avrà null'altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione in ordine al premio di risultato maturato con riferimento agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 e, comunque, rinunzia ad ogni eccedente rivendicazione a tale specifico riguardo.

e) Il dipendente fa salva ogni ulteriore rivendicazione per titolo differente dal premio di risultato e contesta sin d'ora l'adozione degli stessi criteri di quantificazione individuale del premio di risultato per gli anni successivi, rimettendosi alle regolam entazioni che saranno concordate con la Filt-CGIL. L'AMAT reputa la predetta riserva libera manifestazione dell'interessato, ma in ogni caso estranea ai termini della contesa oggetto di conciliazione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DATORE DI LAVORO	LE ASSOC. SINDACALI	IL LAVORATORE

Il presidente della Commissione, identificate le parti certifica che le sottoscrizioni sono autografate in sua presenza.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

RACCOMANDATA A. R.

1131

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO – Servizio Politiche del Lavoro
Commissione provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro
P.le Bestat n°27 – 33 – 74100 TARANTO tel.099/7353557 fax 099-7352986 E-mail dpl-taranto@welfare.gov.it

Prot. N° 16631 del 14 SET. 2007

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☒
ul.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ul.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Prot. 8065

Il 10 SET. 2007

Al Lavoratore MARIANO CATALDO

C/O AVV M. RUINA P.ZZA GARIBALDI 20
MANDURIA

Alla DITTA AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

Oggetto: Riunione della Commissione Provinciale di Conciliazione, il **11 ottobre 2007** alle ore **09.30** presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, piazzale Bestat nn~~°27 – 33~~

CONVOCAZIONE

Questa Commissione di Conciliazione ha indetto la riunione in oggetto al fine di procedere, ai sensi dell'art.410 c.p.c. al tentativo di conciliazione promosso da:

MARIANO CATALDO
nei confronti della:
AMAT SPA

19/9

come da richiesta effettuata in data: **20/08/2007** che è

- ☒ allegata in copia
- ☐ già inviata dall'interessato alla controparte.

Le parti in indirizzo sono invitate a partecipare alla riunione nel giorno e nell'ora indicata in oggetto, con l'avvertenza che, sia il datore di lavoro che il lavoratore, potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di delega a rappresentarlo, decidere, transigere, ed incassare somme per proprio conto.

Si informa che, a causa dell'elevato numero di controversie ed al fine di rispettare i termini di cui all'art.410 bis C.P.C., eventuali richieste di rinvio saranno valutate positivamente dalla Commissione esclusivamente se presentate congiuntamente ed in presenza di motivi debitamente documentati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DOTT. ROBERTO SOLITO

[illegible]	[illegible]	☐
[illegible]	[illegible]	☐
[illegible]	[illegible]	☐
[illegible]	[illegible]	☐
[illegible]	[illegible]	☐
[illegible]	[illegible]	☐
[illegible]	[illegible]	☐
[illegible]	[illegible]	☐
[illegible]	[illegible]	☐
[illegible]	[illegible]	☐
[illegible]	[illegible]	☐
[illegible]	[illegible]	☐
[illegible]	[illegible]	☐
[illegible]	[illegible]	☐
[illegible]	[illegible]	☐
[illegible]	[illegible]	☐
[illegible]	[illegible]	☐

Mod 1/PR

Alla Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO
Servizio Politiche del Lavoro- Commissione Provinciale di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro
Via DANTE P.le BESTAT CAP ___ CITTÀ TARANTO

DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO
TARANTO
20 AGO. 2007
PROT. N° 16753

Rep. n

Tramite Associazione Sindacale/Studio Legale Avv. MARIO RUINA di MANDURIA

☐ Accolta
☐ Non accolta

Il sottoscritto (COGNOME E NOME) MARIANO CATALDO nato a (luogo di nascita) TALSANO (TARANTO) il (GG/MM/AAAA) 11.10.1963 sesso (M/F) M
e domiciliato nel comune di TALSANO TARANTO CA.P. 74029
Via CABINA n. 97 Codice Fiscale MRNCLD63R11L049Y
nazionalità ITALIANA

Chiede che sia esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. e art. 36 del Decreto Legislativo n. 80/98, nei confronti della ditta (RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA) AMAT sfe
esercente attività di (SETTORE PRODUTTIVO) ___
con sede in (COMUNE OVE RISIEDE LA DITTA) TARANTO C.A.P. ___
Via Cesare Battisti n 657 Codice Fiscale (CODICE FISCALE DELLA DITTA) ___, alle cui dipendenze è/è stato occupato dal (GG/MM/AAAA) 1.1.2003 al (GG/MM/AAAA) 20.6.2005 con le mansioni di AUTISTA con la qualifica di AUTISTA CCNL applicato AUTOFERROTRANVIERI per le seguenti cause (BARRARE LE VOCI DI INTERESSE):

- ☐ Impugnativa di licenziamento comminato in data (GG/MM/AAAA) ___ a mezzo voce o lettera
- ☐ Differenza paga dal (GG/MM/AAAA) ___ al (GG/MM/AAAA) ___
- ☐ Mancata retribuzione dal (GG/MM/AAAA) ___ al (GG/MM/AAAA) ___
- ☐ Ferie non godute dal (GG/MM/AAAA) ___ al (GG/MM/AAAA) ___
- ☐ Riposo settimanale dal (GG/MM/AAAA) ___ al (GG/MM/AAAA) ___
- ☐ Compenso lavoro straordinario dal (GG/MM/AAAA) ___ al (GG/MM/AAAA) ___
- ☐ Festività nazionali ed infrasettimanali dal (GG/MM/AAAA) ___ al (GG/MM/AAAA) ___
- ☐ Gratifica natalizia, 14° mensilità dal dal (GG/MM/AAAA) ___ al (GG/MM/AAAA) ___
- ☐ Indennità sostitutiva del preavviso
- ☐ T.F.R. (trattamento fine rapporto)
- ☐ Passaggio di qualifica
- ☐ Altre voci OBBLIGO AD ASSUMERE - DIRITTO DI PRECEDENZA

Firma Mariano Cataldo

Luogo e data 20.8.2007

Il numero dei dipendenti occupati nell'azienda [illegible] della [illegible] unità della presente [illegible]

Conv. 11/10/07

MODULARIO
D.R.P.L. - 48

MOD. L - 11

CMP BARI
12 09 07
7 1 4 4 2 9
PB1DC0

POSTE ITALIANE
€ 003,40
1230442

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE DEL LAVORO
Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
74100 TARANTO

8

8045

Prot. N. .....

O.d.a. 4600019448 – Chicca, Tivoli – (c. 820.000)
f.to 11 x 22

R
L-3
13228070316-2

AMAT SpA
via C. Beccaria 657
74100 Taranto

Amat S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto 02 OTT. 2006

Prot. N° 14472 /UP

CERTIFICATO DI DIPENDENZA

Si certifica che il sig. Mariano Cataldo, nato a Taranto l' 11/10/1963, è stato alle nostre dipendenze dal 03/01/2004 al 30/06/2005 con contratto a tempo determinato e con il profilo professionale di Operatore d'Esercizio par.140, C.C.N.L. Autoferrotranvieri.

Allo stesso è stato già liquidato quanto dovuto in virtù del cessato rapporto di lavoro.

Allo stato l'Amat S.p.A. non deve al sig. Mariano Cataldo alcuna somma ad alcun titolo.

Def.
oggi 18-10-06

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing.Giovanni MATICHECCHIA)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

AMAT s.p.a.
PROT in arrivo n. 13948
Del 21 SET. 2006
P - Presidente ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT - Direttore Tecnico ☐
US - Segreteria Generale ☐
UAG Aff. Gen./P.R./Sinistri ☒
UA Acquisti/Contratti ☐
UC Contabilità/Bilancio ☐
UE - Esercizio Movimento ☐
UI Informatica ☐
UP Personale/Retribuzioni ☒
UT Tecnico ☐
USP Studi/Progetti ☐
UF-PT- Prodotti Traffico ☐
UF-RG- Ragioneria/Economato ☐
STQ Staff Qualità ☐

N.1981/06 R. Gen. Esec. p.t.

TRIBUNALE DI TARANTO

Nº 8854
importo alla C. cronologico
-7 SET. 2006

UFFICIO ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI

Avviso di Cancelleria ai sensi dell'art. 631 C.P.C.

IL CANCELLIERE

Avvisa le parti legalmente costituite nel procedimento contenzioso promosso da:

1) Avv. Luigi Mangione elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Iafrate Via Liside,18 Taranto

CONTRO

2) Mariano Cataldo notifica ai sensi dell'art.492 c.p.c. presso Cancelleria Esecuzione Mobiliare presso terzi Tribunale di Taranto.

3) Amat S.p.A.-TA sede Via C.re Battisti,657 Taranto

che questo G.E. all'udienza del 19.07.2006 ha pronunciato ordinanza, con la quale ai sensi dell'art. 631 c.p.c. ha rinviato la causa all'udienza del 18.10.2006 nella quale se nessuna delle parti si presenterà dichiarerà la estinzione del processo ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.

Li 5.9.2006

IL CANCELLIERE

SEZIONE CORTE APPELLO DI TARANTO - UNEP

Ad istanza di cui sopra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario (Pos. Econ. B. 3) ho notificato il presente atto al Sig AMAT SpA

abitante in _____ via _____ n. ____ scala ___

interno ____, mediante consegna di copia conforme all'originale

A mani Sig. Graziale Nicola

impiegato addetto alla **sede.**

incaricato della ricezione **atti.**

Taranto 21 SET. 2006

CORTE DI APPELLO LECCE
SEZIONE DISTACCATA TARANTO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Francesco SCIALPI)

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto 11 MAG. 2006

Prot. N° 7393 /UP

CERTIFICATO DI DIPENDENZA

Si certifica che il sig. Mariano Cataldo, nato a Taranto il 11/10/1963, è stato alle nostre dipendenze dal 03/01/2004 al 30/06/2005 con contratto a tempo determinato e con il profilo professionale di Operatore d'Esercizio par.140, C.C.N.L. Autoferrotranvieri.

Allo stesso è stato già liquidato quanto dovuto in virtù del cessato rapporto di lavoro.

Allo stato l'Amat S.p.A. non deve al sig. Mariano Cataldo alcuna somma ad alcun titolo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing.Giovanni MATTICHECCHIA)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, lì 11 MAG. 2006

Prot.n° 7392 /UP

Oggetto: Delega

Il dipendente Massari Amedeo è delegato a rappresentare questa azienda, all'udienza dell' 11/05/2006, nella causa **Mangione Luigi/Mariano Cataldo.**

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 9/08/2005

AZIENDA : 3 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
DIPENDENTE : 358373 MARIANO CATALDO

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI	MESI	ANZ.
3/01/2004	3/01/2004	30/06/2005	1	6	

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
TFR 31/12 a.p. comples. maturato		**1.037,27**
TFR 31/12 a. p. da erogare 1.037,27		
Rivalutazione di 1.037,27 X 1,597458%		16,57
Imp.sostit.rival. 16,57 X 11% =	1,82	
TFR effettivo lordo anno in corso		787,01
Legge 297/82 Art.3 su impon. 11.454,00	57,29	
TOTALI	59,11	1.840,85
T O T A L E I M P O R T O T F R		**1.781,74**
Ammontare lordo T.F.R.	1.783,56 -	
Riv.cor. 16,57 Tassata 0,00	16,57 -	
Rid.norm. 0,00 Part-time 0,00	0,00 +	
Liberalita' 100%	0,00 +	
Preavviso	0,00 +	
Anticipi C.C.N.L.	0,00 +	
Altre indennita'	0,00 +	
Imponibile fiscale liquidazione	1.766,99 X	
Aliquota media	23,00 % =	
Imposta dovuta	406,41 -	
Detr.norm. 175,56 Part-time 0,00	175,56 -	
Imposta operata su antic./preavv./acconti	0,00 =	
Imposta residua	230,85	
Importo Netto T.F.R.	1.552,71 -	
IRPEF su rivalutazione	1,82 =	
Importo Netto Totale	1.550,89	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 1.550,89 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu` nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 09/08/2005 Firma : _____

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 9/08/2005

AZIENDA : 3 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
DIPENDENTE : 358373 MARIANO CATALDO

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI	MESI	ANZ.
3/01/2004	3/01/2004	30/06/2005	1	6	

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. comples. maturato		1.037,27
TFR 31/12 a. p. da erogare 1.037,27		
Rivalutazione di 1.037,27 X 1,597458%		16,57
Imp.sostit.rival. 16,57 X 11% =	1,82	
TFR effettivo lordo anno in corso		787,01
Legge 297/82 Art.3 su impon. 11.454,00	57,29	
TOTALI	59,11	1.840,85
T O T A L E I M P O R T O T F R		1.781,74
Ammontare lordo T.F.R.	1.783,56 -	
Riv.cor. 16,57 Tassata 0,00	16,57 -	
Rid.norm. 0,00 Part-time 0,00	0,00 +	
Liberalita' 100%	0,00 +	
Preavviso	0,00 +	
Anticipi C.C.N.L.	0,00 +	
Altre indennita'	0,00 +	
Imponibile fiscale liquidazione	1.766,99 X	
Aliquota media	23,00 % =	
Imposta dovuta	406,41 -	
Detr.norm. 175,56 Part-time 0,00	175,56 -	
Imposta operata su antic./preavv./acconti	0,00 =	
Imposta residua	230,85	
Importo Netto T.F.R.	1.552,71 -	
IRPEF su rivalutazione	1,82 =	
Importo Netto Totale	1.550,89	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 1.550,89 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu` nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 09/08/2005 Firma : _____

1431

201

Studio Legale
Avv. Luigi Mangione – Avv. Giovanni Iafrate
Via Liside, 18 - tel. 099.331142 e fax 099.7301294
–74100 TARANTO –

COPIA

573

Cronologico
Importo atto €. 27,19
Taranto, 7 APR. 2006
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

TRIBUNALE DI TARANTO

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

L'Avv. Luigi Mangione (c.f.: MNGLGU36A171800W) residente in Taranto ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Liside, 18 presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Iafrate come da mandato a margine dell'atto di precetto notificato in data 26.1.2006 espone quanto segue:

- in data 26.1.2006 veniva notificato al sig. Mariano Cataldo residente in Talsano (TA) alla Via Caravaggio, 86 atto di precetto con cui allo stesso si intimava il pagamento della somma di € 7.908,76;
- che detto precetto rimaneva infruttuoso, malgrado la promessa di pagamento;
- che l'Avv. Luigi Mangione intende sottoporre a pignoramento, nei limiti e nelle forme consentite dalla legge, tutte le somme dovute e debende dalla società AMAT S.p.A. nella persona del suo legale rappresentante, con sede in Taranto alla Via C. Battisti, 657 al sig. Mariano Cataldo in virtù di rapporto di dipendenza sino alla concorrenza di €. 9.000,00 a garanzia delle somme indicate in precetto e delle spese successive.

AMAT s.p.a.
PROT in arrivo n. 5695
Del: 10 APR. 2006

P	- Presidente
DG	Direttore Generale
DA	Direttore Amministrativo
DT	- Direttore Tecnico
US	- Segreteria Generale
UAG	Aff. Gen./P.R./Sinistri
UA	Acquisti/Contratti
UC	Contabilità/Bilancio
UE	- Esercizio Movimento
UI	Informatica
UP	Personale/Retribuzioni
UT	Tecnico
USP	Studi/Progetti
UF-PT-	Prodotti Traffico
UF-RG-	Ragioneria/Economato
STQ	Staff Qualità

Tanto premesso

CITA

La società AMAT S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, con sede in Taranto alla Via C. Battisti, 657 e il sig. Mariano Cataldo residente in Talsano (TA) alla Via Caravaggio, 86 a comparire dinanzi al Giudice delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Taranto, all'udienza che lo stesso terrà il giorno 11.5.2006 ore 9.00 c.c. nei locali all'uopo adibiti presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Via Marche, quanto alla prima perché renda la dichiarazione prevista dalla legge e il secondo perché presenzi alla dichiarazione stessa ed agli atti ulteriori.

Avv. Giovanni Iafrate

201

Studio Legale
Avv. Luigi Mangione – Avv. Giovanni Iafrate
Via Liside, 18 - tel. 099.331142 e fax 099.7301294
-74100 TARANTO -

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso l'Ufficio Unico del Tribunale di Taranto, visto l'atto di precetto notificato in data 26.1.2006 al sig. Mariano Cataldo con il quale veniva allo stesso intimato il pagamento della somma di €. 7.908,76 e oltre le spese successive

HO PIGNORATO

nelle forme e nei limiti consentiti dalla legge tutte le somme dovute e debende dalla società AMAT S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Taranto alla Via C. Battisti, 657 al sig. Mariano Cataldo in virtù di rapporto di dipendenza sino alla concorrenza della somma di €. 9.000,00 a garanzia delle somme indicate in precetto e delle spese successive.

HO INGIUNTO

ad entrambi i citati di astenersi dal compiere qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito dell'Avv. Luigi Mangione le somme oggetto della esecuzione Ho, altresì, rivolto al debitore l'invito ad effettuare, presso la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Taranto, la prescritta dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice. Ho informato il debitore che ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere che le cose o i crediti pignorati siano sostituiti con una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli arti 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una

Studio Legale
Avv. Luigi Mangione – Avv. Giovanni Iafrate
Via Liside, 18 - tel. 099.331142 e fax 099.7301294
-74100 TARANTO -

somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentata.

L'Ufficiale Giudiziario
CORTE DI APPELLO LECCE
SEZIONE DISTACCATA TARANTO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Francesco SCIALPI)

RELATA DI NOTIFICA

Istante Avv. Giovanni Iafrate nella sua detta qualità ho notificato copia dell'antescritto atto alla società AMAT S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, con sede in Taranto alla Via C. Battisti, 657 mediante consegna mani

A mani Sig. Stasolla Lucrezia
impiegato addetto alla sede,
ine[illegible]ne atti.
Taranto 10 APR. 2006

CORTE DI APPELLO LECCE
SEZIONE DISTACCATA TARANTO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Francesco SCIALPI)

Seconda copia ho notificato al sig. Mariano Cataldo residente in Talsano (TA) alla Via Caravaggio, 86 mediante consegna a

CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale tra:

a) l'AMAT S.p.A. (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.), in persona del Presidente del C.d.A., nonché legale rappresentante pro-tempore, Sig. Enzo Manco, in relazione ai poteri conferitigli con deliberazione n° 3/2001;

b) Il Sig. MARIANO CATALDO, nato a TARANTO il 11/10/1963 e residente a TALSANO, alla VIA CARAVAGGIO, 86;

P R E M E S S O

- che, con deliberazione n° 82 del 28/10/2003 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. ha preso atto di una carenza nell'organico aziendale di agenti in possesso del profilo professionale di "Operatore di esercizio", stabilendo di procedere alla copertura dei posti vacanti, tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato, attraverso modalità che saranno individuate in un successivo provvedimento del Consiglio stesso;
- che nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, vista la necessità di garantire ed assicurare la regolarità del servizio pubblico, con la precitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione si è deciso di procedere all'assunzione con contratto a termine di personale in possesso dei requisiti per l'espletamento delle mansioni di cui al profilo professionale di Operatore di esercizio;
- che con nota del 13/12/2003, prot. n° 583, i sanitari dell'ASL TA/1 hanno inviato il giudizio d'idoneità del Sig. MARIANO, emesso ai sensi del D.M. n° 88/99 e successive modificazioni ed integrazioni per l'espletamento delle mansioni di guida;
- visti, altresì, la patente di guida ed il certificato di abilitazione professionale

in corso di validità, acquisiti in copia agli atti aziendali;

SI STIPULA

il presente contratto di lavoro a termine, disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 7, lett. A, punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri 27/11/2000, nonché dal D.Leg. n° 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i termini di seguito indicati:

a) il presente contratto di lavoro a termine, motivato dalla necessità di far fronte alla carenza organica, avrà una durata corrispondente al periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure che saranno individuate per la selezione del personale da assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato e con profilo di operatore d'esercizio. La durata del presente contratto, comunque, non sarà superiore ad un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dal 03/01/2004, e quindi con scadenza il giorno 02/07/2004, salvo eventuale successiva proroga nei termini di legge;

b) se alla data del 02/07/2004 il contratto non si sarà già risolto per il verificarsi della condizione risolutiva del completamento delle procedure di assunzione, esso, in mancanza di espressa proroga, dovrà considerarsi automaticamente risolto ad ogni effetto, contrattuale e di legge, senza necessità di preavviso o di ulteriore comunicazione;

c) l'assunzione è da intendersi subordinata al definitivo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 dell'Allegato A) al R.D. n° 148/1931, qualora gli stessi siano stati resi nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n° 445/2000. In caso di esito negativo dell'accertamento il rapporto di lavoro si risolverà di diritto;

d) in applicazione della classificazione del personale addetto ai servizi di tra-

sporto di cui all'A.N. sopra citato, l'assunzione viene disposta con l'attribuzione del profilo professionale di "operatore d'esercizio", parametro 140. L'assunzione è sottoposta ad un periodo di prova ex R.D. n° 148/1931 della durata di 15 giorni di servizio effettivo;

e) i compiti attribuiti al Sig. MARIANO, secondo le indicazioni impartite dai superiori dell'Area Esercizio, sono quelli di "guida degli automezzi aziendali per il trasporto pubblico di persone", oltre alle mansioni contrattualmente previste per lo specifico profilo professionale attribuito;

f) il trattamento economico e normativo spettante è quello riveniente dal CCNL di categoria, e più precisamente la retribuzione mensile dovuta sarà costituita dalle seguenti voci:

Retribuzione tabellare	EURO	527,82
C.A.U.	EURO	38,59
indennità di mensa	EURO	16,53
Indennità di contingenza + E.D.R.	EURO	533,58
T.D.R.	EURO	41,32

oltre alle indennità dovute, ai ratei delle mensilità aggiuntive e alle eventuali ulteriori voci salariali aziendali rivenienti da specifici accordi di secondo livello, qualora siano applicabili in relazione sia alla natura degli stessi accordi sia alle caratteristiche del predetto contratto di lavoro a termine;

g) l'orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali, con una media giornaliera di 6,30 ore su un ciclo lavorativo di 17 settimane, così come previsto dall'art. 22 dell'A.N. 27/11/2000 e dall' accordo aziendale vigenti;

h) per quanto concerne la maturazione delle ferie e delle festività soppresse, si fa espresso rinvio al CCNL di categoria e ai vigenti accordi di settore;

i) in servizio l'agente si impegna a tenere un comportamento decoroso e dignitoso nei confronti dell'utenza e ad indossare, altresì, un pantalone lungo e una giacca di colore scuro e scarpe idonee alla guida dei mezzi;

j) l'Azienda ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi di legge, per giusta causa o giustificato motivo, ovvero qualora nel comportamento dell'agente siano accertati rilevanti violazioni disciplinari;

k) il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle disposizioni normative già precedentemente citate, dal R.D. n° 148/1931, nonché dai regolamenti ed accordi aziendali in vigore presso l'AMAT S.p.A., in quanto applicabili alla fattispecie del contratto stesso;

l) il numero d'iscrizione nel libro matricola aziendale in uso è: 1431

Taranto, li 2 GEN. 2004

Il Sig. MARIANO CATALDO

Il Presidente

(Enzo Manco)

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n.: 13504/UP

Taranto, lì 02/07/2004

All'agente
MARIANO CATALDO

e p.c.
Direttore
Dirigente Amm.vo
Dirigente Tecnico
Area Esercizio
Area Personale
SEDE

Oggetto: Proroga del contratto a termine ex art. 4 del D. Leg.vo n° 368/2001

Poiché continuano a sussistere oggettivamente le stesse esigenze tecniche, organizzative e produttive relative all'operatività dell'Area Esercizio poste a base del contratto a termine da Lei sottoscritto e in scadenza il 2 luglio 2004, è ns. volontà prorogare il precitato contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni concorsuali finalizzate all'assunzione di personale di guida, in esecuzione dell'avviso di selezione pubblica approvato con deliberazione del C.d.A. di quest'Azienda n° 30/2004.

Il contratto, pertanto, si intende prorogato fino al 30/06/2005, ma si risolverà antecedentemente, ad ogni effetto contrattuale e di legge, qualora la selezione di cui sopra si concluda prima della scadenza del termine indicato del 30/06/2005.

La proroga si intende effettuata alle condizioni già in atto contenute nel contratto sottoscritto.

La presente dovrà da Lei essere controfirmata per accettazione.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

PER ACCETTAZIONE

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE O DI MOBILITA'

(da allegare al mod.DS.21)

(Fornire le notizie e barrare le caselle che interessano)

A DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO

DENOMINAZONE	COD.FISCALE O PARTITA IVA
A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO	00166330733

MATRICOLA INPS	C.S.C.	CODICE AUTORIZZAZIONE	SEDE INPS DI ISCRIZIONE
70335539			TARANTO

ATTIVITA' ESERCITATA: ☐ INDUSTRIALE NON EDILE ☐ EDILE O AFFINE ☒ ALTRE(SPECIFICARE ATTIVITA') TARANTO

E' SOGGETTA AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE SI ☐ NO ☒

B DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE

COGNOME	NOME	COGNOME DEL MARITO
MARIANO	DATALDO	

CODICE FISCALE	SESSO	DATA DI NASCITA	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROV.
MRN DLD 63R11 L049Y	M	11.10.1963	TARANTO	TA

INDIRIZZO(VIA/PIAZZA)	COMUNE	PROV.
VIA CARAVAGGIO N. 86	TARANTO	TA

C DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
(RIFERITI AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO)

DENOMINAZIONE STABILIMENTO/CANTIERE/UNITA' PRODUTTIVA PRESSO CUI PRESTAVA SERVIZIO LA DIPENDENTE	DATA DI ASSUNZIONE	ORARIO CONTRATTUALE SETTIMANALE
A.M.A.T. S.P.A. TARANTO - AREA ESERCIZIO	03.01.2004	39 ORE

QUALIFICA RIVESTITA	
OPERAIO	X
IMPIEGATO	
QUADRO	
DIRIGENTE	
LAVOR.A DOMICILIO	
APPRENDISTA	
ALTRO	

TIPO DI CONTRATTO	
TEMPO INDETERMINATO	
TEMPO DETERMINATO	X
STAGIONALE	
PART TIME ORIZZONTALE	
PART TIME VERTICALE	
ALTRO(SPECIFICARE TIPO DI CONTRATTO	

INTERRUZIONE RAPPORTO DI LAVORO			
A SEGUITO DI		DATA	MOTIVO
SOSPENSIONE			
DIMISSIONI			
LICENZIAMENTO	X	30.05.05	SCADENZA CONTRATTUALE

CON DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO

FINO AL .....

D DATI RELATIVI AI PERIODI DI LAVORO
NEI DUE ANNI PRECEDENTI LA RISOLUZIONE O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

MESI	ANNO 2003 RETRIBUZIONE	N.Sett.	ANNO 2004 RETRIBUZIONE	N.Sett	ANNO 2005 RETRIBUZIONE	N.Sett
GENNAIO			1.080,05	4	2.026,75	5
FEBBRAIO			1507,04	4	1.802,73	4
MARZO			1528,90	4	1842,37	4
APRILE			1327,28	4	1623,55	5
MAGGIO			1518,43	5	1572,39	4
GIUGNO	583,43	2	1470,29	4	1478,50	4
LUGLIO	1313,31	4	2759,34	5		
AGOSTO	1291,16	5	1445,82	4		
SETTEMBRE	841,53	4	1503,96	4		
OTTOBRE	1108,21	0	1406,15	5		
NOVEMBRE			1447,63	4		
DICEMBRE			2.834,42	4		
TOTALE	5.137,04	15	19.888,91	51	10346,24	26

PERIODI DI SOSPENSIONE (MALATTIA,MATERNITA',CIG,INFORTUNIO,MILITARE, ECC.)		
DAL	AL	MOTIVO
10-2-05	10-2-05	MALATTIA

PERIODI DI APPRENDISTATO			
DAL	AL	DAL	AL

X Per quanto riguarda l'anno 2003, trattasi di contratto a termine dal 16.06.2003 al 15.09.2003

P.R
18/07/05

Mariano Catalda

E DATI RELATIVI AI TRE MESI PRECEDENTI LA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DETERMINARE L'INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

EMOLUMENTI AL LORDO DI QUALSIASI RITENUTA (COMPRESI I RATEI DI MENSILITA'AGGIUNTIVE)	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO	IMPORTO GIORNALIERO EURO
4.980,08	55,33

GIORNATE LAVORATE(COMPRESI SABATI, DOMENICHE E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI
N.
91

MOTIVO DELLE EVENTUALI ASSENZE EFFETTUATE NEL TRIMESTRE	N. GIORNI
MALATTIA	2
MATERNITA'	
INFORTUNIO	
SERVIZIO MILITARE O EQUIPARATO	
SCIOPERO	
PERMESSI NON RETRIBUITI	
ALTRI MOTIVI	
TOTALE GIORNATE DI ASSENZA	2

CONFORMITA'DELLA RETRIBUZIONE AL CONTRATTO DI LAVORO NO [ ] SI [X]

F DATI RELATIVI ALLE ULTIME QUATTRO SETTIMANE EFFETTIVAMENTE LAVORATE (Riservato ad aziende edili o affini) PER DETERMINARE IL TRATTAMENTO SPECIALE EDILIZIA

IMPORTO COMPLESSIVO EMOLUMENTI SPETTANTI (AL LORDO DI QUALSIASI RITENUTA)

DAL	AL	ORE	EURO
TOTALE			

IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUCCESSIVO A PERIODO DI SOSPENSIONE CON DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE RESPINTA INDICARE:
-DATA DI TRASMISSIONE DELL'ELENCO DEI LAVORATORI PER I QUALI E' STATA INOLTRATA DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
-MOTIVO DELLA REIEZIONE DELLA DOMANDA DI CIG: _____
-DATA DI PRESENTAZIONE EVENTUALE RICORSO

G DATI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA'DI MOBILITA'
(DA COMPILARE PER I LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA')

MOTIVO DELLA MESSA IN MOBILITA' DEL DIPENDENTE	
[ ]	RIDUZIONE DI PERSONALE
[ ]	CESSAZIONE DI ATTIVITA'
[ ]	CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

IL LAVORATORE E' INCLUSO NELL'ELENCO NOMINATIVO INVIATO ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO DI _____
IN DATA_____

IL LAVORATORE PUO' FAR VALERE PRESSO L'AZIENDA PERIODI DI LAVORO EFFETTIVO PER MESI: [ ] 6 (LEGGE 223/91,ART.16,C.1)
[ ] 18 (LEGGE 223/91,ART.11,C.2) [ ] 24 (LEGGE 451/94,ART.3,C.3)
(*)VANNO COMPRESI PERIODI DI FERIE,INFORTUNI,FESTIVITA' INFRASETTIMANALE E SOSPENSIONE PER GRAVIDANZA E PUERPERIO.

LA RETRIBUZIONE ORARIA SPETTANTE AL LAVORATORE NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (COMPRENSIVA DEI RATEI DI MENSILITA' AGGIUNTIVE) E' DI EURO : _____

ORARIO CONTRATTUALE SETTIMANALE
NUMERO ORE : _____

L'IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE SULLE MENSILITA' DOVUTE E' COMPRESO NEL VERSAMENTO COME SOTTOSPECIFICATO

IMPORTO VERSAMENTO	N.LAVORATORI	DATA DEL VERSAMENTO	NUMERO C.C.P.	SEDE INPS DI

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

IL SOTTOSCRITTO_____ CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PREVISTE PER COLORO CHE RENDONO DICHIARAZIONI FALSE, DICHIARA CHE LE NOTIZIE FORNITE RISPONDONO AL VERO E SONO CONFORMI ALLA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE ED ALLE RISULTANZE DEI LIBRI PAGA E MATRICOLA.

IL PRESIDENTE
Enzo Manco

DATA 11 LUG. 2005

TIMBRO E FIRMA_____

358372
358373

Taranto li

Spett/le
PRESIDENTE AMAT
SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto MARIANO - CATALDO, dipendente di codesta Azienda con la qualifica di OP. S/ESERCIZIO con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

- [ ] - dipendenza
- [ ] - I.N.P.S.
- [ ] - I.N.A.I.L. per visita collegiale
- [ ] - Dimostrativo della retribuzione
- [X] B.S. 22

In attesa, porge distinti saluti.

Taranto li. 06/04/05

l'Agente

Mariano Cataldo

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n°: 14175 UP

Taranto, li 30 GIU. 2005

Spett.le I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
74100 TARANTO

Oggetto: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000.

Si invia, in allegato alla presente, il modello di denuncia di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato relativo ai sottoelencati dipendenti con decorrenza 30/06/2005, quale ultimo giorno lavorativo, per scadenza contrattuale.

1 – D'APRILE	COSIMO	32 - ZONILE	AMEDEO
2 - PERRONE	LUIGI	33 - SCARNERA	GIUSEPPE
3 - MARIANO	CATALDO	34 - GENERALI	ANTONIO
4 - SORANNO	FRANCESCO	35 - MOSCA	MICHELE
5 - TOMASELLI	GIUSEPPE NICOLA	36 - TOZZI	PIER MARIO
6 - VESPE	DOMENICO	37 - NOTARISTEFANO	DONATO
7 - LIUZZI	GIOVANNI	38 - PORTACCI	ANGELO
8 - SAPIO	MARCELLO	39 - ROMANO	ETTORE
9 - BRESCIA	FRANCESCO	40 - LANZO	GIUSEPPE
10 - DE VITTORIA	ANGELO	41 - SARDIELLO	NICOLA
11 - PORCELLINI	STANISLAO	42 - RONGO	ERNESTO
12 - SCIALPI	PIETRO	43 - MONTERVINO	NICOLA
13 - SOLITO	NICOLA	44 - MARTINELLI	GIOVANNI
14 - CALEGNA	PIER PAOLO	45 - D'ANDRIA	FRANCESCO
15 - PERILLO	LUIGI	46 - MARIANO	ANTONIO
16 - PACCIANA	GIUSEPPE	47 - FERRETTI	DAMIANO
17 - SUSCO	EMILIANO	48- DI MANSO	EMANUELE M.
18 - CARRO	PASQUALE	49- SCHIANO L.	ANTONIO
19 - RUTA	UMBERTO	50 - CONTE	STEFANO
20 - LOCHI	GREGORIO	51 - MAGGIO	BIAGIO
21 - CAZZATO	ALESSANDRA	52 - PAVONCELLI	GIOVANNI
22 - ALBANO	CATALDO	53 - BUONOCORE	PIETRO
23 - BASILE	ANDREA	54 - BASILE	ORONZO
24 - MARTURANO	COSIMO	55 - MARANO'	FABIO
25 - GRANIO	ANGELO	56 - VERSACE	FILIPPO
26 - NICOLI'	DANIELE	57- CANNIZZARO	GIANCARLO
27 - D'ANDRIA	VITTORIO	58 - ANGELINI	ANTONIO
28 - D'ERRICO	SALVATORE	59 - LONGO	ROMOLO
29 - FANELLI	LUIGI	60 - TARTARELLO	DONATO
30 - LAMARINA	ANTONIO	61 - UNGARO	ANTONIO
31 - LEONE	CARMELO	62 - LANZOLLA	MASSIMO

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

COD.FISC.DITTA

					0	0	1	4	6	3	3	0	7	3	3

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI – D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta	C.C	COD. FISC. LAVORATORE	DATA INIZIO RISCHIO	DATA FINE RISCHIO
7 1 0 2 1 2 3 0	2 0	D P R C S M 5 9 C 1 3 L 0 4 9 Y	/ /	30 / 06 / 2005
7 1 0 2 1 2 3 0	2 0	P R R L G U 6 1 M 0 5 L 0 4 9 C	/ /	30 / 06 / 2005
7 1 0 2 1 2 3 0	2 0	M R N C L D 6 3 R 1 1 L 0 4 9 Y	/ /	30 / 06 / 2005
7 1 0 2 1 2 3 0	2 0	S R N F N C 6 4 S 2 6 E 0 3 6 R	/ /	30 / 06 / 2005
7 1 0 2 1 2 3 0	2 0	T M S G P P 6 5 E 0 1 I 0 1 8 Q	/ /	30 / 06 / 2005
7 1 0 2 1 2 3 0	2 0	V S P D N C 6 6 B 2 3 L 0 4 9 T	/ /	30 / 06 / 2005
7 1 0 2 1 2 3 0	2 0	L Z Z G N N 6 7 P 0 5 L 0 4 9 K	/ /	30 / 06 / 2005
7 1 0 2 1 2 3 0	2 0	S P A M C L 6 9 B 0 6 E 2 0 5 N	/ /	30 / 06 / 2005

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (Parte Riservata INAIL) / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 11176 UP

Taranto, li

30 GIU. 2005
PER RICEVUTA

SPETT.LE
PROVINCIA DI TARANTO
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento n. 3
74100 – T A R A N T O

OGGETTO: **Comunicazione**

Comunichiamo a codesto Spett.le Centro che gli agenti Sigg.:

1- **BRESCIA Francesco**, nato a Taranto (TA) il 02/10/1970 e ivi residente in Via Lago di Garda n. 28, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BRS FNC 70R02 L049T;
2- **CALEGNA Pierpaolo**, nato a Taranto (TA) il 29/06/1976 e ivi residente in Via Lago di Nemi n. 104, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CLG PPL 76H29 L049E;
3- **CARRO Pasquale**, nato a Taranto (TA) il 13/10/1979 e residente a Lizzano in Via Rossini n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CRR PQL 79R13 L049L;
4- **CAZZATO Alessandra**, nata a Taranto (TA) il 27/11/1981 e residente a Talsano in Via P. di Piemonte n. 49/a, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CZZ LSN 81S67 L049Z;
5- **D'APRILE Cosimo**, nato a Taranto (TA) il 13/03/1959 e ivi residente in Via U. Foscolo n. 114, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DPR CSM 59C13 L049Y;
6- **DE VITTORIA Angelo**, nato a Taranto (TA) il 12/08/1971 e residente a Talsano in Via Togna n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DVT NGL 71M12 L049E;
7- **LIUZZI Giovanni**, nato a Taranto (TA) il 05/09/1967 e residente a San Vito in Via Cocciche n. 12, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LZZ GNN 67P05 L049K;
8- **LOCHI Gregorio**, nato a Manduria (TA) il 11/10/1980 e ivi residente in Via G. Di Vittorio n. 49, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LCH GGR 80R11 E882V;
9- **MARIANO Cataldo**, nato a Taranto il 11/10/1963 e ivi residente in Via Caravaggio n. 86, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN CLD 63R11 L049Y;
10- **PACCIANA Giuseppe**, nato a Taranto il 07/04/1977 e residente a San Vito in Via Dentice n. 4, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PCC GPP 77D07 L049P;
11- **PERILLO Luigi**, nato a Taranto il 10/11/1976 e ivi residente in Via P. Morrone n. 38, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRL LGU 76S10 L049O;

12- **PERRONE Luigi**, nato a Taranto il 05/08/1961 e residente a Statte in Via G. De Cesare n. 1/b, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRR LGU 61M05 L049C;
13- **PORCELLINI Stanislao**, nato a Taranto il 12/08/1971 e ivi residente in Vico San Giorgio n. 7, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRC SNS 71M20 L049B;
14- **RUTA Umberto**, nato a Taranto il 03/01/1980 e residente a Leporano in Via delle Viole n. 19, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RTU MRT 80A03 L049Q;
15- **SAPIO Marcello**, nato a Grottaglie il 06/02/1969 e residente a Carosino in Via T. Occhinegro n. 47, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SPA MCL 69B06 E205N;
16- **SCIALPI Pietro**, nato a Taranto il 10/09/1974 e ivi residente in Via Molise n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCL PTR 74P10 L049X;
17- **SOLITO Nicola**, nato a Taranto il 10/07/1975 e ivi residente in Via Magnaghi n. 15, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SLT NCL 75L10 L049B;
18- **SORANNO Francesco**, nato a Ginosa il 26/11/1964 e residente a San Giorgio Jonico in Via Donizzetti n. 12 in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SRN FNC 74S26 E036R;
19- **SUSCO Emiliano**, nato a Taranto il 02/10/1978 e ivi residente in Via Berardi n. 47, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SSC MLN 78R02 L049J;
20- **TOMASELLI Giuseppe Nicola**, nato a San Marzano il 01/05/1965 e ivi residente in Via Bari n. 12, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TMS GPP 65E01 I018Q;
21- **VESPE Domenico**, nato a Taranto il 23/02/1966 e ivi residente in Via Lago di Bolsena n. 6/8, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: VSP DNC 66B23 L049T;
22- **ALBANO Cataldo**, nato a Taranto il 10/05/1957 e residente a Talsano in Via Cabine n. 52, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LBN CLD 57E10 L049Y;
23- **BASILE Andrea**, nato a Taranto il 08/09/1969 e residente a Pulsano in Via Napoli n. 8, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BSL NDR 69P08 L049M;
24- **GRANIO Angelo**, nato a Taranto il 04/01/1975 e ivi residente in Via D. Alighieri n. 15, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CRN NGL 75A04 L049E;
25- **MARTURANO Cosimo**, nato a Taranto il 20/09/1973 e ivi residente in Via Anfiteatro n. 237, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRT CSM 73P024 L049I;
26- **NICOLI' Daniele**, nato a Taranto il 20/09/1973 e residente a Talsano in Via M. delle Grazie n. 48, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NCL DNL 79L11 L049J;
27- **D'ANDRIA Vittorio**, nato a Taranto il 05/05/1969 e residente a Lama in Via S. D'Acquisto n. 11/a, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DND VTR 69E05 L049G;
28- **D'ERRICO Salvatore**, nato a Taranto il 24/04/1972 e ivi residente in Viale Trentino n. 157, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DRR SVT 72D24 L049X;
29- **FANELLI Luigi**, nato a Taranto il 11/08/1975 e residente a Leporano in Via Estramurale n. 32, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: FNL LGU 75M11 L049Y;

30- **LAMARINA Antonio**, nato a Taranto il 17/08/1979 e residente a Lama in Via Primule n. 42, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LMR NTN 79M17 L049H;
31- **LANZO Giuseppe**, nato a Grottaglie il 16/03/1973 e residente a Fragagnano in Via S. Pellico n. 2, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNZ GPP 73C16 E205X;
32- **LEONE Carmelo**, nato a Taranto il 14/11/1967 e residente a Lama in Via Anemoni n. 11, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNE CML 67S14 L049I;
33- **PORTACCI Angelo**, nato a Taranto il 17/09/1968 e ivi residente in Via Corazzate n. 1, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRT NGL 68P17 L049Y;
34- **ROMANO Ettore**, nato a Taranto il 01/02/1965 e residente a Lama in Via Lama n. 77, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RMN TTR 65B01 L049R;
35- **MONTERVINO Nicola**, nato a Taranto il 05/03/1980 e ivi residente in Via U. Foscolo n. 62, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MNT NCL 80L05 L049S;
36- **RONGO Ernesto**, nato a Taranto il 21/01/1975 e ivi residente in Via Dante n. 372, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RNG RST 75A21 L049Q;
37- **SARDIELLO Nicola**, nato a Taranto il 06/10/1968 e ivi residente in Via A. De Gasperi n. 1, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SRD NCL 68R06 L049S;
38- **MARTINELLI Giovanni**, nato a Taranto il 22/08/1977 e ivi residente in Via G. Salvemini n. 37, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRT GNN 77M22 L049S;
39- **D'ANDRIA Francesco**, nato a Taranto il 01/09/1952 e ivi residente in Via Campania n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DND FNC 52P01 L049F;
40- **MARIANO Antonio**, nato a Taranto il 21/07/1954 e ivi residente in Via Duca di Genova n. 61, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN NTN 54L21 L049Z;
41- **FERRETTI Damiano**, nato a Taranto il 29/12/1970 e ivi residente in Via Spadaro n. 38, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: FRR DMN 70T29 L049H;
42- **DI MANSO Emanuele**, nato a Taranto il 24/03/1972 e residente a Leporano in Via Extramurale n. 27, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DMN MLN 72C24 L049J;
43- **SCHIANO Lomoriello Antonio**, nato a Taranto il 26/08/1972 e ivi residente in Via Toscana n. 3, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCH NTN 72M26 L049G;
44- **CONTE Stefano**, nato a Taranto il 09/12/1972 e ivi residente in Via Lago Trasimeno n. 29, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CNT SFN 72T09 L049L;
45- **MAGGIO Biagio**, nato a San Marzano il 06/07/1976 e ivi residente in Via Lasca n. 61, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MGG BGI 76L06 I018E;
46- **PAVONCELLI Giovanni**, nato a Mottola il 18/06/1977 e residente a Palagiano in Corso Lenne n. 105, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PVN GNN 77H18 F784B;
47- **BUONOCORE Pietro**, nato a Taranto il 16/03/1960 e ivi residente in Via Galilei n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BNC PTR 60516 L049H;

48- **BASILE Oronzo**, nato a Montemesola il 07/10/1970 e ivi residente in Via Rimembranze n. 68, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BSL RNZ 70R07 F563B;
49- **MARANO' Fabio**, nato a Monteiasi il 08/09/1973 e ivi residente in Via San Marco n. 14, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN FBA 70R07 F563B;
50- **VERSACE Filippo**, nato a Taranto il 23/03/1985 e ivi residente in Via Donizzetti n. 25, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: VRS FPP 66C18 L049P;
51- **ZONILE Amedeo**, nato a Taranto il 07/07/1952 e ivi residente in Via Capotagliata n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: ZNS MDA 52L07 L049C;
52- **SCARNERA Giuseppe**, nato a Taranto il 04/06/1955 e ivi residente in Via Manzoni p. 1/4, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCR GPP 55H04 L049X;
53- **CANNIZZARO Giancarlo**, nato a Taranto il 17/02/1960 e ivi residente in Viale 2 Giugno Pal. n. 14/20, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CNN GLR 60B17 L049G;
54- **ANGELINI Antonio**, nato a Taranto il 27/02/1964 e ivi residente in Via Otranto n. 22, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NGL NTN 64B27 L049P;
55- **LONGO Romolo**, nato a Taranto il 27/12/1968 e ivi residente in Via P. Amedeo n. 200, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNG RML 68T27 L049P;
56- **TARTARELLO Alessandro**, nato a Taranto il 10/06/1975 e ivi residente in Via Gorizia n. 20, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TRT LSN 75H10 L049D;
57- **UNGARO Antonio**, nato a Taranto il 18/08/1981 e residente a Talsano in Via Stelle Marine n. 32, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NGR NTN 81M18 L049N;
58- **LANZOLLA Massimo**, nato a Taranto il 09/01/1973 e residente a Leporano in Via Dei Colibrì s.n., in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNZ MSM 73A09 L049Z;
59- **GENERALI Antonio**, nato a Vico Equense (NA) il 18/04/1979 e residente a Lama in Via 1^ traversa n. 6800, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: GNR NTN 79D18 L845U;
60- **MOSCA Michele**, nato a Taranto il 26/11/1970 e ivi residente in Via M Pacuvio n. 3, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MSC MHL 70S26 L049I;
61- **TOZZI Pier Mario**, nato a Roma il 19/11/1968 e residente a Taranto in Via Liguria n. 65, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TZZ PMR 68S19 H501H;
62- **NOTARISTEFANO Donato**, nato a Mottola (TA) il 14/08/1959 e ivi residente in Contrada Petrella n. 23, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NTR DNT 59M14 F784W;

hanno cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato con questa Azienda a decorrere dal 30/06/2005, quale ultimo giorno lavorativo per scadenza contrattuale.

Distinti saluti.

PROVINCIA DI TARANTO - CENTRO PER L'IMPIEGO - UFFICIO TERRITORIALE

30 GIU. 2005

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

COMUNE DI TARANTO

12° SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI NASCITA
(D.P.R. 03/11/2000 n.396 e legge 31/10/1955 n.1064)

Nel Registro delle nascite di Taranto-TALSANO dell'anno 1963 Parte I Serie A trovasi ISCRITTO l'atto portante il Numero 219 dal quale risulta che :

il giorno UNDICI del mese di OTTOBRE
dell'anno MILLENOVECENTOSESSANTATRE
alle ore DICIANNOVE e minuti VENTI

è nato in TARANTO

MARIANO CATALDO
eventuali nomi successivi

Annotazioni:

NESSUNA

DOCUMENTO IN CARTA LIBERA AI SENSI DELLA LEGGE N.405 DEL 29/12/1990
PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
Taranto, lì 24/03/2004

L'IMPIEGATO INCARICATO

COMUNE DI TARANTO * SERVIZIO STATO CIVILE * DIREZIONE SS.DD.

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 13578/UP

Taranto, lì 02 LUG. 2004

PROVINCIA DI TARANTO
CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO
di Taranto
- 5 LUG. 2004
PER RICEVUTA

Spett.le
Provincia di Taranto
Centro Territoriale per
l'Impiego di Taranto
Via Salento n. 3
TARANTO

Oggetto: Comunicazione proroga contratti di lavoro a tempo determinato riferiti a 50 unità lavorative

Per quanto di competenza, si comunica a codesto Spett.le Centro che i contratti a termine in essere con 50 unità lavorative, i cui dati sono riportati nell'elenco allegato, sono stati prorogati dal 03/07/2004 al 30/06/2005, in applicazione dell'art. 4 del D.Leg.vo n° 368/2001.

Tutti i contratti, sottoscritti a causa della vacanza organica del personale di guida, nelle more delle assunzioni da effettuare al termine della selezione pubblica già indetta, si risolveranno antecedentemente rispetto al termine sopra indicato qualora la predetta selezione si concluda prima del 30/06/2005.

In caso di risoluzione anticipata dei contratti, rispetto al termine ultimo di proroga indicato del 30/06/2005, sarà cura di quest'Azienda effettuare le dovute comunicazioni nei termini di legge.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA	PROFILO PROFESSIONALE (EX CCNL AUTOFERROTRANVIERI 27/11/2000)
1	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
2	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE	OPERATORE D'ESERCIZIO
3	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
4	SORANNO	FRANCESCO	GINOSA	26/11/64	VIA DONIZZETTI 12	SAN GIORGIO J.	OPERATORE D'ESERCIZIO
5	TOMASELLI	GIUSEPPE N.	SAN MARZANO	01/05/65	VIA BARI 12	SAN MARZANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
6	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
7	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
8	SAPIO	MARCELLO	GROTTAGLIE	06/02/69	VIA T. OCCHINEGRO 47	CAROSINO	OPERATORE D'ESERCIZIO
9	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
10	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
11	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
12	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
13	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
14	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
15	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
16	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
17	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
18	CARRO	PASQUALE	TARANTO	13/10/79	VIA ROSSINI 24	LIZZANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
19	RUTA	UMBERTO	TARANTO	03/01/80	VIA DELLE VIOLE 19	LEPORANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
20	LOCHI	GREGORIO	MANDURIA	11/10/80	VIA G. DI VITTORIO 49	MANDURIA	OPERATORE D'ESERCIZIO
21	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
22	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO

LUG. 2004

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA	PROFILO PROFESSIONALE (EX CCNL AUTOFERROTRANVIERI 27/11/2000)
23	BASILE	ANDREA	TARANTO	08/09/69	VIA NAPOLI 8	PULSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
24	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
25	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
26	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
27	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
28	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
29	FANELLI	LUIGI	TARANTO	11/08/75	VIA ESTRAMURALE N. 32	LEPORANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
30	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
31	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
32	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
33	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
34	LANZO	GIUSEPPE	GROTTAGLIE	16/03/73	VIA S. PELLICO N 2	FRAGAGNANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
35	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI	OPERATORE D'ESERCIZIO
36	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
37	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
38	MARTINELLI	GIOVANNI	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
39	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
40	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
41	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
42	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Leporano	OPERATORE D'ESERCIZIO
43	Schiano Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
44	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO

Pag 3 - 5 LUG. 2004

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA	PROFILO PROFESSIONALE (EX CCNL AUTOFERROTRANVIERI 27/11/2000)
45	Maggio	Biagio	San Marzano di San Giuseppe	06/07/76	Via Lasca, 61	San Marzano di San Giuseppe	OPERATORE D'ESERCIZIO
46	Pavoncelli	Giovanni	Mottola	18/06/77	Corso Ienne, 105	Palagiano	OPERATORE D'ESERCIZIO
47	Buonocore	Pietro	TARANTO	16/03/60	Via Etolia, 5	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
48	BASILE	Oronzo	Montemesola	07/10/70	Via Rimembranze, 24	Montemesola	OPERATORE D'ESERCIZIO
49	Maranò	Fabio	MONTEIASI	08/09/73	Via San Marco, 14	Monteiasi	OPERATORE D'ESERCIZIO
50	VERSACE	FILIPPO	TARANTO	18/03/66	Via Donizzetti, 25	SAN GIORGIO J.	OPERATORE D'ESERCIZIO

PROT. N. 6 4 5 LUG. 2004

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

05.07.2004 09:40
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

13556
Prot. n° : ...../UP

Taranto, lì 02 LUG. 2004

Spett.le
I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
TARANTO

ANTICIPATA
VIA FAX DEL 02.07.10
IL 2-7-04 ORE 11,18

Oggetto: Comunicazione proroga contratto di lavoro a tempo determinato 50 unità lavorative.

Per quanto di competenza, si comunica a codesto Spett.le Centro che i contratti a termine in essere con 50 unità lavorative, i cui dati sono riportati negli allegati modelli di denuncia nominativa degli assicurati, sono stati prorogati dal 03/07/2004 al 30/06/2005, in applicazione dell'art. 4 del D.Leg.vo n° 368/2001.

Tutti i contratti, sottoscritti a causa della vacanza organica del personale di guida, nelle more delle assunzioni da effettuare al termine della selezione pubblica già indetta, si risolveranno antecedentemente rispetto al termine sopra indicato qualora la predetta selezione si concluda prima del 30/06/2005.

In caso di risoluzione anticipata dei contratti, rispetto al termine ultimo di proroga indicato del 30/06/2005, sarà cura di quest'Azienda effettuare le dovute comunicazioni nei termini di legge.

La presente comunicazione è resa in data odierna in quanto gli uffici amministrativi aziendali osservano la settimana corta.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

COD. FISC. DITTA

				0	0	1	H	6	3	3	0	7	3	3		

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: A P R E S M 5 9 E 1 3 L 0 4 9 Y

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P R R L G U 6 1 M 0 5 L 0 4 9 E

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M R M E L D 6 3 R 1 1 L 0 4 9 Y

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: V S P D N E 6 6 B 2 3 L 0 4 9 T

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: L Z Z G N N 6 7 P 0 5 L 0 4 9 W

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: B R S F N E 7 0 R 0 2 L 0 4 9 T

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: D V T N G L 7 1 M 1 2 L 0 4 9 E

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P R E S N S 7 1 M 2 0 L 0 4 9 B

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 5 / 2 0 0 5

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservata INAIL): _____

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE

COD. FISC. DITTA

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

I.N.A.I.L.
ARRIVATA IL
05.07.2004 08 40
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S C L P T R 7 4 P 1 0 L 0 4 9 X — DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4 — DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S L T N C L 7 5 L 1 0 L 0 4 9 B — DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4 — DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: C L G P P L 7 6 H 2 9 L 0 4 9 E — DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4 — DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P R L L G U 7 6 S 1 0 L 0 4 9 0 — DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4 — DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P C C G P P 7 7 D 0 7 L 0 4 9 P — DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4 — DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S S C M L M 7 8 R 0 2 L 0 4 9 J — DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4 — DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: C Z Z L S N 8 1 S 6 7 L 0 4 9 Z — DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4 — DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: L B N C L D 5 7 E 1 0 L 0 4 9 J — DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4 — DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(riservata INAIL)

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA
IL PRESIDENTE
Enzo MANCO

COD. FISC. DITTA

					0	0	1	H	6	3	3	0	7	3	3

I.N.A.I.L.
ARRIVATA IL

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

05.07.2004 00 40

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M R T C S M 7 3 P 2 0 L 0 H 9 I

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: G R N N G L 7 5 A 0 H L 0 H 9 E

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: N E L D N L 7 9 L 1 1 L 0 H 9 Y

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: D N D V T R 6 9 E 0 5 L 0 H 9 Q

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: D R R S V T 7 2 D 2 H L 0 H 9 X

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: L M R N T N 7 9 M 1 7 L 0 H 9 H

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: L M E C M L 6 7 S 1 H L 0 H 9 I

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P R T M G L 6 8 P 1 7 L 0 H 9 Y

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservato INAIL):

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

COD. FISC. DITTA

			.	0	0	1	H	6	3	3	0	7	3	3	

I.N.A.I.L.

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI – D.Lgs. n° 38/2000

05.07.2004 08 30

PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: R M M T T R 6 5 B 0 1 L 0 H 9 R

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S R D M E L 6 8 R 0 6 L 0 H 9 S

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: R M G R S T 7 5 A 2 1 L 0 H 9 Q

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M N T N E L 8 0 E 0 5 L 0 H 9 S

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M R T G N N 7 7 M 2 2 L 0 H 9 S

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: D N D 7 N E 5 2 7 0 1 L 0 H 9 F

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M R N N T N 5 H L 2 1 L 0 H 9 Z

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: F R R D M M 7 0 T 2 9 L 0 H 9 H

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 5 / 2 0 0 5

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservata INAIL): / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE
Enzo MANCO

COD. FISC. DITTA

			.	1	0	0	1	H	6	3	3	0	7	3	3

I.N.A.I.L.
ARRIVATA IL

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI – D.Lgs. n° 38/2000

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: D H H H L H 7 2 E 2 H L 0 H 9 J

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 H

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S E H H T H 7 2 H 2 6 L 0 H 9 G

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 H

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: E N T S F H 7 2 T 0 9 L 0 H 9 L

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 H

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: B S L N D R 6 9 P 0 8 L 0 H 9 H

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 H

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: E R R P Q L 7 9 R 1 3 L 0 H 9 L

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 H

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: Z H Z G P P 7 3 E 1 6 6 2 0 5 X

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P V N G H H 7 7 H 1 8 F 7 8 K B

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: L E H G G R 8 0 R 1 1 E 8 8 2 V

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 H

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservato INAIL): _____

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

COD. FISC. DITTA

				0	0	1	4	6	3	3	0	7	3	3	

I.N.A.I.L.
ARRIVATA IL

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

03.07.2004 03:40

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M R N F B A 7 3 P 0 8 F 5 3 1 T

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: V R S F P P 6 6 E 1 8 L 0 H 9 P

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C.:

COD. FISC. LAVORATORE:

DATA INIZIO RISCHIO: / /

DATA FINE RISCHIO: / /

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C.:

COD. FISC. LAVORATORE:

DATA INIZIO RISCHIO: / /

DATA FINE RISCHIO: / /

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C.:

COD. FISC. LAVORATORE:

DATA INIZIO RISCHIO: / /

DATA FINE RISCHIO: / /

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C.:

COD. FISC. LAVORATORE:

DATA INIZIO RISCHIO: / /

DATA FINE RISCHIO: / /

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C.:

COD. FISC. LAVORATORE:

DATA INIZIO RISCHIO: / /

DATA FINE RISCHIO: / /

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C.:

COD. FISC. LAVORATORE:

DATA INIZIO RISCHIO: / /

DATA FINE RISCHIO: / /

COD. FISC. DITTA

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

I.N.A.I.L.
ARRIVATA IL
05.07.2004 08 40
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI – D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S R N F N e 6 4 S 2 6 E 0 3 6 R

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: R T U M R T 8 0 A 0 3 L 0 4 9 Q

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: F N L L G U 7 5 M 1 1 L 0 4 9 Y

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: T M S G P P 6 5 E 0 1 I 0 1 8 Q

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M G G B G I 7 6 L 0 6 I 0 1 8 E

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S P A M e L 6 9 B 0 6 E 2 0 5 N

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: B N e P T R 6 0 e 1 6 L 0 4 9 H

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: B S L R N Z 7 0 R 0 7 F 5 6 3 B

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (RISERVATA INAIL)

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

RAPPORTINO

I.N.A.I.L. P. 01
ARRIVATA IL
02-LUG-2004 VEN 11:48

PER: AMAT SPA 0997794247

05.07.2004 08:40

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE
02-LUG 11:46		2'44"	8	TRASM.	OK 693

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO DP

TOTALE: 2M 44S PAGINE 8

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 13556/UP

Taranto, lì 02 LUG. 2004

Spett.le
I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
TARANTO

Oggetto: Comunicazione proroga contratto di lavoro a tempo determinato 50 unità lavorative.

Per quanto di competenza, si comunica a codesto Spett.le Centro che i contratti a termine in essere con 50 unità lavorative, i cui dati sono riportati negli allegati modelli di denuncia nominativa degli assicurati, sono stati prorogati dal 03/07/2004 al 30/06/2005, in applicazione dell'art. 4 del D.Leg.vo n° 368/2001.

Tutti i contratti, sottoscritti a causa della vacanza organica del personale di guida, nelle more delle assunzioni da effettuare al termine della selezione pubblica già indetta, si risolveranno antecedentemente rispetto al termine sopra indicato qualora la predetta selezione si concluda prima del 30/06/2005.

COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO ANAGRAFE

CC ANAFOX

C E R T I F I C A T O C O N T E S T U A L E

Visti gli atti d'ufficio

si certifica che :

MARIANO CATALDO FF. 62776
abitante in VIA MICHELANGELO CARAVAGGIO. 86

E' NATO il 11/10/1963
a TARANTO (TA)

E' stato registrato a TARANTO (TA)
atto n. 219 P.I S.A C.F. MRNCLD63R11L049Y

E' CELIBE

E' RESIDENTE IN QUESTO COMUNE DALLA NASCITA

E' CITTADINO ITALIANO

Questo certificato ha validita' sei mesi dalla data di rilascio.
ESENTE DA BOLLO

RISCOSSE 0,26 PER DIRITTI

TARANTO lì 23/03/2004

L'UFFICIALE ANAGRAFE
(Arcangelo DE PUNZIO)
L'UFFICIALE ANAGRAFE
DELEGATO

COMUNE DI TARANTO - Servizi Demografici e Decentramento - Settore 12° - Servizio Anagrafe

ANAFOX

Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq-Magaz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.T.-AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti di Trasporto
Ufficio Reg. Cassa

Prot. n° 152
All. n° 1

COMUNE DI TARANTO

Direzione Servizi Demografici
SERVIZIO ELETTORALE

Taranto lì, 23 marzo 2004

Spett.le
AMAT
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C. Battisti, 657
74100 - Taranto -

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000.

Riferimento Vs nota n. 1122 e n. 1140 del 10 marzo 2004, si comunica che da un controllo effettuato all'allegato elenco inteso ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, **SI ATTESTA** che i cittadini in elenco risultano essere in possesso del godimento dei diritti politici ad eccezione dei sottonotati signori:

- PERRONE Luigi nato Taranto 05.08.1961 - Emigrato a San Giorgio Jonico
- DI MANSO Emanuele Massimo nato Taranto 24.03.1972 - Non iscritto nelle liste elettorali.

COMUNE DI TARANTO - Servizi Demografici e Decentramento - 12° Sett. - SERVIZIO ELETTORALE

IL CAPO SERVIZIO ELETTORALE
Dott. Vincenzo DI CLEMENTE

Vincenzo

tante fotocopie (con l'allegato per quanti sono gli agenti in elenco)

2	SCARNERA	GIUSEPPE	TARANTO	04/06/55	VIA MANZONI F 1/4	TARANTO	
3	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO	
4	CANNIZZARO	GIANCARLO	TARANTO	17/02/60	VIALE 2 GIUGNO PAL. 14/20	TARANTO	
5	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE	NO
6	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO	
7	ANGELINI	ANTONIO	TARANTO	27/02/64	VIA OTRANTO 22	TARANTO	
8	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO	
9	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO	
10	LONGO	ROMOLO	TARANTO	27/12/68	VIA P. AMEDEO 200	TARANTO	
11	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO	
12	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO- TARANTO	
13	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO	
14	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO	
15	TARTARELLO	ALESSANDRO	TARANTO	10/06/75	VIA GORIZIA 20	TARANTO	
16	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO	
17	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO	
18	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO	
19	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO	
20	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO	
21	UNGARO	ANTONIO	TARANTO	18/08/81	VIA STELLE MARINE 32	TALSANO- TARANTO	
22	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO- TARANTO	
23	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANO- TARANTO	
24	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO	
25	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO- TARANTO	
26	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO- TARANTO	
27	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO	
28	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO	
29	GENERALI	ANTONIO	VICO EQUENZE	18/04/79	VIA 1^ TRAVERSA N. 6800 - LAMA	TARANTO	
30	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO	
31	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO	
32	MOSCA	MICHELE	TARANTO	26/11/70	VIA M. PACUBIO N. 3	TARANTO	
33	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO	
34	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO	
35	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI	
36	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO	
37	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO	
38	TOZZI	PIER MARIO	ROMA	19/11/68	VIA LIGURIA 62	TARANTO	
39	MARTINELLI	GIOVANNI	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO	
40	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto	
41	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto	
42	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto	
43	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Taranto	NO
44	Schiano Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto	
45	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto	
46	RUSSO	Cosimo	Taranto	14/08/1957	Via Golfo di Taranto 7/E	Taranto	

COMUNE DI TARANTO - Servizi Demografici e Decentramento - 13° Sett. - SERVIZIO ELETTORALE

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

18 MAR 2004 PROT. N° h 13

SETTORE AMMINISTRATIVO POSTA IN ARRIVO

Taranto, lì 10 MAR. 2004

Prot. n°...../1140/04

Spett.le
Comune di Taranto
12° Settore
Servizi Demografici
e Decentramento
Servizio Anagrafe
Servizio Elettorale
Via Anfiteatro, n° 1
74100 TARANTO

COMUNE DI TARANTO
12° Settore Servizi Demografici e Decentramento
23 MAR 2004
POSTA IN ARRIVO
PROT. N° 480

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a termine, i Signori di cui all'allegato elenco hanno autocertificato il possesso di alcuni requisiti.

Le dichiarazioni rese hanno sostituito i certificati di cittadinanza, di nascita, di residenza e di godimento dei diritti politici.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dagli interessati con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'inviano distinti saluti

AMAT s.p.a. - TARANTO
Prot. In arrivo n° 5097
Del: 30 MAR. 2004

- P - PRESIDENTE
- VP - VICE PRESIDENTE
- D - DIRETTORE
- DA - DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
- DT - DIRIGENTE TECNICO
- UC - CONTABILITA'/BILANCIO
- UA - CONTRATTI/APPALTI
- UI - INFORMATICA
- UE - ESERCIZIO/ MOVIMENTO
- UP - PERSONALE
- UAG - AFF. GEN./P.R./SINISTRI
- US - SEGRETERIA
- UT - TECNICA
- UF-PT - UFF. PRODOTTI TRAFFICO
- UF-RG - UFF. RAGIONERIA

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA
1	ZONILE	AMEDEO	TARANTO	07/07/52	VIA CAPOTAGLIATA 13	TARANTO
2	SCARNERA	GIUSEPPE	TARANTO	04/06/55	VIA MANZONI P 1/4	TARANTO
3	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO
4	CANNIZZARO	GIANCARLO	TARANTO	17/02/60	VIALE 2 GIUGNO PAL. 14/20	TARANTO
5	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE
6	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO
7	ANGELINI	ANTONIO	TARANTO	27/02/64	VIA OTRANTO 22	TARANTO
8	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO
9	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO
10	LONGO	ROMOLO	TARANTO	27/12/68	VIA P. AMEDEO 200	TARANTO
11	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO
12	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO- TARANTO
13	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO
14	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO
15	TARTARELLO	ALESSANDRO	TARANTO	10/06/75	VIA GORIZIA 20	TARANTO
16	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO
17	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO
18	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO
19	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO
20	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO
21	UNGARO	ANTONIO	TARANTO	18/08/81	VIA STELLE MARINE 32	TALSANO- TARANTO
22	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO- TARANTO
23	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANO- TARANTO
24	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO
25	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO- TARANTO
26	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO- TARANTO
27	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO
28	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO
29	GENERALI	ANTONIO	VICO EQUENZE	18/04/79	VIA 1^ TRAVERSA N. 6800 - LAMA	TARANTO
30	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO
31	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO
32	MOSCA	MICHELE	TARANTO	26/11/70	VIA M. PACUBIO N. 3	TARANTO
33	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO
34	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO
35	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI
36	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO

37	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO
38	TOZZI	PIER MARIO	ROMA	19/11/68	VIA LIGURIA 62	TARANTO
39	MARTINELLI	GIOVANNi	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO
40	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto
41	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto
42	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto
43	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Taranto
44	Schiano Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto
45	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto

43	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO
44	LANZO	GIUSEPPE	GROTTAGLIE	16/03/73	VIA S. PELLICO N 2	FRAGAGNANO
45	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI
46	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO
47	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO
48	TOZZI	PIER MARIO	ROMA	19/11/68	VIA LIGURIA 62	TARANTO
49	MARTINELLI	GIOVANNi	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO
50	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto
51	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto
52	Notaristefano	Donato	Mottola	14/08/59	Contrada Petrella, 23	Mottola
53	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto
54	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Taranto
55	Schiano Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto
56	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto
57	Maggio	Biagio	San Marzano di San Giuseppe	06/07/76	Via Lasca, 61	San Marzano di San Giuseppe
58	Pavoncelli	Giovanni	Mottola	18/06/77	Corso Ienne, 105	Palagiano

PER TUTTI:

CASELLARIO GIUDIZIALE-TARANTO
N U L L A
22 MAR 2004
IL COLLABORATORE (C1)
(Maria Giovanna POZZOVIVO)

45
13

PER ALTRI VEDI ALLEGATI

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA
1	ZONILE	AMEDEO	TARANTO	07/07/52	VIA CAPOTAGLIATA 13	TARANTO
2	SCARNERA	GIUSEPPE	TARANTO	04/06/55	VIA MANZONI P 1/4	TARANTO
3	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO
4	CANNIZZARO	GIANCARLO	TARANTO	17/02/60	VIALE 2 GIUGNO PAL. 14/20	TARANTO
5	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE
6	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO
7	ANGELINI	ANTONIO	TARANTO	27/02/64	VIA OTRANTO 22	TARANTO
8	SORANNO	FRANCESCO	GINOSA	26/11/64	VIA DONIZZETTI 12	SAN GIORGIO J.
9	TOMASELLI	GIUSEPPE N.	SAN MARZANO	01/05/65	VIA BARI 12	SAN MARZANO
10	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO
11	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO
12	LONGO	ROMOLO	TARANTO	27/12/68	VIA P. AMEDEO 200	TARANTO
13	SAPIO	MARCELLO	GROTTAGLIE	06/02/69	VIA T. OCCHINEGRO 47	CAROSINO
14	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO
15	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO
16	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO
17	LANZOLLA	MASSIMO	TARANTO	09/01/73	VIA DEI COLIBRI' SN	LEPORANO
18	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO
19	TARTARELLO	ALESSANDRO	TARANTO	10/06/75	VIA GORIZIA 20	TARANTO
20	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO
21	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO
22	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO
23	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO
24	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO
25	CARRO	PASQUALE	TARANTO	13/10/79	VIA ROSSINI 24	LIZZANO
26	RUTA	UMBERTO	TARANTO	03/01/80	VIA DELLE VIOLE 19	LEPORANO
27	LOCHI	GREGORIO	MANDURIA	11/10/80	VIA G. DI VITTORIO 49	MANDURIA
28	UNGARO	ANTONIO	TARANTO	18/08/81	VIA STELLE MARINE 32	TALSANO
29	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO
30	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANo
31	BASILE	ANDREA	TARANTO	08/09/69	VIA NAPOLI 8	PULSANO
32	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO
33	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO
34	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO
35	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO
36	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO
37	FANELLI	LUIGI	TARANTO	11/08/75	VIA ESTRAMURALE N. 32	LEPORANO
38	GENERALI	ANTONIO	VICO EQUENZE	18/04/79	VIA 1^ TRAVERSA N. 6800 - LAMA	TARANTO
39	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO
40	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO
41	MOSCA	MICHELE	TARANTO	26/11/70	VIA M. PACUBIO N. 3	TARANTO
42	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001/2000 SINCERT DNV

Prot. az. n° 1120/04

Taranto, 10 MAR. 2004

PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE - TARANTO
13. MAR. 2004
PROT. N. .....

On.le
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Taranto
Ufficio Casellario Giudiziale
Via Marche
TARANTO

74100

i certificati in regola nella cartella degli interessati

copia nella lettera e allegato in cartella

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a termine, i Signori di cui all'allegato elenco hanno autocertificato:

a) il possesso del godimento dei diritti civili;
b) l'assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
c) di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dagli interessati con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'inviano distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

AMAT s.p.a. - TARANTO
Prot. In arrivo n° 4871
Del: 25 MAR. 2004

P	- PRESIDENTE
VP	- VICE PRESIDENTE
D	- DIRETTORE
DA	- DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DT	- DIRIGENTE TECNICO
UC	- CONTABILITA'/BILANCIO
UA	- CONTRATTI/APPALTI
UI	- INFORMATICA
UE	- ESERCIZIO/ MOVIMENTO
UP	- PERSONALE
UAG	- AFF. GEN./P.R./SINISTRI
US	- SEGRETERIA
UT	- TECNICA
UF-PT	- UFF. PRODOTTI TRAFFICO
UF-RG	- UFF. RAGIONERIA

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. az. n° ...1120/04

Taranto, 10 MAR. 2004

On.le
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Taranto
Ufficio Casellario Giudiziale
Via Marche
74100 TARANTO

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a termine, i Signori di cui all'allegato elenco hanno autocertificato:

a) il possesso del godimento dei diritti civili;
b) l'assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
c) di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dagli interessati con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'inviano distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA
1	ZONILE	AMEDEO	TARANTO	07/07/52	VIA CAPOTAGLIATA 13	TARANTO
2	SCARNERA	GIUSEPPE	TARANTO	04/06/55	VIA MANZONI P 1/4	TARANTO
3	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO
4	CANNIZZARO	GIANCARLO	TARANTO	17/02/60	VIALE 2 GIUGNO PAL. 14/20	TARANTO
5	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE
6	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO
7	ANGELINI	ANTONIO	TARANTO	27/02/64	VIA OTRANTO 22	TARANTO
8	SORANNO	FRANCESCO	GINOSA	26/11/64	VIA DONIZZETTI 12	SAN GIORGIO J.
9	TOMASELLI	GIUSEPPE N.	SAN MARZANO	01/05/65	VIA BARI 12	SAN MARZANO
10	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO
11	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO
12	LONGO	ROMOLO	TARANTO	27/12/68	VIA P. AMEDEO 200	TARANTO
13	SAPIO	MARCELLO	GROTTAGLIE	06/02/69	VIA T. OCCHINEGRO 47	CAROSINO
14	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO
15	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO
16	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO
17	LANZOLLA	MASSIMO	TARANTO	09/01/73	VIA DEI COLIBRI' SN	LEPORANO
18	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO
19	TARTARELLO	ALESSANDRO	TARANTO	10/06/75	VIA GORIZIA 20	TARANTO
20	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO
21	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO
22	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO
23	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO
24	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO
25	CARRO	PASQUALE	TARANTO	13/10/79	VIA ROSSINI 24	LIZZANO
26	RUTA	UMBERTO	TARANTO	03/01/80	VIA DELLE VIOLE 19	LEPORANO
27	LOCHI	GREGORIO	MANDURIA	11/10/80	VIA G. DI VITTORIO 49	MANDURIA
28	UNGARO	ANTONIO	TARANTO	18/08/81	VIA STELLE MARINE 32	TALSANO
29	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO
30	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANo
31	BASILE	ANDREA	TARANTO	08/09/69	VIA NAPOLI 8	PULSANO
32	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO
33	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO
34	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO
35	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO
36	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO
37	FANELLI	LUIGI	TARANTO	11/08/75	VIA ESTRAMURALE N. 32	LEPORANO
38	GENERALI	ANTONIO	VICO EQUENZE	18/04/79	VIA 1^ TRAVERSA N. 6800 - LAMA	TARANTO
39	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO
40	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO
41	MOSCA	MICHELE	TARANTO	26/11/70	VIA M. PACUBIO N. 3	TARANTO
42	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO

43	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO
44	LANZO	GIUSEPPE	GROTTAGLIE	16/03/73	VIA S. PELLICO N 2	FRAGAGNANO
45	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI
46	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO
47	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO
48	TOZZI	PIER MARIO	ROMA	19/11/68	VIA LIGURIA 62	TARANTO
49	MARTINELLI	GIOVANNi	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO
50	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto
51	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto
52	Notaristefano	Donato	Mottola	14/08/59	Contrada Petrella, 23	Mottola
53	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto
54	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Taranto
55	Schiano Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto
56	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto
57	Maggio	Biagio	San Marzano di San Giuseppe	06/07/76	Via Lasca, 61	San Marzano di San Giuseppe
58	Pavoncelli	Giovanni	Mottola	18/06/77	Corso Ienne, 105	Palagiano

Avviso di ricevimento

☐ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

12000420337 4
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario PROCURA DELLA - REPUBBLICA

Via MARCHE

C.A.P. 74100 Località TARANTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE
TARANTO
13. MAR. 2004
N.

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

1120/04

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2000 SINCERT

Taranto, lì 10 MAR. 2004

Prot. n°.....1140/04

Spett.le
Comune di Taranto
12° Settore
Servizi Demografici
e Decentramento
Servizio Anagrafe
Servizio Elettorale
Via Anfiteatro, n° 1
74100 TARANTO

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a termine, i Signori di cui all'allegato elenco hanno autocertificato il possesso di alcuni requisiti.

Le dichiarazioni rese hanno sostituito i certificati di cittadinanza, di nascita, di residenza e di godimento dei diritti politici.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dagli interessati con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'inviano distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto - Tel. +39 099 7356111 - Fax +39 099 7794247 - email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle imprese di Taranto 00146330732
Capitale sociale sottoscritto € 400.000 - Capitale sociale versato € 331.281,15

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA
1	ZONILE	AMEDEO	TARANTO	07/07/52	VIA CAPOTAGLIATA 13	TARANTO
2	SCARNERA	GIUSEPPE	TARANTO	04/06/55	VIA MANZONI P 1/4	TARANTO
3	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO
4	CANNIZZARO	GIANCARLO	TARANTO	17/02/60	VIALE 2 GIUGNO PAL. 14/20	TARANTO
5	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE
6	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO
7	ANGELINI	ANTONIO	TARANTO	27/02/64	VIA OTRANTO 22	TARANTO
8	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO
9	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO
10	LONGO	ROMOLO	TARANTO	27/12/68	VIA P. AMEDEO 200	TARANTO
11	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO
12	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO- TARANTO
13	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO
14	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO
15	TARTARELLO	ALESSANDRO	TARANTO	10/06/75	VIA GORIZIA 20	TARANTO
16	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO
17	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO
18	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO
19	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO
20	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO
21	UNGARO	ANTONIO	TARANTO	18/08/81	VIA STELLE MARINE 32	TALSANO- TARANTO
22	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO- TARANTO
23	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANO- TARANTO
24	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO
25	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO- TARANTO
26	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO- TARANTO
27	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO
28	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO
29	GENERALI	ANTONIO	VICO EQUENZE	18/04/79	VIA 1^ TRAVERSA N. 6800 - LAMA	TARANTO
30	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO
31	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO
32	MOSCA	MICHELE	TARANTO	26/11/70	VIA M. PACUBIO N. 3	TARANTO
33	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO
34	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO
35	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI
36	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO

37	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO
38	TOZZI	PIER MARIO	ROMA	19/11/68	VIA LIGURIA 62	TARANTO
39	MARTINELLI	GIOVANNI	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO
40	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto
41	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto
42	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto
43	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Taranto
44	Schiano Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto
45	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto

TARANTO, ...

AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

Oggetto: richiesta compilazione modelli.

Io sottoscritto MARIANO CATALDO ..... Dipendente di codesta azienda, con la presente chiedo alla S.V., tramite gli uffici competenti, la compilazione del modello ..... di dichiarazione del datore di lavoro per poter procedere alla definizione della pratica da me presentata presso I.N.P.S. .....

Distinti saluti.

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 2110
del - 5 FEB. 2004

Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
	☐
	☐

L'Agente

18/2/2004
Mariano Cataldo

Mod DL 86/88 bis

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA CON REQUISITI RIDOTTI

SEDE DI TARANTO ANNO 2003

A DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO

DENOMINAZIONE: A.M.A.T. S.P.A. - TARANTO

CODICE FISCALE O PARTITA IVA: 00146330733

MATRICOLA INPS: 803355539

C.S.C.:

CODICE AUTORIZZAZIONE:

SEDE INPS DI ISCRIZIONE: TARANTO

ATTIVITA' ESERCITATA: ☐ INDUSTRIALE NON EDILE ☐ EDILE O AFFINE ☒ ALTRE

SOCIETA' COOPERATIVA DPR 602/70: SI ☐ NO ☐

B DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE

COGNOME	NOME	COGNOME DEL MARITO
MARIANO	CATALDO	

CODICE FISCALE	SESSO	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.
MRNCLD63R11L049Y	M	11.10.63	TARANTO	TA

INDIRIZZO (Via, Piazza, etc.)	COMUNE DI RESIDENZA	PROV.
VIA CARAVAGGIO N. 86	TALSANO - TARANTO	TA

C DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

IL CONTRATTO DI LAVORO PREVEDE CHE LA RETRIBUZIONE MENSILE SIA CORRISPOSTA PER GIORNI: 30 (*)

N.B. Al quadro E - Retribuzione per gg. effettivamente lavorate - deve essere indicato l'importo risultante dal seguente calcolo: Retribuzione lorda mensile (vedi avvertenze) / gg contrattualmente retribuite (*) X gg effettivamente lavorate

DATA DI ASSUNZIONE (1): 16.06.2003

GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO (rilevabile dal quadro "Dati previdenziali ed assistenziali" del CUD sez. 1, 15):

QUALIFICA RIVESTITA	
OPERAIO	X
IMPIEGATO	
QUADRO	
DIRIGENTE	
LAVOR. A DOMICILIO	
APPRENDISTA	
SOCIO LAVORATORE	
INSEGNANTE	

TIPO DI CONTRATTO	
A TEMPO INDETERMINATO	
A TEMPO DETERMINATO	X
STAGIONALE	
PART-TIME ORIZZONTALE	
PART-TIME VERTICALE	
SURROGA	
ALTRO (specificare tipo di contratto)	

LAVOR. SPETTACOLO ☐ LAVORO SUBORDINATO SI ☐ NO ☐

INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (1)

A SEGUITO DI:

SOSPENSIONE	
DIMISSIONI	
LICENZIAMENTO	X

DATA: 15.09.2003

MOTIVO: CONTRATTO A TERMINE

CON DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO FINO AL:

(1) Omettere se si compila il quadro D.

D ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATA NELL'ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO PRESSO LO STESSO DATORE DI LAVORO (di cui al quadro A)

DAL	AL	LAV. SUBORDINATO SI / NO	MOTIVO CESSAZIONE

ATTENZIONE: Il presente quadro deve essere compilato in alternativa al quadro C sez. "Interruzione rapporto di lavoro" qualora il dipendente abbia avuto più rapporti di lavoro con la stessa azienda. Il presente quadro può sostituire il certificato di servizio previsto per gli insegnanti.

E — DATI RELATIVI AI PERIODI DI LAVORO
(giornate lavorate / non lavorate e retribuzione corrisposta)

MESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Tot. GG EFFETT. LAVOR.	RETRIB. LORDA PER GG EFFETTIVAMENTE LAVORATE	N. GG NON lavor. ma retribuiti	RETRIBUZIONE LORDA MENSILE
GENNAIO																																			
FEBBRAIO																																			
MARZO																																			
APRILE																																			
MAGGIO																																			
GIUGNO																X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		13	305,37	2	383,43
LUGLIO	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	M		X	25	972,25	6	1166,86
AGOSTO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		F	F	X	X	25	972,25	6	1166,86
SETTEMBR	F	F		F	F	X	X	X	X		X	X	X	X	X																	4	350,01	6	583,43
OTTOBRE																																			
NOVEMBR																																			
DICEMBRE																																			
TOTALE																																79	2.800,08	20	3500,58

F — DATI PER L RILEVAZIO DEGLI ASSE NUCLEO FA

N. GG ANF. comsp.	N. compon. nucleo fami	N. FIGLI

G

RISERVATO ALLE SCUOLE: Si dichiara che nell'ann _____ l'interessato HA/NON HA DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE per il periodo estivo e precisamente _____ al _____; che _____ ha ottenuto la nomina in ruolo dal _____

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI E / F

QUADRO E: Contrassegnare con una X le GG EFFETTIVAMENTE LAVORATE nel mese. Se la settimana lavorativa si articola su 6 giorni e se questi sono stati tutti lavorati contrassegnare 6 giorni. Le domeniche e le festività devono essere contrassegnate soltanto se sono state lavorate. Le GG non lavorate devono essere contraddistinte dai seguenti codici: ML= malattia; I= infortunio; F= ferie; MT= maternità; S= sciopero; P= permesso personale; per le altre assenze indicare il codice V. RETRIBUZIONE LORDA DA INDICARE: retribuzione lorda mensile corrisposta per le GG effettivamente lavorate, comprensiva dei ratei di 13^,14^, di diarie fisse contrattualmente previste, straordinario, indennità per turni. RETRIBUZIONE DA NON INDICARE: indennità sostitutiva di preavviso, ferie godute e non godute, retrib. derivante da attività lavorativa diversa da quella subordinata presso terzi, trattamento di fine rapporto, retribuzione ad integrazione di prestazioni previdenziali (differenza CIG, malattia etc.). QUADRO F: nelle colonne devono essere riportati i dati ANF distinti per mese (fare riferimento alla prima colonna del quadro E.

H — DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara che le notizie fornite rispondono a verità e corrispondono a quanto esposto nei libri contabili. Dichiara inoltre che la retribuzione corrisposta, specificata nel quadro E, non è inferiore a quella spettante sulla base di quanto previsto dal contratto nazionale o provinciale di categoria per la qualifica indicata al quadro C.

Data _____

FIRMA E TIMBRO LEGGIBILE DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

ATTENZIONE: L'assenza del timbro rende inaccettabile la presente dichiarazione.

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

TRASMISSIONE FAX

DA: Ufficio Personale e Retribuzioni

A MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Documento trasmesso:

Si comunica che l'agente MARIANO Cataldo riportato in elenco per il pagamento delle retribuzioni del mese di gennaio 2004 è nato a Taranto l'11 ottobre 1963, codice fiscale MRNCLD63R11L049Y.

Pertanto è da ritenere errato quanto riportato nell' elenco in Vs. possesso.

IL DIRIGENTE AMMINISRATIVO

(Dott. Pietro CARALLO)

N° Pagine inclusa la presente:1

DATA:04/01/2004

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

P. 01

RAPPORTINO

04-FEB-2004 MER 12:33

PER: AMAT SPA 0997794247

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE	MNO. DP
04-FEB 12:32	099 7706251	27"	1	TRASM.	OK	279

TOTALE: 27S PAGINE 1

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

TRASMISSIONE FAX

DA: Ufficio Personale e Retribuzioni

A MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Documento trasmesso:

Si comunica che l'agente MARIANO Cataldo riportato in elenco per il pagamento delle retribuzioni del mese di gennaio 2004 è nato a Taranto l'11 ottobre 1963, codice fiscale MRNCLD63R11L049Y.

Pertanto è da ritenere errato quanto riportato nell' elenco in Vs. possesso.

IL DIRIGENTE AMMINISRATIVO

(Dott. Pietro CARALLO)

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE MRNCLD63R11L049Y

COGNOME MARIANO

NOME CATALDO SESSO M

LUOGO DI NASCITA TARANTO

PROVINCIA TA DATA DI NASCITA 11/10/63

1986

Il Ministro delle Finanze

089. 731 1895.

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001/2000 SINCERT DNV

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 970
del 19 GEN. 2004
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale X
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

Taranto, lì 13/01/04

Corrispondenza interna

Trasmettere all'Area Personale Oizane Ovi

Al Capo Ripartizione AA.GG.
Dott.ssa Tiziana Tursi
SEDE

Oggetto: Sinistri .

Si comunica che dalla documentazione in possesso dell'Ufficio sinistri è risultato essere coinvolto in un sinistro passivo, con danni riportati al mezzo aziendale, il conducente, interinale, sig. Mariano Cataldo.

Si allega, alla presente, la denuncia di sinistro presentata dal conducente.

Distinti saluti

Il Coordinatore Ufficio Sinistri
Conte Roberto

cartella
in attesa
dati pensi x
successiva richiesta
al lavoro

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
471/A/03	05/11/2003	0950	DENUNCIA AGENTE

LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO
1/2	LUNGOMARE	

DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS
PORTO MERCANTILE CITTA MERCATO	456	AZ 479 GR

MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
158373	MARIANO	CATALDO	

COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.
TARANTO	01/07/1969	27/09/2000	TALSANO	74029

,DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
Via Borromini 75	DK	TA2249006P	TARANTO	20/05/1991	30/06/2006

COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.	COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE
AZZURRA	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
IVECO	DAYLY	VA B20061	LEONARD CANAKU	CAROSINO

VIA / PIAZZA	COMPAGNIA ASSICURATRICE
CAVOUR,	

CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO)	VIA / PIAZZA	COMUNE DI RESIDENZA

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA

DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE

3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

MALDARIZZI FRANCESCO DIPENDENTE AMAT

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA	% COLPA CONDUCENTE
SINISTRO PASSIVO	

N° SINISTRO
471/A/03

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra **Vista posteriore**

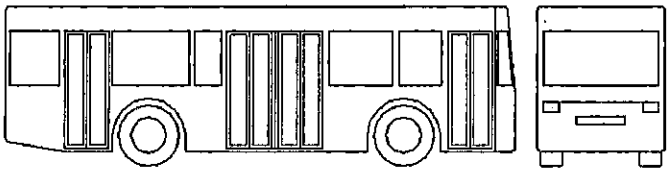

Vista laterale sinistra **Vista anteriore**

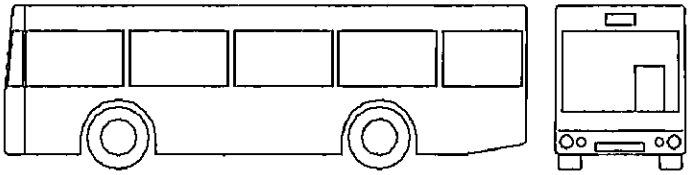

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DALLA META' DEL BUS A TUTTA LA FIANCATA SINISTRA.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SPIGOLO POSTERIORE DESTRO.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SUL LUNGOMARE, ALL'ALTEZZA DELLA PREFETTURA, MENTRE SORPASSAVO IL FURGONE DAYLLY, CHE STAVA PARCHEGGIANDO SUL LATO SINISTRO DELLA CARREGGIATA, PER EVITARE UN'AUTO CHE MI SORPASSAVA DALLA DESTRA ERO OBBLIGATO A STRINGERE VERSO IL FURGONE URTANDOLO SULLO SPIGOLO POSTERIORE DESTRO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE **APERTURA SINISTRO** ○ SI ○ NO

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Capo Ufficio _____

Il Conducente _____

Da Consegnare

alla

Dott.ssa Al. F. Alementi

Cont

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 05/11/03

Egr. Sig.
MARIANO CATALDO
Via Borromini 75
74029 TALSANO

Oggetto: Sinistro n° 471/A/03 del 05/11/2003

Il giorno 05/11/2003, il bus n° 456 da Lei condotto, impegnato sulla linea 1/2, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE

già notificata al Comune
MM

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n°: Pr/07/04

Taranto, li 5 GEN. 2004

PROVINCIA DI TARANTO
CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO
di TARANTO
7 GEN. 2004
PER RICEVUTA

Spett.le
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento, 3
74100 TARANTO

OGGETTO: Comunicazione.

Si inviano in allegato alla presente n. 29 (ventinove) modelli C/ASS relativi agli agenti riportati nell'allegato "A", assunti con contratto a termine dal 03/01/2004 al 02/07/2004, con il profilo professionale di operatore di esercizio parametro 140 motivato dalla necessità di far fronte alla carenza organica (art. 7, lett. A punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27/11/2000).

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

ALLEGATO "A"

MATRICOLA	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
1426	ZONILE	AMEDEO	07/07/1952	TARANTO
1427	SCARNERA	GIUSEPPE	04/06/1955	TARANTO
1428	D'APRILE	COSIMO	13/03/1959	TARANTO
1429	CANNIZZARO	GIANCARLO	17/02/1960	TARANTO
1430	PERRONE	LUIGI	05/08/1961	TARANTO
1431	MARIANO	CATALDO	11/10/1963	TARANTO
1432	ANGELINI	ANTONIO	27/02/1964	TARANTO
1433	SORANNO	FRANCESCO	27/11/1964	GINOSA
1434	TOMASELLI	GIUSEPPE N.	01/05/1965	SAN MARZANO
1435	VESPE	DOMENICO	23/02/1966	TARANTO
1436	LIUZZI	GIOVANNI	05/09/1967	TARANTO
1437	LONGO	ROMOLO	27/12/1968	TARANTO
1438	SAPIO	MARCELLO	06/02/1969	GROTTAGLIE
1439	BRESCIA	FRANCESCO	02/10/1970	TARANTO
1440	DE VITTORIA	ANGELO	12/08/1971	TARANTO
1441	PORCELLINI	STANISLAO	20/08/1971	TARANTO
1442	LANZOLLA	MASSIMO	09/01/1973	TARANTO
1443	SCIALPI	PIETRO	10/09/1974	TARANTO
1444	TARTARELLO	ALESSANDRO	10/06/1975	TARANTO
1445	SOLITO	NICOLA	10/07/1975	TARANTO
1446	CALEGNA	PIERPAOLO	29/06/1976	TARANTO
1447	PERILLO	LUIGI	10/11/1976	TARANTO
1448	PACCIANA	GIUSEPPE	07/04/1977	TARANTO
1449	SUSCO	EMILIANO	02/10/1978	TARANTO
1450	CARRO	PASQUALE	13/10/1979	TARANTO
1451	RUTA	UMBERTO	03/01/1980	TARANTO
1452	LOCHI	GREGORIO	11/10/1980	MANDURIA
1453	UNGARO	ANTONIO	18/08/1981	TARANTO
1454	CAZZATO	ALESSANDRA	27/11/1981	TARANTO

- 7 GEN. 2004

PROVINCIA DI TARANTO - SETTORE TERRITORIALE PER L'IMPIEGO - TARANTO

MODULARIO
U.L.M.O. - 66

Modello CASS

PROVINCIA DI TARANTO
CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO
di TARANTO
7 GEN. 2004
PER RICEVUTA

Alla sezione circoscrizionale per l'impiego (SCI) di TARANTO

Comunicazione di assunzione effettuata in data 05 GENNAIO 2004

DATORE DI LAVORO A.M.A.T. S.P.A.

codice istat (Ateco 91) ☐☐ C.F. 00146330733

sede legale in TARANTO via CESARE BATTISTI, 657

tel. 099-7356211 fax 099-7794847 luogo di svolgimento del lavoro TARANTO

via CESARE BATTISTI N. 657 tel. C.S. fax. C.S.

LAVORATORE cognome MARIANO nome CATALDO

C.F. MRNCLD63R11L049Y sesso [X] M [ ] F

nato a TARANTO il 11.10.63 residente in TALSANO - TARANTO

via CARAVAGGIO N° 86 cittadinanza ITALIANA

titolo di studio LICENZA MEDIA iscritto nelle liste di collocamento

o di mobilità della SCI di TARANTO dal

iscritto nel libro di matricola al numero d'ordine (1) 1431

Tipologia contrattuale

DAL 03.01.2004
AL 02.07.2004

tempo indeterminato ☐ tempo determinato ☒ durata 6 MESI

apprendistato (2) ☐ contratto formaz. lavoro (2) ☐ lav. domicilio (2) ☐

tempo parziale ☐ *orario medio settimanale (3)* 39

Qualifica di assunzione OPER. DI ESERC. CCNL applicato AUTOFERROTRAN. livello PAR. 140

ovvero trattamento economico normativo convenuto (4) ☐

Per la richiesta di agevolazioni previste per l'assunzione va compilato, tranne che per i contratti di apprendistato e di formazione lavoro, il modello C/ASS/AG.

(1) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, la comunicazione alla SCI del numero d'ordine di iscrizione nel libro di matricola, sarà effettuata nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista (v. art. 9 D.P.R. 30.12.1956 n. 1668);

(2) Riempire il relativo quadro sul retro;

(3) L'orario medio settimanale si ottiene dividendo l'orario annuale per 52;

(4) La casella va barrata solo se il datore di lavoro non applica il CCNL in tal caso va riempito il quadro D sul retro, salvo che l'assunzione riguardi un dirigente.

(9604806)Foggia,1997-Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato-(c.2.752.000)

A) Apprendistato

autorizzazione ispettorato del lavoro di ..... del .....

visita medica del (5) ..... titolo di studio .....

durata del rapporto .....

B) Contratto di formazione e lavoro

☐ tipo a 1 (professionalità intermedie) durata mesi .....

☐ tipo a 2 (professionalità elevate) durata mesi .....

☐ tipo b (inserimento professionale) durata mesi .....

livello di inquadramento: iniziale ..... finale .....

autorizzazione Ministero del Lavoro n. ..... del .....

approvazione Commissione regionale per l'impiego n. ..... del .....

accordo collettivo o progetto tipo di riferimento .....

dichiarazione di conformità del .....

☐ Nei 24 mesi precedenti sono stati trasformati a tempo indeterminato non meno del 60% dei cfl venuti a scadenza nel medesimo periodo.

☐ Si dichiara altresì, che non vi sono sospensioni dal lavoro in atto, né, nei 12 mesi precedenti, sono avvenute riduzioni di personale con la medesima qualifica.

C) Lavoro a domicilio

iscrizione registro committenti n. ..... del .....

tipo di lavorazione ..... tariffa applicata .....

D) Trattamento economico e normativo convenuto

retribuzione mensile ..... ore di lavoro settimanale n. ore 39

ferie retribuite n. giorni ..... preavviso di licenziamento n. giorni .....

E) Computabilità ai fini della riserva a favore delle fasce deboli (art. 25 lg. 23.7.1991 n. 223 e successive modificazioni).

☐ SI ☐ NO motivi .....

Allegati ☐ ☐ attestato di disoccupazione (mod. C/1) .....

☐ copia permesso di soggiorno

☐ altro

data 3 GEN. 2004 timbro e firma .....

Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto SpA
IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

(5) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, gli estremi della visita medica saranno comunicati alla SCI nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista.

05.01.2004 09:27
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO
Prot. n° Pr. 02/04

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li - 2 GEN. 2004

SPETT.LE I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
74100 TARANTO

OGGETTO: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000

Si invia, in allegato alla presente nota, il modello di denuncia di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato degli agenti sottoindicati, con decorrenza 3 gennaio 2004 fino al 2 luglio 2004.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

ZONILE	Amedeo
SCARNERA	Giuseppe
D'APRILE	Cosimo
CANNIZZARO	Giancarlo
PERRONE	Luigi
MARIANO	Cataldo
ANGELINI	Antonio
SORANNO	Francesco
TOMMASELLI	Giuseppe Nicola
VESPE	Domenico
LIUZZI	Giovanni
LONGO	Romolo
SAPIO	Marcello
BRESCIA	Francesco
DE VITTORIA	Angelo
PORCELLINI	Stanislao
LANZOLLA	Massimo
SCIALPI	Pietro
TARTARELLO	Alessandro
SOLITO	Nicola
CALEGNA	Pierpaolo
PERILLO	Luigi
PACCIANA	Giuseppe
SUSCO	Emiliano
CARRO	Pasquale
RUTA	Umberto
LOCHI	Gregorio
UNGARO	Antonio
CAZZATO	Alessandra

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

N.B.
INVIATO FAX AL N. 732250 IN DATA 2.1.04 ORE 13.44

COD. FISC. DITTA

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

05.01.2004 09

SEDE P.T.

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: Z N L M D A 5 2 L 0 7 L 0 1 9 C

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 1 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S C R G P P 5 5 H 0 1 L 0 1 9 X

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 1 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: D P R C S M 5 9 C 1 3 L 0 1 9 Y

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 1 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: C N N G C R 6 0 B 1 7 L 0 1 9 G

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 1 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P R R L G U 6 1 M 0 5 L 0 1 9 C

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 1 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: R R N C L D 6 3 R 1 1 L 0 1 9 Y

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 1 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: N G L N T N 6 4 B 2 7 L 0 1 9 P

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 1 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S R N F N C 6 4 S 2 6 E 0 3 6 A

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 1 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservata INAIL) / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

COD. FISC. DITTA

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

ARRIVATA 05.01.2004 09:27

SEDE PROVINCIALE [illegible]

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: T M S G P P 6 5 E 0 1 I 0 1 8 Q

DATA INIZIO RISCHIO: 03 / 01 / 2004

DATA FINE RISCHIO: 02 / 07 / 2004

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: V S P D N C 6 6 B 2 3 L 0 H 9 T

DATA INIZIO RISCHIO: 03 / 01 / 2004

DATA FINE RISCHIO: 02 / 07 / 2004

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: L Z Z G N N 6 7 P 0 5 L 0 H 9 K

DATA INIZIO RISCHIO: 03 / 01 / 2004

DATA FINE RISCHIO: 02 / 07 / 2004

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: L N G R M L 6 8 T 2 7 L 0 H 9 P

DATA INIZIO RISCHIO: 03 / 01 / 2004

DATA FINE RISCHIO: 02 / 07 / 2004

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S P A M C L 6 9 B 0 6 E 2 0 5 N

DATA INIZIO RISCHIO: 03 / 01 / 2004

DATA FINE RISCHIO: 02 / 07 / 2004

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: B R S F N C 7 0 R 0 2 L 0 H 9 T

DATA INIZIO RISCHIO: 03 / 01 / 2004

DATA FINE RISCHIO: 02 / 07 / 2004

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: D V T N G L 7 1 M 1 2 L 0 H 9 E

DATA INIZIO RISCHIO: 03 / 01 / 2004

DATA FINE RISCHIO: 02 / 07 / 2004

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P R C S N S 7 1 M 2 0 L 0 H 9 B

DATA INIZIO RISCHIO: 03 / 01 / 2004

DATA FINE RISCHIO: 02 / 07 / 2004

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservata INAIL) / /

FIRMA DEL RESPONSABILE

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

COD. FISC. DITTA

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

05.01.2004 09:27

SEDE PROVINCIALE

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: L N Z M S M 7 3 A 0 9 L 0 H 9 Z

DATA INIZIO RISCHIO: 03 / 01 / 2004

DATA FINE RISCHIO: 02 / 07 / 2004

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S C L P T R 7 H P 1 0 L 0 H 9 X

DATA INIZIO RISCHIO: 03 / 01 / 2004

DATA FINE RISCHIO: 02 / 07 / 2004

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: T R T L S N 7 5 H 1 0 L 0 H 9 D

DATA INIZIO RISCHIO: 03 / 01 / 2004

DATA FINE RISCHIO: 02 / 07 / 2004

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S L T N C L 7 5 L 1 0 L 0 H 9 B

DATA INIZIO RISCHIO: 03 / 01 / 2004

DATA FINE RISCHIO: 02 / 07 / 2004

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: C L G P P L 7 6 H 2 9 L 0 H 9 E

DATA INIZIO RISCHIO: 03 / 01 / 2004

DATA FINE RISCHIO: 02 / 07 / 2004

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P R L L G V 7 6 S 1 0 L 0 H 9 0

DATA INIZIO RISCHIO: 03 / 01 / 2004

DATA FINE RISCHIO: 02 / 07 / 2004

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P C C G P P 7 7 D 0 7 L 0 H 9 P

DATA INIZIO RISCHIO: 03 / 01 / 2004

DATA FINE RISCHIO: 02 / 07 / 2004

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S S C M L N 7 8 R 0 2 L 0 H 9 J

DATA INIZIO RISCHIO: 03 / 01 / 2004

DATA FINE RISCHIO: 02 / 07 / 2004

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservata INAIL) ___ / ___ / 2 ___

FIRMA DEL RESPONSABILE

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

COD. FISC. DITTA

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

05.01.2004 - 09 :27

SEDE PROVINCIALE

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: C R R P Q L 7 9 R 1 3 L 0 H 4 L

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 1 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: R T U R R T 8 0 A 0 3 L 0 H 9 Q

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 1 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: L C H G G R 8 0 R 1 1 E 8 8 2 V

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 1 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: N G R N T N 8 1 T 1 8 L 0 H 9 N

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 1 / 2 0 0 3

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: C Z Z L S N 8 1 S 6 7 L 0 4 9 Z

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 1 / 2 0 0 3

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C.:

COD. FISC. LAVORATORE:

DATA INIZIO RISCHIO: / /

DATA FINE RISCHIO: / /

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C.:

COD. FISC. LAVORATORE:

DATA INIZIO RISCHIO: / /

DATA FINE RISCHIO: / /

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C.:

COD. FISC. LAVORATORE:

DATA INIZIO RISCHIO: / /

DATA FINE RISCHIO: / /

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservato INAIL): / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

RAPPORTO DI CONFERMA

02-GEN-09 13:44

NUMERO FAX :

NOME :

I.N.A.I.L.
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO
05.01.2004 09:27
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

NUMERO FAX :

PAG. : 05

TEMPO TRASCORSO : 02'08"

MODO : G3 STD ECM

RISULTATI : O.K

SPETT.LE
A.M.A.T. S.P.A.
S E D E

OGGETTO: Legge n. 675/1996. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La legge in oggetto garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei limiti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale e richiede, tra l'altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati personali, ai sensi dell'art. 20, nonché per il trattamento di quelli individuali all'art. 22.

Pertanto il sottoscritto MARIANO - CATALDO

Matricola n° 1431

In servizio, alle dipendenze dell'azienda: **A. M. A. T. S.p.A.**

Esprime il proprio consenso al trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei dati personali di cui all'art. 22 della legge 675/96 relativi alle seguenti fattispecie:

- iscrizioni alle OO.SS.
- assenze dal servizio per lo svolgimento di attività sindacali
- partecipazioni ad elezioni per la costituzione di organismi rappresentativi dei lavoratori
- assenze dal servizio per lo svolgimento di attività connesse a cariche pubbliche ed elettive
- accertamenti sanitari effettuati a norma di legge o di contratto
- carichi pendenti (a fini contrattualmente previsti)

Esprime, inoltre, il proprio consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali nei casi previsti dalla normativa comunitaria.

In fede

Mariano Cataldo

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto MARIANO (cognome) CATALDO (nome)

nato a TARANTO ( ) il

residente a TALSANO ( ) in Via CARAVAGGIO n. 86

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A

Di essere nato a TARANTO ( ) il 11.10.1963

Di essere residente a TALSANO

Di essere cittadino italiano

Di godere dei diritti civili e politici

Di essere in possesso del titolo di studio

Di essere in possesso della patente di guida di categoria D con il relativo certificato di abilitazione professionale K in corso di validità

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

IL DICHIARANTE

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 DPR n° 445/2000)

Il sottoscritto MARIANO - CATALDO, nato a TARANTO

(prov.) il 11-10-1963 e residente a TALSANO

(prov.) in Via CARAVAGGIO N° 86

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76del DPR 445 del 28/12/2000

D I C H I A R A

Che nell'anno di calendario in corso, nel periodo precedente la data di assunzione con contratto a termine presso l'AMAT S.p.A., avente decorrenza dal 03 (giorno) 01 (mese) 2004 (anno)

1 – non ha usufruito di alcun giorno di malattia indennizzati dall'INPS.

2 – di aver usufruito di n° _____ giorni di malattia indennizzati dall'INPS.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge n° 675/96, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Taranto, _____

Il Dichiarante

_____

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, lì

Prot. n.: .../.....

Oggetto: Delega

Con la presente il sottoscritto, dipendente di codesta Azienda dal 03.01.04 con il profilo professionale di OP. D'ESERCIZIO, autorizza l'Azienda ad effettuare sulle proprie retribuzioni la "trattenuta per lutto" così come prevista dall'Accordo Sindacale del 1° marzo 1997, e più precisamente due ore di retribuzione in caso di decesso di dipendente ovvero di un'ora di retribuzione nel caso di lutto familiare (moglie e/o figli).

Il dipendente

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Regione Puglia

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
U.O. di Taranto
PRESIDIO TESTA
Tel 0997786270 -397 fax 0997786332

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 17856
del 16 DIC. 2003
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

Prot. n. 583/Sus-SIP

del 13 DIC. 2003

Oggetto: Certificazione idoneità fisica e psico-attitudinale. Visita di ammissione.

Sig. MARIANO CATALDO

Si certifica che il Sig. **MARIANO CATALDO**nato a Taranto il 11.10.1963 e residente a Taranto- Talsano in via Caravaggio n. 86, sulla scorta degli accertamenti sanitari eseguiti , ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero Trasporti n°88 del 23 .02.1999 e D.M. n°19 del 15.01.2001, è risultato

Idoneo

per l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di autista addetto ai pubblici servizi di trasporto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. C. Scarnera)

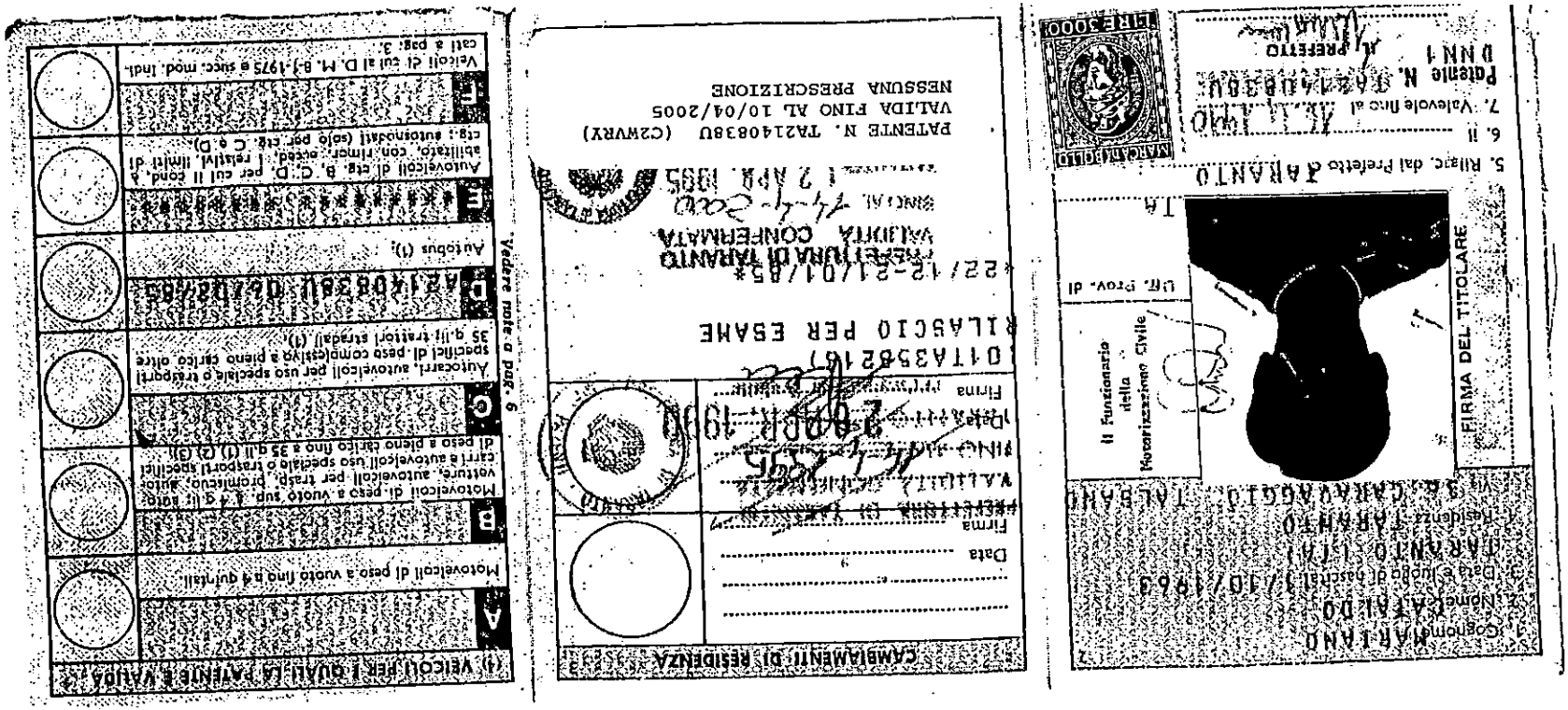

Ufficio Provinciale M.C.T.C. di TARANTO

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Tipo KD n. TA 8001332 del 08/11/1985
Cognome MARIANO
Nome CATALDO
Data e luogo di nascita 11/10/1963
(TA) TARANTO
ESAME DEL 02/11/1985

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

IL DIRETTORE

TIMBRO A SECCO

I.P.Z.S. OFFICINA C.V. - ROMA